



COPIA


		1100	/	COPIA	::
		BEPUBBLICA ITALIA	N A	Udienza pubblic	ā
9		IN NOME DEL POPOLO TEALIANO	^{del} 18.2.1988		
	LA	CORTE SUPREMA DI CAS	SAZIONE	A	:
		SEZIONI UNITE PENALI		SENTENZA	
processor is the	Com	posta dagli III.mi Sigg. :	N. 1		
	Dott	Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente			
	1. D	ott.Giuseppe FACCINI	, Consigliere	REGISTRO GENER	RALE
	2.	" Vittorio PICOZZI	»	N. 27579/87	
	3.	» Leonardo DAMASCO .	>>		
*	4.	» Antonio CATALANO	ь	,	
·· •• ·· · · · · · · · · · · · · · · ·	5.	» Bruno SATTA FLORES	>>		
	6.	* Brunello DELLA PENHA	»		
	7.	" Pasquale LA CAVA	>>	A A	,
· 	8.	" Renato TERESI	»	Tank	
:	ha p	ronunciato la seguente			~
	:	SENTENZA		V	
	sul r	icorso proposto da:			
· · ·-	1) RAT	BITO Vincenzo -n.Palermo il 14-1-1939;			
· •	2) SCA	RPISI Fietro -n.Palermo il 14-11-1958;			
	3) GRE	CO Salvatore -n.Palermo il 7-7-1927 (la	atitante);		
	4) and	SO Michele -n.Palermo il 12-5-1924;			
og man er a					
	avver	so la sentenza della Corte di Assise di App	pello di Cata_		
	1	su rinvio della Corte Suprema di Cassazi		000567	in in the second se
			A, Špinosi - Roma		
_			,	٠ <u>٠</u>	

· ,		17.7
-7 (Manage A)		
		# 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1
	Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,	
	Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere	
	dr.Renato TERESI	
	Udit, per le parti civili, l'avv.ra generale dello Stato in pe	er
	sona dellavato Ciardulli, nonchè gli avv. ti Diego Gullo,	
	Giuseppe Dante e Nadia Alecci	
	Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore	
<u> </u>	Generale dr. Antonio VALERI	
	che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.	
		-
		:
		<u> </u>
		:
	Udiri i difensori nelle rersone degli avv. ti:	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Vittorio Mammana;	
	Armando Veneto;	
	Enzo Gaito; COC568	
	Luigi Lo Presti;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4180			
ender a reserve	Nino Gergoi;		
	Enzo Trantino;		
<u> </u>	Vincenzo Siniscalchi;		
	Giuseppe Mirabile.		_

· .			
		/	
			
	.//		
-			
		3	
		The state of the s	:
		13	- :
			:
		V	:
			::

*			
			Process
			Partition C.
		CCCE69	**************************************
e estrebase de la			



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il giorno 29 luglio 1983, poco dopo le ore 8 del mattino, si verificava una violenta esplosione in prossimità dell'abita zione del dr.Rocco Chinnici, Consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo, che in quel frangente si accingeva a salire sull'auto blindata messa a sua disposizione per re carsi al lavoro a Palazzo di Giustizia. L'effetto della deflagrazione era devastante: rimanevano ucci si sul colpo ,oltre al magistrato, anche Bartolotta Salvato re e Trapani Mario - rispettivamente app. to e mar.llo dell'Ar ma dei Carabinieri assegnati al medesimo come scorta, in una ad altri - nonche Li Sacchi Stefano, portiere dello stabile contraddistinto dal n.º civico 59 di via F. Pipitone, ove ap punto dimorava il dr. Chinnici e che si era intrattenuto al cuni istanti con quest'ultimo per scambiare un saluto. L'esplosione provocava inoltre lesioni di varia entità altre 19 persone - tra cui l'autista giudiziario Paparcuri Giovanni e quattro militari dell'Arma anch'essi in se di scorta del magistrato (Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Cal vo Cesare e Pecoraro Ignazio) - coinvolgendo in particolare numerosi civili che si trovavano in strada o nelle abitazio ni più vicine, ivi compresi tre bambini. Gravi danni riportavano diversi autovcicoli in sosta negli edifici adiacenti. Le indagini immediatamente espletate seguivano due linee pa

00|0570

rallele: l'una concernente le modalità dell'esplosione, l'altra la identificazione delle persone alla cui condotta la stessa doveva essere attribuita.

Cuanto alla prima, si accertava che la carica esplosiva - probabilmente consistente in 10/20. Kg. di tritolo, come da perizia - era stata collocata all'interno di una Fiat 126 risultata rubata in data 27 luglio ed alla quale era stata applicata la targa di altra Fiat 126 sottratta al suo proprieta rio nella notte tra il 28 ed il 29 luglio.

Il primo veicolo era stato collocato nelle immediatezze del lo ingresso dell'abitazione del dr.Chinnici e l'esplosione era stata innescata a mezzo di un telecomando azionato a di stanza da persona in grado di poter percepire in via immedia ta e diretta l'esatto momento in cui il magistrato fosse usci to dallo stabile.

cuanto all'identificazione delle persone cui si riteneva doves se risalire la responsabilità dell'accaduto, le relative inda gini - condensate in quattro autonomi rapporti ed in una rela zione di servizio (rapporti del 5 e 31 agosto - del 3 e 10 settembre e relazione c.d. "Cassara'" in data 6 agosto 1983)-prendevano tutte le mosse da una serie di contatti confiden ziali che il dirigente la Criminalpol della Sicilia occidenta le dr. Antonio De Luca aveva avuto con un cittadino libanese, identificato per Bou Chebel Chassan, sin dal 13 luglio dello stesso anno.

Quest'ultimo - latitante per essere stato colpito da provve dimento di cattura emesso nei suoi confronti dall'Autorità giudiziaria di Milano - aveva riferito in ripetute, successi ve occasioni, di essere venuto in contatto con tali "Enzo" e l"Piero", poi identificati per Rabito Enzo e Scarpisi Pietro. i quali gli avevano sollecitato la fornitura, in un primo tem po di morfina base e, in un secondo momento, anche di armi, spe cificando che queste dovevano servire all'organizzazione ma fiosa alla quale appartenevano(dei "Greco"di Palermo)/per compiere degli attentati nei confronti dell'alto Commissario De Francesco e del giudice istruttore dott. Falcone_nonchè di tutti coloro che "magistrati o funzionari di polizia" erano di ostacolo con 11 loro operato all'attività della predetta associazione-sia per la fisica eliminazione degli avversari "interni"della predetta famiglia. Nel contesto delle "rivelazioni" rese dal Ghassan al Commis sario De Luca venivano sottolineate in modo particolare quelle secondo le quali il libanese aveva preso contatto con tale "Nardo" - gestore di un bar in Pioltello ed identifica to in La Grassa-Leonardo al fine specifico di reperire armi, nonchè con tale "Pippo" - indicato in momenti successivi co me "Michele" e rimasto sconosciuto - che, collegato sia al Rabito che allo Scarpisi avrebbe fornito la notizia secondo la quale il progettato attentato sarebbe stato eseguito non più con armi tradizionali (pesanti o leggere), ma utilizzando il "sistema palestinese" dell'autobomba fatta esplodere a

inserimento approvati



distanza. Quanto sopra in data 26 luglio 1983.

Le indagini sopra richiamate, pur se con sfumature e precisazio ni diverse, mettevano in evidenza che i rapporti confidenziali ora indicati ed il loro contenuto specifico, emergevano da una serie di intercettazioni telefoniche effettuate a far da ta dal 15 luglio 1983-il cui testo veniva allegato-e, inoltre, che tra il Ghassan ed il De Luca v'erano state anche prese di contatto dirette.

Altre intercettazioni, peraltro, erano state effettuate sin dal marzo dello stesso anno ad opera della Squadra Mobile di Paler

mo - anch'essa attivata dalle informazioni di un confidente ed avevano avuto ad oggetto le utenze telefoniche di Rabito

Enzo e di Scarpisi Pietro (intestate o meno ai medesimi, ma alle quali sicuramente essi facevano stabile riferimento) in

Palermo, nonchè quella, in Milano, di tale Rosano Salvatore.

Dal contenuto delle stesse - poi trasfuse in un altro rappor to, confluito in un processo autonomo rispetto a quello in esa

me, ma qualificato come "parallelo" per determinati collegamen

ti che formeranno oggetto di precisazioni in prosieguo-emer

gevano elementi accusatori nei confronti dei predetti per traf

fici di droga che,quanto al Rabito, si riferivano anche alla

spedizione di eroina in U.S.A. utilizzando le sedie dallo stes

so fabbricate e commercializzate.

Tutti i citati riferimenti richiamati negli atti ufficiali, in una alla specificità della"notitia criminis" anticipata

dal Ghassan e coincidente con impressionante esattezza con le modalità dell'avvenuta strage, nonchè alla presenza - da un la to - di particolari elementi indiziari (quali, ad esempio, il rinvenimento in casa di Scarpisi, a seguito di una perquisizio ne, di uno strumento di misurazione elettrica e di materiale vario per la saldatura di componenti elettronici) e - dall'al ro - di una causale apparentemente imponente nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco destinatari di numero se inchieste giudiziarie condotte dal consigliere Chinnici, direttamente o, comunque, attraverso l'opera di altri magistra ti addetti all'Ufficio Istruzione di Palermo, inducevano gli inquirenti a demunciare all'autorità giudiziaria Rabito, Scar pisi, i predetti fratelli Greco e, ancora, Greco Salvatore fu Pietro (detto "Toto" o "l'ingegnere") e lo stesso Ghassan. Il coinvolgimento di Greco Salvatore fu Pietro veniva motiva to conl'indicazione del di lui nominativo fatta inizialmente Lal libanese come uno dei "Greco" programmatori dell'attenta to, con particolare riferimento ad una notizia di stampa appar sa il 13 luglio 1983 su di un quotidiano siciliano ed in ordi ne alla quale sarebbero stati formulati specifici commenti da parte del Rabito.

La denuncia veniva estesa nei confronti del Ghassan - invecesotto il profilo che le di lui dichiarazioni e confidenze,
sebbene attendibili e corrispondenti alla tragica realtà del
lo accaduto, apparivano incomplete e tali da non consentire



KEWS CASSA

ut eg eo zioue approvata

dell'azione delittuosa programmata ed inidonee, poi, ad assicu dallo stesso rare la cattura dei "Greco di Ciaculli", più volte/ prospetta ta anche in funzione dell'ideazione ed organizzazione dello specifico disegno criminoso.

va ad un appuntamento concordato con il dr.De Luca presso
l'Hotel Zagarella di Palermo:Rabito e Scarpisi venivano pri
vati della libertà personale il successivo giorno 4.

Nei confronti degli altri si procedeva in stato di latitanza
con istruttoria sommaria, condotta dal Procuratore della Re
pubblica presso il Tribunale di Caltanissetta cui gli atti
venivano trasmessi per competenza ai sensi dell'art.41 bis
C.F.P.

All'esito della stessa il P.M. rinviava a giudizio tutte le persone sopra indicate perchè rispondessero, in concorso tra loro, di: de tenzione illegale di esplosivi, furto aggravato (in relazione alla sottrazione delle due Fiat 126), fabbricazione di ordigni esplosivi, de tenzione di ordigni esplosivi, porto illegale di ordigni esplosivi, strage per attentare alla si curezza dello Stato, omicidio continuato, lesioni personali gravi ed aggravate nonchè continuate, violenza a pubblico uf ficiale, esplosione pericolosa, associazione con finalità di terrorismo ed associazione di tipo mafioso, con riferimento anche ad operazioni delittuose ricollegate al campo della




La Corte di Assise di Caltanissetta procedeva ad una lunga e complessa istruttoria dibattimentale nel corso della quale, tra gli altri, venivano sentiti, diversi magistrati del distret to di Palermo al fine di assumere informazioni e riscontri cir da l'attività istruttoria che il dr. Chinnici aveva in corso in particolare, i giudici istruttori Falcone e Motisi -questo ultimo, consigliere aggiunto - ed il P.G. della Repubblica dr. Ugo Viola) nonchè numerosi alti funzionari ed ufficiali dei vari corpi di polizia giudiziaria che avevano intrattenuto rapporti diretti con il Ghassan o che comunque si erano inte ressati allo stesso (alto Commissario De Francesco, dr. Sabath no Alberto - dirigente della Criminalpol ,Roma - dr. La Corte dirigente di una sezione del Servizio centrale antidroga di Roma - dr. De Luca, dirigente della Criminalpol per la Sicilha occidentale - Ten.Col.della Guardia di Finanza Cencioni Gior gio, nucleo antidroga di Milano - Magg.re dei Carabinieri An tonio Gagliardo, nucleo antidroga di Milano - Comm. Cassarà, Squadra Mobile di Palermo).

Agli atti del procedimento venivano acquisiti formalmente e materialmente, tra gli altri, i seguenti documenti che è neces sario indicare per l'utilizzazione che se ne è fatta - con riferimento a notizie ivi contenute - nella fase di merito:

- a) atti della commissione antimafia;
- o) ordini e mandati di cattura emessi nei confronti dei fra





- c) bobine e trascrizioni delle varie intercettazioni telefoniche;
- d) dichiarazioni rese dal cons.Rocco Chinnici al Consiglio
 Superiore della Magistratura a seguito dell'uccisione del
 dr.Costa,Procuratore della Repubblica di Palermo;
- tato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, pro dotto dal Prefetto De Francesco, nella sua qualità di Alto Commissario, all'udienza del 24-5-1984;
- f) processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Ghassan il 5-9-1983 al dr. Cassarà;
- g) relazione di servizio del dr.Cassarà al dirigente la Squa dra Mobile di Palermo in data 6 agosto 1983:
- h) sentenza di ppimo grado del Tribunale di Palermo in data 6 giugno 1983 nei confronti di Spatola Rosario + 119;
- i) decreto di applicazione di misure di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo in data 18-5-1984 nei confronti di Michele Greco e Salvatore Greco (classe 1927);
- 1) note del Ministero di G.G. nonchè della D.E.A. (Drug

 Enforcement Administration U.S.A.) concernenti "rivela

 zioni che sarebbero state fatte ad agenti del predetto en

 te federale da tale Paolo la Porta in relazione al delitto

 Chinnici (c.d. pista alternativa, americana);
- m) copia del rapporto giudiziario contro Conti Paclo e Scarpi

si Pictro, denunciati, rispettivamente, per i delitti di cui agli artt.648 e 378 C.P.

Con sentenza del 24 luglio 1984 la Corte di Assise di Calta nissetta affermava la responsabilità dei fratelli Michele e Salvatore Greco in ordine a tutti i reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, condannandoli alla pena dello ergastolo; condannava altresì Rabito Vincenzo e Scarpisi Pie tro alla pena di anni 15 di reclusione, siccome responsabili del delitto contestato al capo n) della rubrica (artt.270 bis e 416 bis C.P. - associazione armata di tipo mafioso di retta ad operazioni speculative delittuose nel campo della droga); assolveva Bou Chebel Ghassan e Salvatore Greco (clas se 1924) da tutte le imputazioni loro contestate con la for mula "per non aver commesso il fatto" e, inoltre, il Rabito e lo Scarpisi dai residui reati, rispettivamente, "per non aver commesso il fatto" e per "insufficienza di prove".

Emetteva altre statuizioni che più non interessano la presente fase del giudizio.

Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale presso la Corte di Caltanissetta, tutti i condannati, l'avvocatura dello Stato in rappresentanza dei Ministeri della difesa, della giustizia, degli interni, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione siciliana e - infine - alcune delle parti civi li private.

Laur Mr.

<u>5</u>)



- Il giudice di secondo grado provvedeva alla rinnovazione par ziale del dibattimento assumendo il libero interrogatorio di Angelo Epaminonda e di Stefano Calzetta e disponendo, tra l'altro, l'acquisizione dei seguenti atti e documenti:
- a) sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 17-111984 nel procedimento penale contro Lo Presti Gaetano ed
 altri;
- b) sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 26 genna io 1985 contro Pravatà Michelangelo ed altri;
- c) copia del mandato di cattura emesso dall'Ufficio di Istru
 zione di Palermo nei confronti di Abate Giovanni + 365
 (mandato n. 323/84);
- d) copia della deposizione resa da Buscetta Tommaso il 27-10-1984 alla Corte di Assise di Palermo;
- e) copia della deposizione resa da Sinagra Vincenzo alla Cor te di Assise di Palermo il 31-10-1984;
- f) stralcio degli interrogatori resi al G.I. della Sez.VI^{*}
 dell'Ufficio Istruzione di Palermo da Buscetta Tommaso il
 21 luglio 1984, da Contorno Salvatore il 1°/10/1984 e da
 Epaminonda Angelo il 15 febbraio 1985;
- g) note del P.M. di Caltanissetta in data 24 aprile 1985 e dell'Interpol in data 15 maggio 1985 contenenti informa zioni circa il procedimento penale definito in U.S.A. con tro la Porta Paolo ed altri per associazione a delinquere finalizzata al traffico di eroina.

NA THE STATE OF TH

fase, rigettava alcune istanze formulate dalla difesa dei fra telli Greco -tra le quali quelle concernenti l'acquisizione delle deposizioni rese da Gasperini Francesco, Palestini Fio ravante e del cinese Kin Kon Bak in altri procedimenti l'acquisizione della sentenza emessa il 26 marzo 1985 dal Tri bunale di Milano nei confronti del Chassan - e, infine, il con pimento di adempimenti particolari collegati alle già citate dichiarazioni rese in U.S.A. da La Porta Paolo, sollecitati sulla base del trattato di reciproca assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 9-11-1982 e ratificato con legge 26 maggio 1984 n.224. Con sentenza 14-6-1985 i giudici di appello riconoscevano la responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro contestati con la sola esclusione dell'aggravante della fina ità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art.1 d.1. 15-12-1979 n.625) condannando Rabito Vincenzo e. Scarpisi Pietro alla pena di anni 22 di reclusione, giorni 20 di arresto e lire 2 milioni di multa:unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse ai pre detti le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalen ti sulle contestate aggravanti ; confermava nel resto. Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione i

difensori di tutti gli imputati deducendo con una serie di

Corte di merito, per quanto ancora interessa nella presente

Law Mr.

articolate e specifiche censure - strettamente riconnesse o a valutazioni espresse in sentenza o a situazioni di fatto ri tenute certe dai giudici di merito-l'insufficienza, la contrad dittorietà, l'illogicità e la mera apparenza della motivazione che, a loro avviso, sarebbe stata il frutto di una sorta di "collage", realizzato attraverso l'utilizzazione a fine accusatorio di determinati elementi e l'ingiustificata preterizione di altri.

A tali doglianze - estese sul punto anche al profilo del tra visamento di fatto - si aggiungeva quella a carattere genera le relativa alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Ghassan che si contestavano"in toto" sia per ciò che si riferiva alla presunta omogeneità e fermezza delle varie versioni, sia, in particolare, quanto all'incoerenza delle affermazioni sulla cui base erano stati dati per certi il concorso di Rabito e Scarpisi nel reato di strage e l'identifi cazione dei fratelli Greco quali mandanti della stessa. E' necessario aggiungere - nella sintesi delle censure - che venivano attinti anche i profili concernenti la violazione del principio del contraddittorio - con particolare riferimen to al mancato accoglimento di istanze difensive collegate al le disposte acquisizioni di interrogatori e di testimonianze: ai sensi dell'art.144 bis C.P.P. - e, inoltre, il valore da at tribuire alle numerose deposizioni del Chassan in ordine, da un lato, ai fatti e circostanze riferibili alla sua personale

Conoscenza, e, dall'altro a quanto sarebbe stato "confessato" o comunque confidato al medesimo da parte del Rabito e dello Scarpisi.

Con sentenza in data 3 giugno 1986 la Corte di Cassazione
(Sez.l^ penale), annullava la sentenza impugnata nei confron
ti di tutti i ricorrenti, rinviando per un nuovo giudizio al
la Corte di Assise di appello di Catania.

Si sottolineava in particolare nella decisione di annullamen

to che i giudici del merito non erano riusciti a tradurre il
loro soggettivo convincimento in una motivazione esente da
vizi logici e giuridici e si precisava che la Corte di rinvio
era ovviamente libera di rivalutare completamente tutte le ri
sultanze processuali ritualmente acquisite, senza alcun vinco
lo metodologico e con il solo limite" - se del caso -" del
rispetto del principio di diritto ribadito in tema di valuta
zione della chiamata di correo.

Al riguardo e con particolare riferimento alle dichiarazio ni accusatorie del Ghassan, il giudice di legittimità poneva in evidenza che le stesse, anche nella parte resa prima che la strage si verificasse, rientravano nel regime particolar mente rigoroso della "chiamata di correo", dovendo il libane nese essere considerato un confidente della polizia ed in seguito un imputato. Sia quelle rese in sede extraprocessua le, sia quelle rese nel corso del procedimento, pertanto, dove vano essere riguardate secondo l'indicato metro della "chia





mata in correità".

talines tera approvats

Sempre sotto il profilo in esame, poi, si—censurava il ra

gionamento attraverso il quale i giudici di merito avevano ri

conosciuto attendibilità alle dichiarazioni accusatorie formu

e di Scarpisi, ponendo

late da Ghassan nei confronti di Rabito/ in risalto la pecu

marious of provate

l'altro profilo, di comportare riscontri anche sul/ chiamata in correità riferi predetti, implicanti proprie o altrui responsabilità), ta (relativa alle dichiarazioni dei/ . adottando di conseguer

za per le necessarie valutazioni gli stessi rigorosi criteri

Appare necessario precisare, infine, che in relazione alle di

già indicati su tale specifico tema.

chiarazioni rese in altri procedimenti da Buscetta, Sinagra e Contorno - utilizzate dalla Corte di Caltanissetta per affer mare l'esistenza di un'organizzazione criminale al cui verti ce erano i fratelli Michele e Salvatore Greco - la sentenza di annullamento ravvisava un vizio di motivazione li dove i giudici di merito, rigettando alcune istanze della di fesa, non avevano dato adeguato conto del potere discreziona le di non sentire direttamente gli autori a norma dell'art.

450bis C.P.P., nonchè in quelle parti della decisione in cui la valutazione del contenuto delle "rivelazioni" era stata operata indipendentemente dai canoni logici di interpretazio ne più volte richiamati per identificare l'attendibilità in trinseca ed estrinseca delle stesse, da desumersi, ad avviso del giudice di legittimità, da elementi diversi dalla chiama.

Lasters approvate

ta in correità:il tutto, pur considerando corrette l'acquisi zione e la lettura delle dichiarazioni di Buscetta, Sinagra Contorno.

La Corte di Assise di appello di Catania procedeva al nuovo giudizio nel corso del quale disponeva l'acquisizione di at ti vari, provvedendo altresì ad assumere direttamente interro gatori e deposizioni testimoniali.

Per una migliore cognizione dell'ampia problematica sottopo sta nuovamente al vaglio di legittimità appare indispensabi le indicare. sin d'ora, le acquisizioni e le as

sunzioni richiamate, sia per il rilievo che le stesse assumo no. quali elementi probatori sopravvenuti, sia perchè alcuni dei provvedimenti di ammissione (ordinanze dibattimentali) hanno formato oggetto di specifiche censure, essendo state ämpugnate dalla difesa in una alla sentenza.

Gli elementi suddetti, nonchè i dati più significativi concer

nenti lo svolgimento del processo, possono essere così esposti, secondo la loro successione cronologica:

a) ordinanza 26-11-1986 (impugnata) con la quale è stata di

sposta l'acquisizione della sentenza/ordinanza emessa dall'#f ficio di Istruzione di Palermo in data 8-11-1985 nel procedi mento penale a carico di ABATE Giovanni + 744 e, inoltre, del le dichiarazioni rese nel medesimo giudizio da Buscetta Tom maso e Contorno Salvatore - con il verbale di confronto tra i predetti e Giuseppe Calò-nonchè della sentenza/ordinanza dello stesso Ufficio di Istruzione di Palermo nel procedime<u>n</u>

n.2284/86 contro ABDEL Afifi Azizi + 91 (c.d.processo parallelo).

Con la predetta ordinanza la Corte rigettava la richiesta, for mulata dalla difesa degli imputati, di acquisire altri atti, secondo la Corte indicati specificamente, ma prodotti/in forma irrituale.

ntegrezione opposito

b) ordinanza 17-2-1987 con la quale è stata disposta l'acqui

sizione di copia degli interrogatori resi dal Ghassan e da

Leonardo La Grassa al G.I. di Palermo nel citato processo con tro Abdel Afifi Azizi + 91, nonchè di quelli del medesimo Ghassan,

raccolti in data 12 e 13 febbraio 1987 dal G.I. presso il

Tribunale di Caltanissetta dr. Lo Curto, concernenti le motiva

zioni rese in ordine ad una missiva datata 10-1-1987 avente ad da parte del Ghassan

oggetto la ritrattazione/delle precedenti dichiarazioni.

Con lo stesso provvedimento venivano sollecitate informazio ni circa un tentativo di avvelemmento del cibo denunciato dal Chassan siccome avvenuto all'interno della Casa circondaria le di Ancona il 26-5-1986.

- c) interrogatorio di Scarpisi e di Rabito (udienza del 23-2-1987) e richiesta di trasmissione dell'esito delle indagini patrimoniali nei confronti dei medesimi.
- d) interrogatorio di Michele Greco, arrestato "medio tempore".
- e) ordinanza del 25-2-1987, con la quale veniva disposta la materiale acquisizione degli atti processuali richiesti in da ta 23-2-1987 ivi compresa la copia dell'assegno dell'importo di L. 28 milioni enesso da Sanchez Stefano (cognato di Ra

bito) all'ordine di Priolo Giorgio, nonchè le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore nel corso del la istruttoria del procedimento contro Abate ed altri (maxi processo).

- f) interrogatorio di Ghassan ai sensi dell'art. 348 bis C.

 P.P. nonchè allegazione di una nota dell'avv. Limuti, innan

 zi al quale il Ghassan aveva reso le dichiarazioni di cui
 al verbale esteso dal G.I. dr. Lo Curto in data 13-2-1987,

 e di una lettera diretta dal medesimo imputato all'avv. Lo

 Presti il 29-1-1986.
- g) interrogatorio ulteriore del Chassan ed allegazione agli atti della sentenza emessa il 9-4-1985 dal Tribunale di Cal tanissetta nei confronti dell'agente di custodia Bartoli Ca logero con la quale il predetto è stato condannato alla pe na di anni tre di reclusione e lire l'milione di multa per il delitto di cui all'art. 319 C.P.
- h) ordinanza 3-3-1987 ammissiva della deposizione testimonia le di Priolo Giorgio e Sanchez Stefano con particolare rife rimento alle indagini sul citato assegno dell'importo di li re 28 milioni ed al rapporto esistente tra i predetti e Greco Salvatore. Con lo stesso provvedimento venivano sollecita te specifiche informazioni in ordine agli episodi di minac cia cui il Chassan sarebbe stato sottoposto all'interno degli istituti di pena di Ancona, Milano e Termini Imerese.
- i) audizione di Priolo Giorgio e di Sanchez Stefano.

- Kenneths

CASSA ...

sa l'audizione di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore in U.S.A.—sollecitata dalla difesa di parte civile — e riget tata l'istanza formulata nell'interesse dei fratelli Greco con la quale, da un lato ci si opponeva alla predetta audizione e, dall'altro, si richiedeva in via subordinata che fos sero escussi anche La Porta Paolo, nonchè gli agenti F.B.I. William Kean e Frank Panessa con particolare riferimento alle circostanze che avrebbero confortato l'esistenza della c.d. "pista americana".

Nel disporre l'allegazione di copie di sommarie informazioni rese dai predetti agenti federali a New York, la Corte di Cata nia respingeva anche l'altra richiesta della difesa di escus sione del teste Gasparini Francesco e di allegazione delle dichiarazioni dello stesso raccolte dal G.I. di Palermo dal cui contenuto emergerebbe che il "grande capo della mafia di Palermo era Rosario Riccobono".

mini perl'assunzione a New York degli interrogatori di Buscet ta Tommaso e di Contorno Salvatore e si rigettava nuovamente - siccome ritenuta non pertinente e non conducente - l'audizione di la Porta Paolo, William Kean e Frank Panessa, solleci tata in modo espresso dalla difesa dei fratelli Greco anche con apposita nota illustrativa (impugnata). In pari data si acquisivano agli atti gli interrogatori resi da Buscetta e

da Contorno nel corso dell'istruttoria del processo contro

Abate ed altri - richiesti con ordinanza del 25-2-1987 - non

chè copia dell'interrogatorio reso da Ghassan al Procuratore

della Repubblica di Termini Imerese ed una nota della Procu

ra della Repubblica di Milano in risposta ai chiarimenti sol

lecitati dalla Corte di Assise di Catania il 3-3-1987.

- n) 22-3-1987 assunzione, a New York, dell'interrogatorio di Buscetta e di Contorno.
- o) 1-4-1987 acquisizione di atti vari concernenti indagini giudiziarie in corso per minacce ricevute da Chassan allo interno di istituti penitenziari, sollecitati con precedenti provvedimenti.
- p) 7-4-1987 acquisizione al processo, con formale ordinanza, degli interrogatori di Busoetta e Contorno raccolti a New York dalla 2º sezione della Corte di Assise di Palermo il 21 marzo 1987 (come da provvedimento del 9-3-1987).
- q) 16-4-1987 interrogatorio di La Grassa Leonardo e confron
 to dello stesso con Ghassan: rinuncia, da parte della difesa
 dei fratelli Greco all'audizione del teste Catania Lorenzo
 a suo tempo detenuto con il Ghassan a Vercelli e, in quanto tale,
 indicato in precedenza quale destinatario di confidenze al

attuali imputati, in ordine all'avvenuta
le accuse mosse agli/strage. (all. nota Casa circon. di Vercelli)

r) 27-4-1987 rinuncia da parte della difesa di tutti gli

dei testi
imputati all'escussione / Asero Tuccio e Cuscunà Salvatore

accentare la veridicità della
sollecitata in precedenza al fine specifico di/circostanza

fembe this

At provide approvate

- indicata nel corso della deposizione/da Epaminonda Aninnanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta il 26-4-1985 gelo/- secondo la quale i fratelli Greco avrebbero pensato in un primo tempo alla fisica eliminazione di la Grassa Leo nardo sospettandolo, siccome ancora non arrestato, di essere un delatore sui fatti concernenti la strage.

- (intervento delle parti civili).
- toria del P.G. ed istanza dell'avv. Lo Presti difensore dei fratelli Greco di riapertura del dibattimento per una nuova escussione di tutti i pubblici ufficiali sentiti nelle precedenti fasi, accusati dal P.G. e dalle parti civili di es sere inaffidabili: il tutto, quanto meno, con riferimento al dr. Antonio De Luca.
- te l'escussione del maggiore dei C.C. Coco comandante il reparto antidroga di Palermo all'epoca dei fatti con rife rimento ulteriore al principio espresso dalla sentenza di an nullamento circa la necessità di procedere alla comparazione tra il contenuto delle telefonate registrate dal dr.De Luca e le dichiarazioni integratrici dello stesso e del dr.La Corte. Ordinanza in pari data di rigetto di tutte le richieste (impugnata)
- v) acquisizione in data <u>17-6-1987</u> della lettera inviata da

 Ghassan il 9 giugno s.a. diretta al giudice di sorveglianza 000580

dr.Bongiorno di Caltanissetta - nella quale si dichiarava che tutti gli imputati sono estranei alla strage, anzi "sono inno centi".

- z) Istanza dell'avv. to Mammana di riapertura del dibattimen to per richiedere chiarimenti al Chassan in ordine al contenu to della citata missiva ed ordinanza 18-6-1987 di reiezio ne della stessa-con deduzioni scritte a verbale del P.G.
- ta da Ghassan dalla Casa circondariale di S.Cataldo in data

 24-6-1987 nella quale si ribadisce che la precedente ritratta

 zione non era motivata da maltrattamenti o da "ingiustizie"

 riservando in prosieguo altra "rivelazione" per "la strage di

 Chinnici".
- y) ordinanza 26-6-1987 con la quale, ai sensi dell'art. 469

 C.P.P., ritenuta necessaria l'audizione del Ghassan a seguito

 della comunicazione precedente, veniva disposto l'accompagna

 mento del predetto in aula "fissando a tal fine l'udienza

 del 27-6-1987.
- w) acquisizione agli atti di altra dichiarazione di Ghassan datata 27-6-1987 con la quale lo stesso affermava di non essere in grado di presenziare al giudizio, si doleva di essere stato assegnato ad un Manicomio giudiziario (quello di Barcel lona), sollecitava di nuovo l'immediato træferimento in altro Istituto e concludeva scrivendo: "non costringe temi a venire perchè sarà inutile. Frima fatemi trasferire, poi si vedrà".

Ordinanza in pari data (impugnata), con la quale la Corte di Assise di Catania revocava il provvedimento adottato il 26-6-1987 ritenendo essere venuto meno il presupposto dell'ele mento di novità -"altra rivelazione per la strage Chinnici" - la cui prospettazione da parte del Ghassan, in una alla volontà di esteriorizzarla, era stata posta a base della deci sione.

10)

Il procedimento veniva definito con sentenza in data 1 luglio 1987 con la quale, in parziale riforma della decisione emessa il 24-7-1984 dalla Corte di Assise di Caltanissetta:

a) veniva affermata la responsabilità di Scarpisi Pietro e

di Rabito Vincenzo in ordine al delitto di cui all'art.422

C.P. - così qualificata l'originaria imputazione di cui alla

lettora "G" della rubrica - nonchè per tutti gli altri reati

loro ascritti, assorbiti i reati di omicidio e di lesioni per sonali in quello di strage e qualificata l'originaria imputa

zione di cui alla lettera "N" della rubrica come associazio

ne per delinquere di tipo mafioso ex art.416bis C.P., esclu

sa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15-12-1979 n.625 per

tutti i reati e ritenuta la continuazione. Veniva inflitta ai

predetti la condanna ad anni 22 di reclusione e lire 2 milio

ni di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti

generiche, dichiarate prevalenti su tutte le contestate aggra

vanti.

p) si confermava nel resto l'impugnata sentenza nei confronti

di Greco Michele e Greco Salvatore, condannando i predetti anche alla pena di lire 3 milioni di multa (con riferimento alle imputazioni di cui ai capi a),b),c),e) ed f) della rubri ca) ed operando anche nei loro confronti le diverse qualifi cazioni ora richiamate.

10/a) Sintesi della sentenza della Corto di Assise di tania.

La decisione del giudice di rinvio, anche ai fini di una mi gliore intelligenza delle complesse censure mosse dalla difesa, può essere divisa in sei distinte parti, concernenti, in misura praticamente identica, i presupposti in fatto del convincimen to della Corte di merito e le specifiche argomentazioni espres se a sostegno dello stesso.

Le prime tre sezioni occupano appunto la ricostruzione degli riguardano avvenimenti, con una puntuale e dettagliata indicazione e/. gli sviluppi delle indagini inizialmente svolte da una plu

ralità di organi di polizia, i successivi accertamenti nonchè le varie acquisizioni in sede processuale:il tutto, con particolare riferimento alle emergenze delle numerosissi me intercettazioni telefoniche ed alle dichiarazioni rese

dagli imputati e dai testi anche nel corso del giudizio di primo grado.

frazionata innanzitutto nelle tre fasi fondamentali nelle

Miovendosi su questa traccia ideale, l'intera vicenda viene

quali la stessa si articolò sotto il profilo.

cronologico, corrispondenti, poi, anche all'instaurarsi dei rap porti tra Chassan, Rabito e Scarpisi ed alla loro evoluzione! In tale prospettiva, la Corte di merito espone i termini essen ziali di tali rapporti, iniziati - secondo le dichiarazioni di Ghassan - nel marzo 1983, in occasione di un viaggio compiuto lal Rabito sull'auto BMW di tale Russo Giuseppe (Pepè Russo, coinvolto nel procedimento c.d. parellelo), viaggio al quale avrebbe partecipato anche tale "Gino" (identificato in Pacifico Calò gero, anche lui imputato nel processo parallelo):in detta oc casione, sull'autostrada Genova/Milano, si sarebbe verificato un incidente al predetto autoveicolo, con successiva necessità di traino in un'autofficina.Il Chassan, secondo quanto da lui esposto, era stato chiamato dal Gino per rilevare il gruppo, mentre trovavasi a Milano. Da questo momento sarebbe inizia ta anche la conoscenza del Rabito da parte del Ghassan e cir ca un mese dopo, quella della Scarpisi, su presentazione del prima. Il Rabito era indicato quale fornitore di eroina nei centri di Genova e di Milano. L'incontro tra i predetti personaggi - l'uno, il Rabito, formal mente interessato alla fabbricazione ed esportazione di sedie. anche in America; l'altro , lo Scarpisi, avente comè obiettivi dichiarati la compravendita di macchine da scrivere e quella di mobili d'ufficio; il terzo, infine, Ghassan, per sua stessa am missione,pacificamente "esperto" nei più svariati traffici internazionali - determinava un'immediata confidenza e l'instau rarsi di una-serie di incontri presto divenuti a carattere con tinuativo: il Ghassan, secondo la versione/costantemente ribadi

ta e sottolineata dai giudici di Catania, era stato sollecitato

000593

u enouds approvats

Jew elle

insurrents

emah Oh

in modo espresso sia dal Rabito che dallo Scarpisi di procu rare loro, in un primo tempo, della morfina base, adducendo dif ficoltà di reperimento di detta sostanza sul mercato di Paler mo a seguito di una pluralità di eventi (rottura dei rapporti tra la "mafia" palermitana ed i "catanesi" - arresto di un ci nese - sequestro di una nave con un notevole quantitativo d‡ comelletine opprovate droga a Suez). Il Ghassan aveva dichiarato la sua - e cioè sin dal marzo 1983 assoluta disponibilità informando contestualmente/il dr.La Cor te del Servizio centrale antidroga al quale/dato comunicazione di tale iniziativa in corso, fornendo anche i numeri telefonici di utenze varie delle quali Rabito e Scarpisi di solito vivano. (casa Rabito, bar Caracas, casa Scarpisi e, in Milano, casa di tale Rosano Salvatore, imputato anch'egli nel processo parallelo). Da questa prima richiesta, la sentenza passa ad esporre la suc cessiva evoluzione della vicenda nel periodo ricompreso 1'8 ed il 25 luglio 1983 e che inizia con una "discesa" di Ghassan in Sicilia - motivata, per dichiarazione dello stesso, dalla necessità di scoprire l'ubicazione di una raffineria di eroina ancora funzionante in tale regione, come da espresso incarico ricevuto dal predetto dr. La Corte - e che ha, come ulteriori elementi di rilievo ai fini processuali, una serie di contatti che sarebbero stati tenuti da Ghassan sia con Rabito che con Scarpisi (9/12 luglio):nel corso di questi, da un lato, il libanese era stato sollecitato anche a forni re armi - per eliminare mafiosi avversari del "clen" dei Greco, cui i due si erano dichiarati appartenenti e per uccidere

CC

magistrati, funzionari di polizia e quant'altri "ficcavano il naso negli affari della mafia " - e, dall'altro, era stato an che prospettato che il generico programma di attentati aveva quali obiettivi, tra gli altri, il prefetto De Francesco ed il giudice Falcone.

Il contenuto di tali specifiche notizie - attinte secondo la versione del Chassan in quel contesto temporale, seppure in momenti ed in occasioni diversi è con la precisazione che i mandanti sia della ricerca delle armi che del programma di attentati erano i fratelli "Greco" - veniva comunicata dal libanese al dr. La Corte il 13 luglio.

Nella stessa giornata il Ghassan era invitato a mettersi im mediatamente in contatto con il dr. De Luca - Capo della Criminalpol per la Sicilia occidentale - con il conseguente in contro del "confidente" e del funzionario la sera stessa del la luglio in Taormina.

L'evoluzione ul teriore della vicenda, sempre nel periodo indicato (8/25 luglio) è caratterizzata - secondo l'esposizione sviluppata nella sentenza impugnata - da una serie di sposta menti del Ghassan, di Rabito e di Scarpisi a Milano e da una serie di incontri, in detta località, in Como ed in Pioltello. In particolare, vi sarebbero state soste, anche prolungate, nella abitazione del già citato Rosano Salvatore che avrebbe offer to in detta occasione al Rabito di acquistare del legname in Calabria da tale Rocco Franzè; il medesimo Rabito e lo Scarpisi

sarebbero stati accompagnati da Ghassan presso la Grassa Leonar do - gestore di un bar in Pioltello - per la vendita di ero<u>i</u> na ed anche per l'acquisto di "armi corte" che lo stesso la Grassa (pure lui coinvolto nel processo parallelo più volte citato) avrebbe assunto l'impegno di far avere direttamente in Sicilia; v'erano stati, infine, due incontri del Ghassan con tale "Pippo" - personaggio appartenentealla stessa organizza zione mafiosa, con posizione sovraordinata rispetto al Rabito ed allo Scarpisi - presentato da quest'ultimo al libanese ed uno -perl'esattezza in data 16 luglio 1983-tra Chassan ed il dr. De Luca, appositamente recatosi in Milano per essere detta gliatamente informato sugli ultimi sviluppi della situazione, ivi compreso l'inserimento nella vicenda del sedicente "Pip La terza ed ultima parte, della lunga esposizione prelimina re della sentenza (26 luglio/3 agosto 1983) sintetizza gli <u>avvenimenti concernenti la notizia relativa all'avvenuta modi</u> ficazione del piano di esecuzione dei programmati attentati - appresa dal Ghassan il giorno 26 dal "Pippo", presentatosi all'appuntamento al posto di Rabito- nonchè agli incontri suc <u>cessivamente verificatisi tra il libanese il Rabito e lo Scar</u> pisi. Particolare rilievo viene dato in proposito alle affermazioni - parlando con lui il 27 luglio del Chassan, secondo il quale il Rabito/avrebbe ammesso di e sere a conoscenza dell'intervenuta variazione del programma

criminoso(attentato da compiere con il metodo palestinese del l'autobomba), nonchè dell'incontro verificatosi il giorno prece

when severe of the dente tra il libanese ed il "Pippo", come tale indicato, perche

con detto nome il personaggio era stato a lui presentato. Al ri

guardo si sottolinea la circostanza relativa alla telefonata fat ta in quel contesto di tempo da Rabito a Scarpisi presso il bar "Strams"di Palermo, per avere conferma che il "Pippo"era la stes sa persona presentata al Chassan a Milano e che in realtà si chia mava "Michele"con la precisazione, per la prima volta, che trattava si di persona importante nell'ambito "dell'organizzazione dei Greco." Questa sezione a carattere ricognitivo - avente ad oggetto

sostanzialmente le acquisizioni e risultanze proprie della

fase istruttoria e del giudizio di primo grado - ziporta, poi,

quali riferimenti formanti oggetto ____di specifica valuta

zione, i successivi incontri del 29 luglio tra Chassan e Ra

bito, il contenuto delle telefonate avvenute in quei giorni

tra il libanese ed il dr. De Luca - ivi compresa quella rela

tiva alla comunicazione dell'avvenuto attentato - e, infine,

le dichiarazioni rese, sempre da Ghassan, circa la visita al

medesimo fatta de Rabito e Scarpisi il 1º agosto in Taormina,

mentre gli stessi erano di transito per recarsi in Calabria

- ad acquistare del legname da Rocco Franzè (cognato di Rosa

no Salvatore) secondo la versione dagli stessi fornita -

a regolare invece il pagamento di una partita di droga dello

importo di 25 milioni di lire con il Rosano, secondo la ripe

tuta tesi del Ghassan.

In detta occasione, commentando gli avvenimenti del 29 luglio,

i predetti avrebbero esternato il loro vivo compiacimento per

000597

ampliotica opposita



quanto era avvenuto.

L'esposizione delle premesse in fatto, nel richiamare poi le vicende processuali sino alla pronuncia di annullamento di questa Corte del 3-6-1986, si articola ancora - da un lato - nella dettagliata indicazione della documentazione nuova acqui sita in fase di rinvio (ivi compresa quella relativa alle in dagini patrimoniali disposte su Rabito e Scarpisi ed ai chia rimenti richiesti in ordine alle minacce ed ai tentativi di avvelenamento cui sarebbe stato oggetto il Ghassan durante la sua permanenza in Istituti di pena di località diverse) e - dall'altro - nella sintesi delle dichiarazioni rese inman zi ai giudici di rinvio da Rabito, Scarpisi, Ghassan e Greco Michele (nel frattempo arrestato), nonchè da Sanchez e Priclo (sulla vicenda concernente l'assegno dell'importo di lire 28 milioni intestato al secondo e risultato emesso a richiesta e con denaro di Greco Salvatore).

Lember 24

La parte finale viene quindi dedicata a riassumere il contenuto delle dichiarazioni rese in U.S.A. da Buscetta e Contorno, a quelle di la Grassa Leonardo e, da ultimo, all'esito del confronto disposto in aula tra il predetto ed il Ghassan.

Come accennato in precedenza, anche la parte motiva della de cisione impugnata può essere suddivisa - idealmente - in tre sezioni.

Una prima, a carattere generale, nella quale vengono sottopo ste ad analisi - ed a successivi riscontri ed osservazioni -

le emergenze processuali di maggior spessore e rilievo, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassa zione con la sentenza di annullamento in tema di "chiamata di correc",previa sottolineatura - da un lato - che l'esatta valutazione degli elementi di prova non poteva essere effet tuata se non attraverso un esame . integrale ed organic: di tutti i dati acquisiti agli atti (conversazioni telefoniche dichiarazioni di Ghassan etc.) e - dall'altro - che nel no stro sistema processuale "la forza probante degli indizi... mer ciò che si riferisce alla formazione del libero convinci mento del giudice, è uguale a quella di ogni altro elemento di prova":nel senso che la legge "non distingue tra indizi e prove dirette, tanto è vero che l'art. 378 e l'art. 479 C.P. P. parlano di prove in senso generico, includendo in esse tan to le prove dirette, quanto le prove indirette." Il tutto, senza escludere che, quanto alla c.d. "chiamata di correo", si impone l'obbligo di sottoporre a valutazione cri tica positiva la credibilità soggettiva del "confidente" e, inoltre, che l'indagine da svolgersi va indirizzata a verif care, nella sua concretezza, la credibilità oggettiva della "chiamata di correo". (pagg.73 segg. sentenza impugnata). Le altre due parti, poi, affrontano in modo specifico i profi li della ritenuta responsabilità personale dei fratelli <u>Ki</u> chele e Salvatore Greco, nonchè di Rabito e di Scarpisi, con particolare riferimento a ciò che concerne il loro coinvol

gimento anche nel delitto di strage ascritto ai primi due

imputati, nella qualità di mandanti.

ulgreries epprovote

42

A tal fine, como meglio verrà precisato oltre, viene messa in ri lievo tutta una serie di elementi, desunti: dalle accuse mosse dal Chassan e ribadite in modo fermo e costante; dall'attivi tà istruttoria, svolta dal dr. Chinnici, diretta negli ultimi tempi a coordinare personalmente le indagini in corso quanto. ai più gravi delitti di stampo mafioso- attività indicata come causale della strage; dal comportamento di Rabito e Scarpisi, di mostrante il loro totale coinvolgimento nei fatti denunciati. Nel pervenire a queste conclusioni, la Corte di Catania esclu de qualsiasi valore all'ipotesi di una "pista alternativa", sia riferita alla possibilità che l'omicidio di Chinnici trovasse la sua causale in iniziative prese dal predetto ma gistrato nei confronti dei cugini Ignazio e Nino Salvo (ogget to anch'essi di indagini giudiziarie nell'ambito delle attivi tà illecite attribuite alle organizzazioni mafiose), sia se posta in relazione alle dichiarazioni rese in America da La Porta Paolo (c.d.pista americana): →è stata ritenuță insussistente qualsiasi preclusione o ostacolo al giudizio con par ticolare riferimento all'avvenuto proscioglimento degli attua li imputati (nonchè del La Grassa e del Ghassan) dai delitti di detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali-contestati ai predetti ai capi 74 e 75 del procedimento contro Abdel Azizi Afifi + 91 (c.d. proces so parallelo)-e ciò in relazione alla corrispondente pronun cia contenuta nella sentenza/ordinanza del G.I. di Palermo in data 16-8-1986. Al riguardo, la Corte di Cetania ha espresso l'avviso che i predetti fatti fossero sostanzialmente diversi da quelli ad debitati nel presente processo (fabbricazione di un ordigno esplosivo, caricamento dello stesso su di un'autove ttura con esplosione del veicolo) e, comunque, che ai sensi dell'art. 402

35/ Liutzp-ezione opponovoke

Camp

C.F.F. non era dato riconoscere alle sentenze istruttorie di proscioglimento autorità di cosa giudicata ,essendo riferibi le quest'ultima - in senso formale e proprio - solo alle deci sioni definitive pronunciate a seguito di giudizio di merito.

10/c) Per ciò che si riferisce, poi, all'affermazione di responsabili tà nei confronti di tutti gli imputati è necessario precisare le linee alle quali si è attenuta la sentenza impugnata per esprimere le ragioni del

elletine oppositi

proprio convincimento..

COMIN

La Corte di Assise di Catania ha innanzitutto esposto-attra

verso il vaglio dell'intera vicenda nell'arco di tempo che

marzo
va dal febbraio/ai primi di agosto del 1983-le ragioni sulla

Active approvata

verso il vaglio dell'intera vicenda nell'arco di tempo che
marzo
va dal febbraio/ai primi di agosto del 1983-le ragioni sulla
cui base sono state ritemute pienamente attendibili le dichia
razioni di Ghassan, anche oggettivamente rispondenti
alla realtà dei fatti.

Ha imputato eventuali discrepanze ______alla stessa esistenza di una pluralità di deposizioni del libanese _____ed a volte anche a confusione giustificabile con il passag gio del tempo - dando credito al Ghassan anche lì dove, nei di lui confronti, erano state prospettate alcune perplessità da parte di funzionari addetti alle indagini, specificamente sentiti in qualità di testimoni.

lla ricostruzione degli avvenimenti ha seguito, poi, come da enunciazione chiaramente espressa sin dall'inizio, la falsari ga delle argomentazioni sviluppate dal P.C. presso quella Cor te depositate per iscritto in copie messe a disposizione an che della difesa, ed articolate con riscontri sistematici aven ti ad oggetto l'esame delle numerosissime conversazioni tele foniche - ritualmente intercettate - le dichiarazioni degli imputati e le deposizioni testimoniali. L'analisi e le valutazioni a carattere generale - a riscontro cioè dei vari episodi storicamente rilevanti, comprovanti, ad avviso del giudice di merito, l'accennata credibilità e la veridicità delle rivelazioni confidenziali di Ghassan - hanno investito in particolari i seguenti profili: a) origine del rapporto Ghassan/Rabito/Scarpisi - con riferi mento ai contatti avuti con Russo Giuseppe e Pacifico Caloge ro alla luce anche delle indagini svolte in sede di polizia giudiziaria (Gruppo antidroga C.C. di Milano, dr. La Corte, Nui pleo di P.G. di Caltanissetta, Questura di Palermo, nota in da ta 15.4.1984 del Commissario Cassarà, Nucleo di P.G. di Genova); b) sviluppo del rapporto predetto sino al 1º agosto 1983 con specifico riferimento al traffico di droga enche a livello internazionale (dichiarazioni del dr. La Corte, del dr. Sabati: no, nonchè del dr. De Luca, con valutazioni analitiche in ordi ne alle intercettazioni telefoniche disposte dalla Squadra Mobile di Palermo sin dall'aprile 1983 sulle utenze già indi

cate dal Ghassan al dr. La Corte, avuto riguardo alle vicende della fornitura di morfina base nel palermitano a seguito dello smantellamento di alcune raffinerie, alla modificazione dei rapporti tra "catanesi e palermitani" per effetto dello arresto di Mutolo Gaspare, avvenuto nel giugno 1982, all'arre sto in BangKok del trafficante cinese Koh Bak Kin e, infine all'eseguito sequestro di un carico notevole di eroina su di una nave ancorata a Suez); c) ricostruzione degli avvenimenti svoltisi in Palermo, Mondel lo e Taormina dall'8 al 13 luglio a seguito della "discesa" di Ghassan in Sicilia - sollecitata a suo dire dal Rabito con particolare riferimento ad alcuni dati oggetto di contra stanti valutazioni o addirittura contestati nel loro effetti vo verificarsi (arrivo a Falermo la sera dell'8 luglio; sosta all'Hotel Conchiglia d'Oro; dichiarazioni della teste Hermans Genovese Irene, gestore del predetto hotel; telefonate, in nume ro di 6, tra Chassan e l'utenza di Rabito in data 9 luglio: utilizzazione, per la prima volta, del recapito telefonico del bar Strauss, a richiesta di Ghassan; trasferimento del libane se dal"Conchiglia d'6ro" all'Hotel Zagarella il 10 luglio ad compagnato da Rabito e da Scarpisi; avvenimenti riferiti alla sera precedente - 9 luglio - relativi ad una cena in pizzeria a Mondello, al sopraggiungere in tale occasione dello Scarpisi con notevole ritardo, imputato alle difficoltà incontrate in un'operazione di spostamento di un latitante, disturbata dalla

Polizia c, infine, alla presenza, nell'accennata occasione, di un personaggio indicato come "fratello di quello della raffi neria viaggio di Rabito, in auto con Ghassan sino a Taormina il 12 luglio e sosta dei predetti all'Hotel Holiday Inn, sem _con pernottamento clandestino "del pre di Taormina._ Rabito-in tale occasioneprimo nella stessa stanza del secondo e dichiarazioni di/ propria circa la/appartenza alla "famiglia" dei Greco con la precisa zione ed anticipazione che i predetti - anche a seguito della emissione dei mandati di cattura recentemente spediti e di cui a notizie apparse in pari data su di un giornale isolaro - si sentivano "in merda" ed intendevano reagire con gesti clamorosi contro tutti quelli che ficcavano il naso negli af fari della mafia; sollecitazione, atal fine, del reperimento di armi, da usare anche per le lotte interne; indicazione del pre fetto De Francesco e del giudice Falcone come probabili obiet tivi dei programmati attentati; riferimento al blocco dei beni dei Greco, disposto negli ultimi tempi su specifica inziativa dell'Autorità di Polizia; riferimento erroneo a "Totò Greco", detto"l'ingegnere" quale terza persom'di spicco"destinataria dei mandati di cattura emessi in occasione dell'omicidio del generale Dalla Chiesa; telefonate del 13 luglio tra Chas san ed il dr. La Corte e tra il primo ed il dr. De Luca, aventi ad oggetto le circostanze apprese dal libanese il 12 luglio con conseguente incontro di De Luca e Ghassan la sera stessa del giorno 13, in Taormina.

approvate-

James 14

corusious approvate

000604

TO STATE OF

<u>d</u>) avvenimenti verificatisi in Milano e località limitrofe delle dal 14 al 24 luglio 1983 (analisi/telefonate tra Ghassan e De Luca; incontro tra gli stessi in Milano il 16 luglio; solle citazioni del libanese al fine di far eseguire pedinamenti e riprese fotografiche; intercettazioni telefoniche sull'uten za di Rosano Salvatore in data 17,18 e 19 luglio; spostamenti di Ghassan a Como ed a Pioltello ed ammissioni di Rabito di essersi recato ivi in compagnia di Scarpisi e del liba nese; contatti con La Grassa Leonardo per il reperimento di armi e la vendita di eroina; prima comparsa del "Michele" nel corso di una conversazione telefonica intercettata alle ore 19.21' del 18 luglio sull'utenza di casa Rosano e successivo incontro del predetto - secondo le affermazioni del Ghassan - con quest'ultimo; analisi delle telefonate tra il 19 ed il 22 luglio con riferimenti a trattative con tale "Nardo", ad con il predetto "Nardo" e con altri personaggi non identificati incontri separati dello Scarpisi in Milano/ed alle informa zioni in più riprese fornite dal Ghassan al dr. De Luca; coor dinamento tra gli elementi desumibili dai dati che precedono ed il risultato delle indagini specificamente svolte dal Nui cleo di polizia giudiziaria e dalla Questura di Trapani, nonchè dall'Arma dei C.C. di Caltanissetta, circa la persona lità del la Grassa Leonardo ed i suoi spostamenti, anche ospe dalieri, tra Cernusco - 16 luglio - e Trapani - 27 luglio). e) rientro di Ghassan in Sicilia,a Taormina, ed analisi dei

successivi sviluppi, dall' annuncio del cambiamento di program

the jack ar epprovite

na circa gli at entati da parte del "Pippo Kichele" al verifi carsi della strage, sino all'arresto del Ghassan in data 3 ago sto, su specifica disposizione impartita dal prefetto De Fran cesco:il tutto, con particolare riferimento al contenuto di nu merose telefonate, avvenute su utenze diverse, tra il libanese ed il Rabito, nonchè alle conversazioni - con lo stesso mezzo - tra Chassan ed il dr. De Luca. f) valutazioni circa le "ritrattazioni" fatte pervenire in più occasioni alla Corte di merito di Catania, previa identif cazione dei moventi posti a base delle stesse, sopratutto avu to riguardo a quella spedita il 24-6-1987 da S.Cataldo. Quanto alla responsabilità personale dei fratelli Michele e Salvatore Greco, la sentenza impugnata la fa risalire, con carat tere di certezza, alla ritemuta veridicità delle varie dichia razioni rese dal Ghassan al dr. De Luca, ed aventi ad oggetto in modo specifico l'indicazione dei predetti quali vertici del la più potente famiglia mafiosa, ed in quanto tali determina ti a dare vita ad atti clamorosi per dimostrare la loro persisten te capacità operativa, anche a seguito di una serie di iniziati ve giudiziarie dirette nei loro confronti:tra queste,in parti colare, l'emissione dei mandati di cattura per il delitto Dalla Chiesa e l'adozione di provvedimenti di sequestro dei depositi bancari, estesi anche alle rispettive mogli. A riscontro, vengono poi indicati i riferimenti forniti dallo

stesso dr. De Luca con la cronistoria, esposta in dettaglio, del

000606

le vicende interne delle "famiglie mafiose" - dall'omicidio di Stefano Bontade in poi - l'indicazione dei collegamenti dei Greco con il gruppo dei Santapaola a Catania, nonchè le precise dichiarazioni di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno. In tale quadro, assumono un'importanza determinante anche i da ti forniti dal predetto funzionario di polizia nella sua depo sizione dell'8 marzo 1984 a proposito della personalità di Ra bito e di Scarpisi, entrambi di modeste possibilità economiche, ripetutamente implicati in traffici di droga (Rabito con Tom maso Buscetta, i fratelli Cavallaro e Spadaro Tommaso - Scarpi si,a sua volta, con Conti Prencesco Paolo, sia arrestato per as sociazione a delinquere di cui all'art.75 legge n.685/1975 legato ai Vernengo che gestivano alcune raffinerie di morfina "base"): da tali elementi, infatti, secondo la Corte di Cata nia, si trarrebbe un valido riscontro del loro effettivo inse rimento in un'associazione a delinquere di "stampo mafioso" ed in particolare in quell'organizzázione facente capo ai fra telli Greco, l'unica, in quel momento, evente interesse a commis sionare la ricerca di armi ed a programmare una serie di atten tati, dovendo confermare l'acquisito ruolo di gruppo mafioso più potente. L'identificazione di detta associazione con quella dei citati imputati e la coincidenza di questi ultimi con i mandanti del la strage, trova poi un'ul teriore riscontro nell'esistenza di un'imponente causale, evidenziata dalle preesistenti preoccupa zioni espresse dal dr. Chinnici per le minacce di morte fatte gli pervenire nei modi più disparati a causa delle indagini che lo stesso coordinava personalmente, ed in parte svoigeva di persona, nell'ambito delle istruttorie concernenti il fene meno mafioso. Vengono indicato a tal fino, in ordino cronologico, le iniciati ve giudiziarie di maggiore spessore ed incidenza, coinvolgenti in prima persona anche i fratelli Greco:rapporto e procedimen to c.d. dei "161"; ordine di cattura per 416 e 75 del 26-7-1982; mandato di cattura n. 343 del 17-8-1982 per 416 e 75; ordi ne di cattura del 9- 12-1982 per truffa e corruzione, mandat di cattura per art.75, poi incluso nel processo dei "161"; se questro dei beni, in data 14/5 e 24/6/1983; mandato di cattura per il delitto Dalla Chiesa del 9 luglio 1983. Quali ulteriori argomentazioni a sostegno della riconducibil<u>i</u> tà dell'iniziativa di effettuare degli attentati ai fratell 000607

Creco, la sentenza riporta quindi in sintesi, le dichiarazioni rese da Angelo Epaminonda al G.I. di Palermo il 15-2-1985 confermate in giudizio - secondo le quali il medesimo aveva appreso di un progetto dei predetti imputati per uccidere in quanto La Grassa Leonardo / sospettato di essere un delatore, per essere l'unico, ancora libero, dopo l'inizio delle indagini sul la strage - e quelle di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contor no, rese anche innanzi agli stessi giudici di Catania. Anche qui viene messo in evidenza il ruolo assunto dal 1978 in poi da Michele Creco, quello di "consigliere", conferito al Salvatore nel 1980 e lo schema verticistico delle organizzazio ni mafiose, accentuatosi proprio a seguito delle sanguinose lot te scatenatesi tra le varie"cosche" perassumere, in un al predo minio sulle altre, quello delle attività facenti capo alle stesse. 11/A)L'ultima analisi si riferisce al ritenuto coinvolgimento di Rabito e di Scarpisi anche nel delitto di strage. Al riguardo la sentenza afferma che gli stessi avevano dato la loro piena ed incondizionata adesione alla "cosca" alla quale appartenevano, assumendo sicuramente compiti propedeutici, consi stenti nella ricerca di armi:il tutto, agendo in modo attivo, per assecondare l'attuazione del programma criminoso. Sotto tale profilo, ad avviso dei giudici di merito, appare del tutto irrilevante la circostanza che l'attentato sia stato poi eseguito secondo modalità diverse da quelle prospettate all ini zio, così pure che, ad un certo punto, vi sia stato l'inserimento 000608



di una terza persona:il non identificato "Michele". A prescindere, infatti, dal rilievo che vi sarebbe in atti la prova - desunta da intercettazioni telefoniche e dall'esito del confronto tra Chassan e Lo Grassa - della presa di contat to tra Rabito, Scarpisi e lo stesso La Grassa per il reperimento di armi, nonchè della/successiva ricerca ad opera dei predetti anche dopo il contatto realizzato con il libanese; senza infor mare quest'ultimo, è certo il compimento di atti finalizzati alla realizzazione di uno specifico programma di attentati. In tal senso, le varie azioni devono essere considerate come legate finalisticamente all'intera progettazione e, quali par ti di un tutto unitario, legate all'evento da un evidente nes so di causalità. L'adesione al piano criminoso- preventivamente ed incondiziona tamente accettato negli scopi nelle motivazioni e nei possibi li obiettivi destinatari - così come il legame con i mandantitroverebbero un ul teriore conferma, seppure indiretta, nel compia cimento esternato da Rabito e Scarpisi il la agosto con Ghassan je nelle contrastanti dichiarazioni dagli stessi rese in sede giudiziaria, sia circa l'attività svolta a Palermo in coinci denza con l'attuazione dell'attentato, che in ordine al succes sivo comportamento, tenuto subito dopo i tragici fatti e sino all'organizzazione del viaggio intrapreso in Calabria. senza. una motivazione accettabile. 000609 Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati, depositando, nei termini di legge, motivi estremamente articolati e complessi, con i quali vengono spe cificamente sottoposte a vaglio critico ed a censure "mirate" gran parte delle argomentazioni poste a sostegno della deci sione impugnata.

12/a) Nell'interesse di Rabito Vincenzo l'avv. to Vittorio Mammana ha dedotto, in via generale:

a/l : il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddit toria;

a/2: l'esame incomple to e parziale delle risultanze proces suali;

a/3 : il mancato esame "d"insieme" di tutte le emergenze ed acquisizioni;

a/4: l'inosservanza ed il mancato rispetto delle indicazio

ni - di fatto e di diritto - espresse dalla Corte di

Cassazione con la sentenza di annullamento.

In via particolare e,quindí, di specificazione, le singole cen sure possono essere così individuate, nell'ordine originario di esposizione:

aa): mancata analisi delle singole dichiarazioni rese sponta
neamente dal Ghassan che avrebbe dovuto essere fattaad avviso delle difesa - attraverso un loro esame integrale,
tenuto conto di ogni doglianza o contraddizione rilevata,e,
infine, di una loro valorizzazione unitaria.

000610

Rispetto a tale prospettazione, invece, la sentenza impugnata avrebbe compiuto un'opera di "spigolatura", extrapolando ora una frase, ora un concetto, ora, ancora, una circostanza: il tutto, utilizzando le varie dichiarazioni del libanese.

Si è compiuta, così, un'opera di "collage", avente ad oggetto dichiarazioni rese in varie udienze ed a mesi di distanza l'una dall'altra che - in quanto tendente a proporre un qua dro univoco e ben cocrdinato - si è tradotta in un travisamen to di fatto.

La Corte di Catania avrebbe dovuto esplicitare infatti quali dichiarazioni contrastanti andava ad utilizzare e quali, inve ce, intendeva scartare: motivando espressamente sui criteri e sulle ragioni delle singole scelte.

ab) : La motivazione sombra ignorare le precise indicazioni

fornite nella sentenza di rinvio, da pag. 96 alla fine e, in particolare, da pag. 105 a 109.

In tal senso e sotto tale profilo, la Corte di Catania ha re cepito l'ultima osservazione della Suprema Corte (pag.116)

- concernente la libertà, riconosciuta al giudice di rinvio, di rivalutare ogni risultanza "senza alcun vincolo metodolo gico", con il solo limite del principio di diritto ribadito in tema di chiamata di correo - ritenendosi autorizzata a dimenticare che doveva confrontarsi con tutte le doglianze mosse nei motivi di appello.

In particolare, si deduce che i giudici di Catania avrebbero

dimenticato quanto messo in evidenza nella sentenza di an nullamento a pag. 100, sulla valenza obiettiva delle dichiara zioni di Ghassan, siccome provenienti da un confidente di po lizia, colpito da due mandati di cattura, che cercava di barat tare notizie di cui asseriva essere possessore con la revoca dei provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti. Nessuna analisi, invece, risulta compiuta sul punto, come pure non si è tenuto conto dell'avvertimento formulato dalla Cor te di Cassazione in ordine al contenuto della presunta dichiarazione che Rabito avrebbe fatto il 13 luglio circa l'annuncio della strage e la propria appartenenza ad un'organizza zione mafiosa. E infatti, la sentenza di rinvio aveva sottoli neato che "tale dichiarazione doveva essere valutata nel suo contenuto di verosimiglianza, sulla base dei criteri propri della chiamata di correo, quale confessione del Rabito, riferi ta al libanese.

Nei motivi di appello, ora, si era messa in evidenza l'invero simiglianza di tale racconto che il Rabito avrebbe fatto ed era stato espressamente sollecitato l'esame di detto profilo: ma il giudice di merito ha ignorato la problematica.

si adeguare alle indicazioni fornite dalla Corte di Cas sazione circa la necessità di "riscontrare la chiamata di correo con elementi oggettivi ad essa estrinseci" ma,a pagg.

Sunter the

delle stesse dichiarazioni del Ghassan, ivi poi identificando

E ciò, disattendendo quanto precisato nella richiamata senten za (pagg.115 segg.) circa l'inutilità di una siffatta ricer ca, in quanto tesa a "verificare l'attendibilità in astratto di un confidente di quello spessore" e dimenticando la criti ca, apertamente espressa, circa il metodo usato dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, consistente nel ritenere fatti certi altrettante dichiarazioni di Ghassan (pag.106), la cui verosimiglianza e attendibilità dovevano essere verificate attraverso precisi riscontri, quali la loro integrazio ne "con le testimonianze ("de relato, o dirette) dei vari fun zionari di Polizia venuti a contatto con il libanese" (senten za Cassazione pag.100).

La sentenza di Catania non ha tenuto conto di tutto ciò e si è nuovamente soffermata e,quindi,limitata,a dimostrare l'attendibilità in astratto del libanese.

ad): A prescindere dal rilievo secondo il quale "riscontri parziali non determinano la verosimiglianza e l'atten dibilità di tutte le altre dichiarazioni prive dei predetti", va sottolineato che la decisione dei giudici di merito non ha risposto alla censura mossa con gli originali motivi di ap pello (pag.2 motivi Rabito), secondo i quali, a dimostrare l'at tendibilità di tutto quello che era stato affermato dal Ghas san, era necessario provare che effettivamente i Greco era

no i mandanti della strage, sulla cui fase preparatoria si so no inseriti Rabito e Scarpisi.

Le proposizioni da verificare erano pertanto le seguenti:

1^ - essere vero che il 12 luglio Rabito "confesso" la sua ap
partenenza ad una cosca mafiosa facente capo ai Greco;
2^ - che egli ebbe a ri e are i progetti di un attentato con
tro De Francesco, Falcone e quanti altri si occupavano di lotta
alla "mafia";

3^ - che Rabito era alla ricerca di armi - leggere e pesantinonchè di morfina base e che esse o parti di esse furono rin
venute;

4^ - che dopo il 26 luglio, data della notizia ricevuta da Chassan ad opera del fantomatico "Michele"circa l'attentato da realizzarsi con "l'autobomba", il Rabito si sia mostrato concretamente a conoscenza del programma e che vi abbia aderito;

5^ - che il Rabito fosse inserito nel traffico della droga;

6^ - che il Rabito fosse affiliato all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco.

ae) : Altro vizio di motivazione è costituito dall'accettazio

ne delle/considerazioni espresse dal P.G. in apposite
nel corso della discussione finale
note depositate/(sintesi), con particolare riferimento all'esa
me delle conversazioni telefoniche tra tutti i protagonisti.

Tale criterio è inaccettabile, sia per il rinvio fatto ad un
atto di parte -quello del P.G. - cui si è immotivatamente ade
rito, sia per l'arbitrarietà, illogicità ed apoditticità del

Sent Eu.

metodo usato dall'ufficio del P.M. nel formulare le predette

Due sono i principali vizi di tale ricostruzione il princ, è l'extrapolazione di frasi o parole delle telefonate - o del le dichiarazioni di Chassan, effettuata dal P.C. - che viene invece attribuita dall'impugnata sentenza alla difesa. Tale extrapolazione viene poi strumentalizzata, raccordando parole e frasi delle varie telefonate, al fine di trovare riscontri e concordanze. Il secondo, è la singularità del sistema seguito per pervenire alle conclusioni, in apparente ossequio al sug gerimento di cui a pag. 110 della sentenza di rinvio.

Ed infatti, invece di procedere - prima - alla lettura ed alla

interestant disconti

oon le dichiarazioni del libanese (al fine di accertare meno della l'esistenza o/loro concordanza) il P.G., cui la Corte di me

analisi delle telefonate e - dopo - alla loro comparazione

rito si è riferita, è pervenuto ad un risultato ibrido, convo

gliando il tutto in un unico calderone.

Aderendo ciecamente alle conclusioni predette, la sentenza impugnata torna sul falso problema della "credibilità" di Ghassan, comunque prospettando una motivazione apparente, in quanto fon data su dati frammentari, su travisamenti processuali e su scelte apodittiche di fonti.

af): Andando ad esaminare alcuni profili particolari, va

messo in evidenza che non si è data alcuna risposta al

le osservazioni mosse con i motivi di appello, prima, e di ricor

canulature opprov

Bo, poi, ricalcando in tale modo ____le precedenti decisioni.

Così ____, per quanto concerne il preteso riscontro circa

l'incidente stradale occorso alla RMW di Pepè Russo in loca

lità Rossiglione, in quanto la motivazione non esplicita alcum

dato dimostrante la circostanza che si doveva provare: cioè la

presenza del Rabito, prescindendo dalla veridicità dell'episo

dio e dalla data del suo verificarsi.

Così, per quanto si riferisce alla circostanza secondo la quale il Ghassan aveva fornito al dr. La Corte i numeri di utenza te lefonica di Rabito nel mese di marzo, tenuto conto al riguardo che la sentenza di annullamento -riferendosi alle spiegazioni fornite dal dr. La Corte - ha sottolineato che in tale occasio ne il libanese tentava di riannodare il rapporto di confidente interrotto dal predetto funzionario dopo l'emissione dei manda ti di cattura nei di lui confronti.

te un riscontro negativo in ordine alla veridicità dell'assum
to di Chassan - che nel periodo di ben 4 mesi di controlli,
pedinamenti ed osservazioni sul Rabito la Polizia non sia stata
in grado di accertare un solo fatto comprovante che il ricor
rente fosse inserito nel traffico degli stupefacenti.
Ed al riguardo deve rimarcarsi che il Chassan non ha saputo

ag) : La sentenza impugnata continua poi ad insistere - travi-

spiegare in che cosa siano consistiti i suoi rapporti con 11

"trafficante" Rabito dal 12 febbraio al 13 luglio.

LL-6 .-

CO STIPPEND

sando i fatti - sui motivi che, ad avviso dei giudici di merito, avrebbero determinato il Rabito a cercare morfina base per le raffinerie sin dal febbraic 1983, in conformità a quanto il-Ghassan aveva riferito al dr. De Luca, per confidenze ricevute appunto dal ricorrente (rif. a pag.87 sentenza Catania). Se è esatto, invero, che lo smantellamento delle raffinerie nel palermitano portè la "banda dei catanesi" capeggiata da Gaspa re Mutolo a rifornire di eroina finita il mercato palermita no - come riferito dal dr. De Luca e con ciò smentendo Ghassan che aveva dichierato in data 5 agosto 1983 di avere appreso. dal Rabito che"l'organizzazione" aveva avuto difficoltà ad ottenere la "base", da quando aveva interrotto i rapporti con i "catanesi" (che,quindi,avrebbero fornito tale "base" e non l'eroina) - ... va messo in luce che non solo la sentenza non sottolinea tale mendacio del libanese, ma travisa la stessa di chiarazione resa da De Luca alla 50° udienza.

Ed infatti afferma, come di cosa detta dal De Luca stesso, che "Tarresto di Mutolo, avvenuto nel giugno 1982, metteva in crisi l'attività dei palermitani e da ciò la necessità di ripristi nare le raffinerie e di ricercare la morfina base".

Dalle espressioni ora riferite sembrerebbe desumersi che il dr.

De Luca abbia dato per sontato che dopo l'arresto di Mutolo

a Palermo erano risorte le raffinerie, mentre il predetto funzio

nario aveva prospettato quale mera ipotesi che "arrestato Muto

lo..sarà sorta a Palermo la necessiti di rimestore in funzione

000617

le raffinerie".

In tal modo la sentenza tende ad accreditare la tesi secondo cui Rabito e Scarpisi sarebbero stati mandati in giro per l'Italia a ricercare morfina "base".

attuato nella sentenza con riferimento alla data dello
arresto di Mutolo (giugno 1982) ed all'arresto del cinese Koh

Bak Kin (avvenuto il 14-7-1983), nonchè al sequestro della nave

Alexandros (avvenuto a Suez nel maggio 1983) con 208 Kg. di
ercina finita, lì dove si afferma - pagg. 88/89 - che la necessi

tà di reperire morfina "base" era sorta nel giugno, al momento
dell'arresto del Mutolo e non all'epoca dell'arresto del cine
se e del sequestro dell'Alexandros, episodi, secondo la sentenza,
che erano stati portati a conoscenza del Chassan da parte di
Rabito e di Scarpisi. Il tutto, riferito alle dichiarazioni del
libanese al P.M. di Caltanissetta nell'interrogatorio del 5
agosto 1983.

Al riguardo, peraltro, doveva rilevarsi che il Ghassan aveva chiaramente affermato che il Rabito si era richiamato al ci tato arresto di Koh Bak Kin ed al sequestro della nave per giustificare la momentanea carenza di morfina:ma detta ipote si, secondo la quale le vicende dei "catanesi" avrebbero influen per zato l'afflusso della droga nel palermitano, è smentita/quanto appare dal ritaglio di stampa in data 16 luglio 1983 allegato a pag. 140 del processo.

Suche ett.

In tale articolo, infatti, che ad avviso della difesa rifletta o rebbe la posizione ufficiale della polizia palermitana per il suo dettagliato contenuto, si sostiene che il posto di Gaspare Autolo era stato preso dal fratello Giovanni (rif.al "triango lo d'oro"con terminale a Palermo) e che il "Giovanni era sta to arrestato l'altro ieri " (cioè il 14 luglio 1983), in con comitanza con l'arresto del cinese Koh Bak Kin." Tale notizia, smentiva l'interruzione dei rapporti tra la ban da di Mutolo e le organizzazioni palermitane, che continuavano quindi a ricevere centinaia di chilogrammi di eroina raffina ta. Da ciò, il patente mendacio del Chassan nel collegare la ricer ca della morfina"base" a febbraio in relazione ad eventi acca duti successivamente (giugno/luglio 1983). ai) : Apodittiche - comunque - le conclusioni cui la sentenza perviene sulle premesse della precedente "motivazione", concernente le causali che avrebbero determinato il Rabito a ricercare la morfina "base". Ed infatti,a pag. 90 della decisione, si afferma che "quanto espo sto, sta a dimostrare in modo sintomatico che il duo Rabito/ Scarpisi faceva parte di un gruppo mafioso economicamente po tente, per conto del quale la morfina "base" doveva essere pro curata". Occorreva peraltro dimostrare - a prescindere dalla mancanza di qualsjasi obiettivo riscontro in ordine alle dichiarazioni

di Ghassan, già sottolineate: 1°) che il Rabito fosse inserito nel traffico di stupefacenti; 2°) che lo stesso fosse affilia to ad un'organizzazione maficsa; 3°) infine, che quest'ultima cosse capeggiata dai Greco.

te di Cassazione in sede di rinvio (cfr.pagg.103,105,106 e 107)

e ricalcando il metodo utilizzato nelle precedenti decisioni

criticato dalla S.C. - ribadisce il "teorema della credibilità assoluta di Ghassan", traendo da ciè la prova sia dell'im

serimento di Rabito nel traffico di stupefacenti, che della sua
affiliazione ad un'organizzazione mafiosa capeggiata dai fratel

li Greco: il tutto (rif.pag.90 decisione impugnata), facendo ri

ferimento a spezzoni di dichiarazioni del libanese e tentando
oualche riscontro con parole, frasi o testi di telefonate-presi
qua e là-o con fatti privi di concreto rilievo.

al): Per ciè che si riferisce poi alla problematica concernente te la ricerca di armi "pesanti e leggere", da parte di Rabito e Scarpisi, si sottolinea l'estrema delicatezza del tema, posto che da tale problematica si sono ricavati gli argomenti per considerare provato l'inserimento di Rabito nella programa mata strage.

Al riguardo, la prima sentenza aveva concluso affermando che il processo non aveva fornito elementi certi per ritenere che Rabito e Scarrisi avessero realmente procurato i "fucili lan ciagranate".

enhu een

in tema andava quindi risol to anche sulla base delle osserva zioni formulate dalla difesa in ordine al contenuto della sen tenza/ordinanza emessa dall'Ufficio istruzione di Palermo nel processo contro Abdel Azizi Afifi(maxi processo bis o parallelo).

Con detto provvedimento, invero, i fratelli Michele e Salvatore Greco, nonchè Rabito, Scarpisi e la Grassa Leonardo, sono stati assolti dai reati di "detenzione e porto illegale di armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali" che sarebbero stati introdotti in Italia dal La Grassa - reati loro ascritti in concorso con il fantomatico "Michele" - con la formula "perchè il fatto non sussiste". (capi 74 e 75 di imputazione).

La difesa ha argomentato al riguardo che con tale decisione si era escluso, in ordine alle armi pesanti - e sulla base del le dichiarazioni del Ghassan - non solo il reperimento, na an che la stessa ricerca.

Si è sostenuto al riguardo che tale sentenza aveva forza di giudicato, opponendosi a detto principio di carattere generale il solo limite fissato dall'art. 402 C.P.P. - cioè la sorravve nienza di nuove prove - circostanza che nella specie non si è verificata. Non vertendosi, pertanto, in tema di art. 50 C.P.P. era stata sottolineata l'impossibilità da parte del giudice penale di"rivistare all'infinito, anche in diversi processi, il medesimo fatto" in modo differente da quello ritenuto in una sentenza di proscioglimento irrevocabile:e ciò, in assenza di nuovi elementi di valutazione, "diversi" da quelligià esamina.

SSATION

ti dal giudice istruttore e,a "fortiori", dopo la novella di cui all'art.144 bis C.F.P. che consente l'acquisizione e la lettura di atti processuali relativi a giudizi separati, anche se non definiti con sentenza passata in giudicato.

Su questi presupposti, di conseguenza, la difesa aveva puntualmen

te richiesto che la Corte di merito verificasse la fondatezza
di quelle conclusioni - a prescindere o meno dall'esistenza
di una cosa giudicata:ma il giudice di rinvio ha ignorato
entrambi i problemi;sia.quello relativo all'eccezione formale
di giudicato,che quello sostanziale relativo alla necessità
di una verifica delle conclusioni adottate con la sentenza/
ordinanza di proscioglimento citata.

am): Analisi del c.d. momento storico della <u>venuta di Ghassan</u>
in Sicilia (pag. 90 sent. impugnata) che la decisione fa
dipendere unicamente da un <u>invito di Rabito.</u>

La proposizione è arbitrariz, sia perchè il riferimento viene introdotto in relazione al contenuto di una conversazione te lefonica di un mese prima - seguita da molte altre - in cui non si fa alcun accenno ad un invito, sia, comunque, per la genericità delle espressioni.

A prescindere da ciò, la sentenza dimentica che Chassan aveva dichiarato di essere venuto a Palermo, perchè inviato dal dr.

La Corte, per scoprire le raffinerie ivi ancora funzionanti: circostanza smentita dal predetto funzionario e che aveva i privi piddici a concludere che il conivo aciliarri

Sanki ey:

esculturace opposito

vo di Ghassan in Sicilia era rimasto senza obiettivo riscontro (cfr.pagg.138/139,primo grado).

della Corte di Assise di Catania, poichè il cennato mendacio del libanese dimostra che dietro la sua venuta in Sicilia si nascondevano motivazioni che lo stesso non ha mai voluto svela re.

to - in data l luglio 1983 - in ordine al cui rilascio

11 Ghassan è stato smentito dal dr. La Corte, per quanto concer

ne la motivazione di essersene munito per il viaggio a Cipro,

di cui erano a conoscenza sia il dr. De Luca che il La Corte

(smentito anche in ciò dai testi) e, dalla realtà dei fatti, per

l'ulteriore spiegazione formita e cioè che il documento gli

serviva anche per i suoi spostamenti in Sicilia, in relazione

al caso di cui si stava occupando, che - alla data del lo lu

glio - si riferiva ad una semplice visita al Rabito.

Ugualmente trascurati, poi, i problemi concernenti i movimenti

e gli incontri che si sarebbero verificati all'Hotel Conchi
glia d'Oro tra la sera dell'8 ed il mattino del 10 luglio,

con particolare riferimento al suo mancato riconoscimento

da parte della teste Hermans.

ao): Quanto all'assunto secondo il quale Rabito avrebbe in contrato Chassan il 9 luglio, esso è stato desunto dal tenore di una telefonata in data 25 luglio nella quale il li

3

banese faceva riferimento alle modalità ed al luogo di incon tro di "dieci giorni fa " a Palermo.

Ma la lettura del testo integrale della menzionata conversa zione telefonica fa ritenere arbitraria la tesi secondo cui dalla stessa emergerebbe la prova che il Rabito era andato a trovare Ghassan il 9 e non l'Il luglio.
Altrettanto arbitraria è la motivazione sulla cui base i giudici di Catania hanno ritenuto attendibile la versione di Chasan secondo il quale il Rabito sarebbe andato 2 volte a trova

epperarione e i convinents

dici di Catania hanno ritenuto attendibile la versione di Chassan secondo il quale il Rabito sarebbe andato 2 volte a trovar lo all'Hotel Conchiglia d'Oro:il 9 pomeriggio ed il 10 mattina. In ciò smentendo in particolare il gestore dell'albergo - sig. ra Hermans - che ha dichiarato che il 9 mattina il libanese si era incontrato con taluno le cui caratteristiche fisionomiche corrispondevano a quelle del Rabito.

ap): Quanto alla circostanza concernente le ragioni dell'asse

rito ritardo dello Scarpisi alla cena in una pizzeria di Mondello - motivata, secondo il racconto di Ghassan, dal fatto che il predetto era stato impegnato nel trasferimento di latitanti e nell'irruzione della polizia nella villa in cui questi ultimi erano nascosti - si mette in evidenza che in effetti manca qualsiasi relazione di servizio in ordine a tale accadi mento che, ad avviso dei giudici di merito, si sarebbe concretizato nella semplice presenza di poliziotti nella zona e nella fuga dei latitanti prima del loro occasionale sopraggiungere.

luglio, la motivazione è gualmente apositica, con parti



colare riferimento:

- 1^) all'argomento dell'assenza di telefonate in casa Rabito
 il giorno 12 luglio, che dovrebbe dimostrare che lo stesso
 non si trovava a Palermo;
- 2^) all'asserito <u>pernottamento clandestino</u> di Rabito all'Hotel

 Holiday Inn;
- dei nominativi dei destinatari dei mandati di cattura per il delitto Dalla Chiesa, apparsa su di un quotidiano dell'i sola, e comprendente, tra gli imputati, anche l'indicazione in realtà inesistente di Totò Greco, detto l'ingegnere.

 Questione della quale la sentenza si sbarazza attribuendo il riferimento citato ad una semplice confusione di Ghassan;

 4^)alla ricostruzione, infine, dei fatti avvenuti a Milano tra il 15 ed il 21 luglio, con particolare riferimento alla telefonata del 19 luglio tra Scarpisi e Rosano, dalla quale si vorrebbe desumere essere vero quanto dichiarato dal liba nese circa l'avvenuta conoscenza, da parte sua, del "Michele" (alias "Pippo") in data 18 luglio, in occasione appunto, del lo incontro avuto dallo stesso Ghassan con lo Scarpisi.
- ir) : Vanno messe in evidenza, da ultimo, le seguenti contraddi
 zioni ed illogicità:
- 1°) quanto alle armi: che, secondo la sentenza, sarebbero stato trasportate in Sicilia da "Piero" (privilegiando la telefona ta tra De Luca e Ghassan del 22 luglio), dimenticando che, in

altra telefonata del giorno precedente, il libanese aveva di chiarato che le armi"erano state scese dal Pippo, dentro una valigetta".

- 2^)sulla persona di La Grassa e sulla testimonianza resa al riguardo da Epaminonda che ha escluso che il predetto fos se un trafficante di armi e che qualcuno gliene avesse fatto richiesta di fornitura.
- 3^) circa il coinvolgimento di Rabito nella notizia dell'attentato con armi pesanti e con l'autobomba:posto che in or
 dine a tali circostanze ci si limita a ricalcare le preceden
 ti motivazioni.
- 4^)circa il comportamento tenuto da Chassan nelle telefonate del 27 e 29 luglio, quando tace della presenza, determinante, del fantomatico "Nichele".
- 5°)circa la sostanziale inerzia mostrata dal Ghassan nel richiedere particolari sull'accaduto a Rabito e Scarpisi, nono stante l'esplicito mandato ricevuto in tal senso dal dr.De Luca, con la telefonata del 29 luglio.
- 6°)circa la non conformità tra il testo della telefonata del loagosto tra De Luca e Chassan ed il suo contenuto, così come poi riferito dal libanese, da porsi in stretta relazione all'as sunto secondo il quale il duo Rabito/Scarpisi gli avrebbe ma nifestato il proprio compiacimento per la strage commessa a Palermo.
- 7)circa la lettura marziale e le motivazioni meramente appa-

Jank W.



renti relative ai rapporti tra il Ghassan ed i funzionari di Folizia, della Finanza e dei Carabinieri.

Le stesse doglianze devono essere mosse:per ciò che concerne la personalità del Rabito; il concorso dello stesso nella stra ge; la presunta decisione, annunciata secondo Ghassan dal "Miche le il 18 luglio a Milano, di estromettere tanto Rabito, quanto Scarpisi, dall'organizzazione mafiosa per la loro ritenuta non affidabilità; la ricerca delle armi pesanti che, in concreto, gli stessi avrebbero proseguito, anche in epoca successiva; la conclusione, infine, secondo la quale i fratelli Greco erano i mandanti della strage, senza la preventiva dimostrazione della verosimiglianza della "pretesa confessione di Rabito a Ghassan" in una all'omesso esame delle rivelazioni dei pentiti Buscet ta e Contorno che avrebbero invece escluso l'appartenenza Rabito e di Scarpisi ad alcuna cosca.

12/b) Nell'interesse del Rabito sono stati depositati motivi di ri
corso anche da parte degli avv.ti Nino e Vincenzo Geraci.

Le prime tre censure riproducono sostanzialmente le doglian

ze espresse ai precedenti punti ai) ed al), mentre la quarta,

in modo autonomo e specifico, prospetta la violazione degli
artt.524 n.3 e 475 n.3 C.P.P. sotto il duplice profilo della

mancata applicazione dell'art.114 C.P. - sollecitata espres

samente con i motivi di appello (VIº motivo), nonchè dell'omes

so esame delle critiche mosse ai criteri determinativi della

pena, inflitta in 22 anni di reclusione (rif. VII° motivo).

13)

La difesa di Scarpisi (avv. to Armando Veneto) ha impugnato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania dedu cendo, sotto profili diversi, i vizi di difetto di motivazione e di violazione di legge: questi ultimi, in particolare, con ri ferimento alla mancata osservanza, da parte dei giudici di me rito, del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassa zione e delle linee direttrici sulle quali lo stesso era sta to formulato (art. 546 C.P.P.)

E' necessario premettere che, in via generale, parte delle argo mentazioni ripropongono i rilievi già messi in evidenza nei motivi di ricorso presentati nell'interesse di Rabito ed in tal senso si può rinviare agli stessi, in modo specifico a quel li contraddistinti dalle lettere ab), ae) ed al).

Vanno affrontati, peraltro, alcuni profili di censura che ine riscono direttamente alla responsabilità personale dello Scapisi o che introducono - pur nell'ambito dei vizi denunziati - argomentazioni nuove.

Per quanto concerne i primi, si è sottolineato che, a fronte del principio vigente nel nostro ordinamento della responsa bilità personale (art.27 Cost.), la Corte di merito ha accumunato quella di Scarpisi alla situazione del Rabito, sulla sola base delle affermazioni del Ghassan e sul presupposto che quest'ultimo, in più di un'occasione, nel riferire i fatti dei quali sarebbe venuto a conoscenza per le confidenze rice vute, usa il plurale, nell'indicare la fonte: il tutto, in un



contesto nel quale risulta che Ghassan incontrò Scarpisi so lo tre volte e nessun elemento obiettivo prova che quest'ul timo abbia partecipato ad un'associazione a delinquere o che fosse collegato ai fratelli Greco.

In tale direzione, la difesa contesta pure le "allusioni" for mulate nella sentenza impugnata a proposito degli alibi for niti dal ricorrente per il giorno della strage - in cui si trovava a Palermo-legando sostanzialmente la sua colpevolez za alle mere dichiarazioni di Ghassan, limitate, peraltro, ad una presunta partecipazione alla ricerca delle armi , diver se da quelle usate per l'attentato - ed all'iniziale adesio ne al programma criminoso (difetto di prova sul nesso di causalità).

Per ciò che concerne, poi, gli altri profili ed in particolare i demunciati vizi di motivazione, vengono poste in evidenza le lacune da cui sarebbe affetta la decisione di merito per quanto si riferisce in modo specifico:

l)alla mancata spiegazione dei mumerosi misteri e degli interrogativi gravanti sul processo, avuto rignardo alla qualità di agente segroto dei siriani - attribuita da De Francesco al Ghassan - all'identificazione del fantomatico "Michele" e, infine, alle pretese confidenze ricevute dal libanese in ordine alla presenza di latitanti, alla ricerca di armi in Turchia ed alla possibilità di introdurle in Italia con un nume mero veramente elevato di motoscafi d'alto mare;

2) alla sommarie to delle argomentamioni eviluppate rer "liqui 00060



dare" le inquietanti allusioni prospettate dal Ghassan in di verse missive, in relazione al mantenimento di promesse che gli sarebbero state fatte ed alla possibilità di ricordare i nomi degli "ignoti", come pure per ciò che si riferisce al contenuto delle ritrattazioni fatte pervenire alla Corte di merito dopo la sentenza di annullamento;

- 3) alla sostanziale utilizzazione del contenuto delle conversazioni telefoniche avvenute tra Ghassan e De Luca, quale fonte dei sollecitati riscontri, senza poter accertare, peraltro, se non sulla base delle spiegazioni fornite dallo stesso libane se, se alcuni elementi quali il già citato viaggio a Cipro ed altri fossero stati inventati " per tenere buoni Rabito e Scarpisi, secondo una prima versione, ovvero rispondessero ad un'effettiva realtà, secondo una versione successiva.
- 14) La difesa dei fratelli Michele e Salvatore Greco ha deposita

 to tre distinti ricorsi, contenenti una serie articolata di

 censure, con le quali vengono prospettati anche qui rilie

 vi a carattere generale, nel senso che si riflettono su tutte

 le posizioni processuali, e rilievi più particolari spesso

 analiticamente runtualizzati aventi ad oggetto la posizio

 ne e la responsabilità personale dei predetti imputati.

 La necessità-da un lato-di necessariamente sintetizzare le

 censure, ai fini propri del giudizio di legittimità devoluto

 con precisione

 a queste Sezioni Unite, e dall'altro di individuare/le

 stesse, per sot'oporre ad un vaglio essuriente e completo tutt

invesionents approvat



rouallatine approvate

te le osservazioni critiche prospettate, impongono una distin

zione — nell'esposizione dei motivi, consistente: nella

esplicitazione specifica di quelli aventi carattere di novi

tà - rispetto alle indicazioni già risultanti dall'esame di

identiche o diverse posizioni processuali; nell'integrazione

di quelli che- pur se privi del citato carattere di novità
inquadrino lo stesso profilo sotto un'angolatura particolare;

motivi

nel rinvio sistematico ai/precedenti, negli altri casi.

use i mento approvato

Il tutto, separatemente, per ciascuna delle articolazioni, predisposte dagli avv. ti Luigi Lo Presti, Giuseppe Mirabile e Vincenzo Trantino.

14/a) Motivi avv. to Io Presti.

Occorre premettere che il ricorso individua 5 grandi linee di censura ed investe, uni tamente alla sentenza, anche le ordinanze in data: 26-11-1986, 9 marzo 1987, 12 marzo 1987, 8 magnio 1987, 27 giugno 1987.

deguatezza ed illogicità, nonchè violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 546 C.F.F.

a) con particolare riferimento all'ordinanza del 26-11-1986, po sto che la Corte di Catania ha rigettato l'istanza di acqui sizione di alcuni atti relativi a procedimenti connessi (n. 15 relazioni di servizio), formulata ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P. ed in relazione ai quali erano state allegate copie fo tostatiche: così esternando una concezione meranon te formale



del processo.

b) per quanto concerne la mancata acquisizione del processo verbale di arresto di La Grassa Leonardo (emesso dal G.I. di Palermo il 24-12-1983 ed esequito a Milano il 28-12-1983), dal quale si dovrebbe concludere - attraverso l'esame dei da ti relativi all'emissione ed all'esecuzione - la "falsita" delle dichiarazioni rese dal "pentito" Angelo Epaminonda, at tesa l'inesistenza di un progetto dei "Greco" diretto a far costituire il La Grassa per smentire il libanese.

c) per la mancata acquisizione dei verbali degli interrogatori resi dall'Epaminonda al P.M. di Milano il 27-XI ed il 3-XII1984, dai quali emergerebbe l'odio nutrito dal predetto nei
confronti del Cuscunà Salvatore ("Toni Buatta"), sì da smen
tire l'assunto secondo il quale lo stesso potesse essere in
grado di fare o ricevere confidenze dall'Epaminonda.

d) per la mancata acquisizione dei processi verbali di inter rogatorio del "pentito" Francesco Gasparini (cfr.istanze del 20 e 21 -XI-1986 in relazione all'ordinanza 9-3-1987), dai quali risulterebbe l'assoluta attendibilità del predetto in ordine a circostanze rilevanti(sui vertici effettivi del l'organizzazione mafiosa e sui loro collegamenti).

Sempre in relazione al lo motivo di ricorso, il difensore dei fratelli Greco ha poi formulato, a completamento, i eseguenti rilievi, di difetto di motivazione, violazione del principio del contraddittorio, nonchi dell'art. 546 C.F.F.:



ni (precedente punto d), da porsi in relazione, questa volta, con la disposta audizione di Buscetta e Contorno, nonostante le espresse doglianze della difesa ed il diverso principio af fermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annulla mento (rif.a:pagg.27,28,82 ed 83 decisione; istanza del 21-XI-1986 deduzioni orali del 9 marzo 1987); bb) reiezione della chiesta audizione dei testi Asero Illuminato e Cuscuna Salvatore (rif.ord.9-3-1987), sotto l'ulteriore profilo che le loro dichiarazioni avrebbero potuto costituire l'unica possibilità di riscontro - positivo o negativo - del le già richiamate dichiarazioni di Epaminonda circa la progetta ta esecuzione, prima, e la costituzione, poi, di La Grassa da par te dei Greco; cc) mancata escussione del teste De Luca, rigettata con l'ordinan za del 9 marzo 1987, al fine di chiarire apparenti contrasti delle dichiarazioni dal medesimo rese alla Corte di Assise di Caltanissetta il 12 ed il 15 marzo 1984 circa l'incontro con il Chassan - avvenuto in Taormina il 13 luglio 1983 - e l'eri

aa) reiszione della citata istanza di sentire il teste Gasper

dd) immotivato rifiuto di effettuare un riscontro in ordine alla prospettata ipotesi dell'esistenza della c.d. "pista ame ricana", da ricollegarsi alla mancata audizione dei testi La For-

sodio del trasferimento di un latitante che sarebbe stato rife

rito dallo Scarpisi al libanese (rif.a punto ap dei motivi di

Rabito);

ta Paolo, William Kean e Frank Panessa (questi ultimi agenti della D.E.A.), in aperta violazione delle direttive indicate dalla sentenza di annullamento (rif.a pag. 114 sentenza Cass.). ee) immotivato rifiuto di interrompere la discussione finale, formulata ai sensi dell'art.469 C.P.F., al fine di sollecitare l'escussione dei maggiori dei C.C. Coco (Palermo) e Gagliardo (Milano) - nonchè/la nota esplicativa in data 22-6-1983 spedi ta dal Gagliardo al Coco, concernente la telefonata che il Ghas san avrebbe fatto al primo lo stesso giorno 22, informando lo di essere stato in Sicilia e di avere ivi incontrato tali Piero ed Enzo, appartenenti ad un'organizzazione mafiosa, che in eroina la morfina "base" ricevuta dalla Si trasformava ria:formendo in tale occasione il n. telefonico di casa Rabito (Enzo) ed il n.di utenza di un bar frequentato da entrambi (Caracas).

Lever guedo offront

Ciò, in contrasto con la linea processuale del libanese che ha sempre sostenuto di essersi recato a Palermo la prima volta 1'8 luglio 1983. (rif. sentenza di primo grado e pagg. 108 nonchè 114 sent. Cassazione) e con specifico riferimento alla ordinanza, impugnata, dell'8-5-1987;

alle ordinanze in data 26-6 e 27-6-1987, concernenti le di_
chiarazioni fatte pervenire da Ghassan nel corso della discus
sione e per effetto delle quali, prima, era stata disposta l'au
dizione del libanese-che aveva prospettato di essere in grado

000634



di fornire nuove rivelazioni sulla strage - poi, ne era stata disposta la revoca. II. MOTIVO : violazione degli artt. 158 C.P.P. (valore probato rio del processo verbale),474 e 475 C.P.P. (indicazione del le prove e principio del libero convincimento del giudice) e, infine, 524 e 546 C.P.P. (specificazione dei motivi di gra vame ed obblighi del giudice di rinvio. La censura si ricollega alla ritenuta non esattezza del conte nuto della "relazione Cassarà" ed all'affermazione - recepi ta nella sentenza impugnata - secondo cui detto atto poteva essere liberamente apprezzato dal giudice di merito:il tutto, sotto il profilo che la citata "relazione" andava equiparata ad un processo verbale e che le conclusioni della Corte di Catania realizzavano un'elusione del principio di diritto for mulato dalla Corte di Cassazione che, ad avviso della difesa, avrebbe accolto tale tesi. - già prospettata con i precedenti potivi di ricorso - implicitamente affermando la validità e l'attendibilità della relazione in questione (rif.a pagg. 128 sentenza di Catania e 109 decisione di annullamento.). III ° MOTIVO : violazione degli artt.474,475,515,524 comma 3 e 546 commi 1° e 2° C.P.P. În un'articolata premessa si precisa che il punto oggetto della censura si riferisce ad uno dei due momenti essenziali della vicenda (l'altro, riguarderebbe le confidenze del "fantas ma" Pippo/Michele al Ghassan in data 26 luglio) e,per l'esattez

000635

ച്ച

za, all'incontro ed ai discorsi tra il libanese - da un lato Rabito/Scarpisi - dall'altro - la cui "storicità è stata ne gata da questi ultimi in relazione alla data del 12/13 luglio. Tale punto, secondo la difesa- già oggetto dei precedenti moti vi di ricorso - sarebbe stato affrontato espressamente anche dalla decisione di annullamento della Corte di Cassazione che avrebbe appunto indicato al riguardo i diversi criteri cui do veva uniformarsi il giudice di rinvio per una nuova valutazio ne dell'episodio: il che non sarebbe avvenuto, (rif. Cass. pagg. 111/113) in particolare, per quanto attiene ai rigorosi parame tri indicati in tema di chiamata di correo (la "confidenza" di Rabito costituirebbe una confessione stragiudiziale da par te del medesimo, accusato appunto dal Ghassan di averla resal) In relazione alle argomentazioni a carattere generale ora sot tolineate, vengono formulati i seguenti specifici rilievi: aa) impossibilità logico/temporale che il Rabito, la sera de l 12 luglio 1983 e le prime ore del successivo giorno 13, avesse potuto fare quei discorsi aventi ad oggetto la conoscenza, da parte del predetto - in quel momento - che i Greco... "erano in merda"...e che avevano programmato violente reazioni, atten tati etc. Ciò tenuto conto che:il mandato di cattura contro i Greco è stato emesso il 9 luglio; ne è stata data pubblicità sui gior nali il 12 luglio; appariva non credibile quanto aggiunto a

chiarisento da Chassan il 16-4-1964 (primo grado) secondo

f evel le.



cui i Greco avevano saputo del mandato prima della sua forma le emissione; v'era contraddi torie tà tra la versione preceden te - c.d. "soffiata" - e le dichiarazioni rese il 5 ed il 9 9-1983 al P.M. dallo stesso Chassan in base alle quali il pre detto era stato informato dal Rabito che i Greco-erano già latitanti, per altro mandato di cattura. Queste contraddizioni e questi particolari avevano formato de getto di censure precedenti ed ugualmente erano state sottoli neate dalla Corte di Cassazione. Su tale contrasto - immotivatamente e violando i principi enun ciati - i giudici di Catania hanno invece ritenuto attendibile la versione di Ghassan secondo il quale le ragioni dell'atten tato andavano ricercate, sulla base delle "confidenze" di Rabito. mell'emissione dei mandati di cattura contro i Greco e per i mo tivi addotti, ignorando la posizione del tutto negativa sia di Ra bito che di Scarpisi e la "mera possibilità" - per altro versodi una preventiva conoscenza di detto mandato:possibilità che andava accertata e non supposta (cfr. sent. 1º grado, pag. 144; decisione impugnata, pag. 97, 103/104; sent. Cassazione, pag. 111). Sempre su tale tema, infine, si sottolinea che il giudice di rin vio ha aderito alla tesi accennata nonostante che la sentenza/ ordinanza emessa il 18-8-1986 dal G.I. di Palermo avesse esclu so che Rabito e Scarpisi fossero membri di "Cosa nostra" - tan to meno di rilievo - e che a Chassan - estraneo ai preparativi dell'attentato - potessero essere stati affidati segreti di co

22

sì grave portata.

17,29,75).

bb): mancato esauriente esame delle contraddizioni rilevabi


li tra le varie dichiarazioni rese dal Ghassan circa la data
effettiva di conoscenza, da parte del medesimo, della solleci
tazione fattagli da Rabito e da Scarpisi di procurare, oltre
chè morfina "base", anche armi pesanti e leggere, avuto riguar
do alle diverse risultanze emergenti dalla "relazione di ser
vizio"del dr. Cassarà.

casioni (cfr.rel.Cassarà), aveva detto che si era incontrato con il dr.De Luca anche prima del 9 luglio (dich.P.M. di Cl. il 9-9-1983), diversamente da quanto sostenuto sempre dal dr. De Luca e da lui stesso, lì dove veniva precisato che il pri mo incontro si era verificato il 13 luglio: e ciò , prospet tando in / la preventiva conoscenza di un generico progetto di attentato e, successivamente, la conoscenza specifica, con obiettivi / De Francesco e Falcone (cfr.Sent.Catania, pagg.

esatta identificazione della fonte delle confidenze ricevute da Ghassan, per quanto si riferisce alla richiesta di procurare armi, anche pesanti, per l'esecuzione di attentati, che la sentenza impugnata definisce "semplici inesattezze", nonostante che le indicazioni riguardino sia persone che momenti di versi.

Lewelle Ed .

i utepasioni oppowets



e, secondo il dr. De Luca, individuati espressamente solo dopo

tentato indicati, secondo Ghassan - sin dall'inizio - nel pre

fetto De Francesco e nel giudice Falcone (oltre a quanti.....)

del dr.Falcone.

Su tale punto - sostanzialmente ricollegabile alle censure mosse dalla difesa di Rabito (avv. Mammana), di cui alle lette re ab)ac)ad)ed ae) - la difesa ritiene inaccettabili sul pig no giuridico le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte hi Catania-che ha ritenuto irrilevanti e meri dettagli i demun ciati contrasti-ossevando che tale giudizio si poneva in com trasto con la diversa valutazione formulata dalla Suprema Cor te con la sentenza di annullamento, li dove (cfr. pag. 111) le pircostanze in argomento erano state sottoposte a critica ser rata nell'ambito di una delibazione globale che avrebbe dovu to essere rinnovata alla stregua dei rigidi criteri propri della chiamata di correo (quale confessione del Rabito rife rita al libanese (rif.pag.106 sent.Cass.).

ee) identiche argomentazioni critiche vanno espresse per ciò che concerne <u>l'indicazione e l'individuazione dei mandanti</u> della strage, avuto riguardo alle divergenze esistenti tra le dichiarazioni di Ghassan e di De Luca ed anche alle con trastanti affermazioni rese in proposito dal dr. La Corte e dal dr. Sabatino della Criminalpol di Roma.

ff) incoerenza del racconto di Chassan in relazione all'epi sodio del c.d. pernottamento clandestino di Rabito nella stes sa stanza dell'Hotel Holiday Inn di Taormina la notte tra il 12 ed il 13 luglio, nonchè di quello riguardante la c.d. "let relativa tura" su di un giornale della notizia /all'avvenuta emissio_ /usumun/, offmun/s

000640



ne dei mandati di cattura per l'omicidio del generale Dalla

1 stepresine approvate

Chiesa, lettura fatta, secondo una versione resa da Chassan, il 5-1983, da parte di Rabito, e, dallo stesso libanese, secondo al tra versione in data 5 agosto 1983.

Il tutto, rinnovando parte delle riflessioni già formulate dell

la difesa di Rabito (avv. to Mammana) e di cui ai motivi in pre

cedenza contraddistinti con la lettera aq).

la notizia sopra riportata si dedurrebbe dall'immediatezza

della sua comunicazione al De Luca, da parte del Ghassan, in

relazione allo svolgimento proprio di tale aspetto: telefonate

del Ghassan alle cre 10.44' all'Interpol di Roma ed alle cre

11 al dr. La Corte; contatto telefonico in pari data alle cre

20 con il dr. De Luca - che ha confermato la circostanza - e

successivo incontro serale tra i predetti in Taormina.

Ad avviso della difesa, invero, il suddetto ragionamento era stato già negativamente delibato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento (rif.pag.112) e qualificato come "vizio logico di petizione di principio".

hh) posto che i fratelli Michele e Salvatore Greco sono "entra ti nel processo esclusivamente in virtù della pretesa confessione del Rabito, erano proprio queste dichiarazioni accusato rie che dovevano essere rigorosamente vagliate, alla stregua dei principi affermati con la sentenza di rinvio ed atteso il rilievo che il Rabito ha sempre negato l'addebito.

Sullo specifico punto, la difesa sottolinea che le censure si

riferiscono a 2 distinti profili: il primo, riguarda l'attendi bilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie attribuite al Rabito e riferite dal libanese; il secondo, concerne invece l'illogica esclusione di "un'eventuale millanteria del Rabito e dello Scarpisi".

Ferma, pertanto, la possibilità di tale ultima ipotesi - costi tuente, comunque, una diversa spiegazione delle dichiarazioni di Rabito e di Scarpisi, nel presupposto della loro effettiva esteriorizzazione nei confronti del Ghassan - viene messo in evidenza che i giudici di Catania avrebbero utilizzato soltan to le risultanze processuali nell'unica direzione accusatoria, per ciò che concerne in modo specifico la scarsezza delle possibilità patrimoniali dei due, le ragioni della ricerca delle armi ed i presunti collegamenti con persone coinvolte in traffici illeciti o in vere e proprie attività criminali (rif., anche, a motivi di ricorso di Rabito, lett. aa), ae) ed al). Un'ultima osservazione, infine, si riferisce al profilo secondo cui un riscontro alla c.d.confessione di Rabito/Scarpisi dove va essere tratto dall'esistenza"di un'imponente causale della strage proprio in capo ai Greco "-rilievo che, al massimo, po teva assumere carattere di mera prova indiziante- ed alla discrepanza, sullo specifico punto della ricerca delle armi, tra la certezza acquisita dai giudici di Catania sulla ver<u>i</u> dicità delle confidenze di Chassan e quella, di segno opposto, emergente dalla sentenza/ordinanza di rinvio a giudizio del



C.I. di Palermo in data 16-8-1986.

In tale procedimento, invero, (contro Abdel Afifi Azizi + 91) fratelli Greco Chassan, la Grassa, Rabi to e Scarpisi sono stati assolti con formula piena dalle imputazioni ivi rubricate ai n.74 e 75, sotto il profilo dell'inaffidibilità delle affermazioni del <u>libanese</u> - qualificato <u>infido e sleale</u> phe si sarebbe servito di un'ambigua attività di confidente quale "paravento" per i suoi traffici illeciti e che avrebbe assurdamente coinvolto il La Grassa nella immaginifica tesi del reperimento, in un deposito di Palermo, di armi ivi esist<u>en</u> ti senza che di ciò la "mafia" sapesse alcunohè. Quanto esposto, poi, alla luce dell'affermazione - contenu ta nella citata sentenza/ordinanza - secondo la quale Rabito e Scarpisi, "pur se legati all'area di Cosa nostra" non ne ri sultavano membri e, tanto meno, di rilievo - e del rigetto del la istanza di acquisizione delle 15 relazioni di servizio che avrebbero consentito di documentare l'esito, pressochè negativo dei pedinamenti, appostamenti nonchè delle riprese Fotografiche effettuate in relazione alle indagini del c.d. processo parallelo (rif.a motivi Rabito - avv. to Mammana hett.al) ed al lo motivo avv.to Lo Presti lett.a) IV. MOTIVO: violazione degli artt. 474 e 475/3° comma C.P.P.; violazione artt. 515 e 546/1º comma C.P.P. ; violazione artt. 524 e 546/2º comma C.P.P. Ricollegandosi a quanto Lià accennato con il IIº motivo, si

deduce, innanzitutto, il mancato rispetto del principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, attraverso una serie di rilievi ed argomentazioni critiche che si ripor tano testualmente e che costituirebbero - ad avviso della di fesa - linee direttrici vincolanti per il giudice di rinvio.

In tale senso, si richiamano, da un lato, alcune specifiche espressioni del "giudice di legittimità", e, dall'altro, quelle parti della decisione impugnata che tali linee non avrebbero segui to, con particolare riferimento:

- a) al contenuto delle conversazioni telefoniche in data 18

 luglio 1983 intercettate sull'utenza milanese di Rosano Salvatore alle quali si è ritenuto di collegare la presentazio ne del fantomatico "Michele/Pippo" al Chassan e l'esistenza dei rapporti anche con Rabito e Scarpisi (tel.ore 19.21' e 20.26');
- b) all'affermazione secondo la quale, in dibattimento, Rabito

 e Scarpisi avevano finito per ammettere di avere avuto contat
 ti con tale "Michele", riferendo peraltro la sua identità ad

 un camiciaio;
- c) alla ricostruzione degli avvenimenti verificatisi a Mila no e dintorni nel periodo 16/21 luglio esposti da De Luca a Ghassan nella telefonata del 21 luglio e comprendenti anche i riferimenti alla partecipazione del La Grassa ed ai diversi momenti dell'intervento di questi desunti, in particolare, dall'intercettazione eseguita il 19 luglio 1983 alle ore



19.02 nonché da altre, sempre eseguite sulle utenze di Rabi di Rosano; alle trattative dirette instaurate tra il "Michele" ed il li panese il 26 luglio, con particolare riferimento alla ricerca di armi e di droga, da trasportare con 50/100 motoscafi d'alto bordo ed alla programmata estromissione del Rabito e dello Scarpisi: fatti desunti dalle intercettazioni in pari data b immediatamente precedenti; del e) alle <u>divergenze circa la data /..</u> primo "annuncio" dell'at tentato che, secondo la "relazione Cassarà", risalirebbe al 12 luglio e che i giudici di Catania hanno concretamente disatte so, sotto il profilo che il documento richiamato era stato re datto in un momento in cui il predetto funzionario non aveva potuto conoscere il contenuto delle intercettazioni ed aveva comunque un quadro non completo della situazione; f) alle deduzioni che sono state tratte in ordine all'accerta ta effettuazione di una telefonata di 25 scatti, pervenuta al bar "Strauss" di Palermo, per ricollegarla al colloquio che Ra bito avrebbe avuto con Scarpisi il 28 luglio circa il contatto del "Michele" con Chassan e relativa informazione sul mutamen to del programma di attentato:il tutto, secondo il racconto di quest'ultimo. \$u tutte queste premesse e precisazioni, la difesa deduce l'ap parenza della motivazione e l'inosservanza dei principi indica ti dalla sentenza di annullamento, con puntuali riferimenti

19

che investono in pratica - con specifiche argomentazioni cri
tiche-i punti ed i momenti di maggior spessore dell'intera
vicenda secondo il seguente ordine:

- a) presentazione/del"Michele"alias "Pippo", da parte del Rabi
- to e dello Soarpisi o del solo Scarpisi a Milano il 18 lu glio 1983;
- ab) presenza in quei giorni in casa Rosano di "due Piero":il
- figlio di Salvatore e lo Scarpisi quale ospite;

sto espressamente di Rabito;

- ac) illogicità della presunzione che comunque il "Michele"
 che chiedeva telefonicamente di "Piero" in casa Rosano potes
 se identificarsi nel "Michele/Pippo", in considerazione del ri
 lievo secondo il quale il predetto -nel corso della conversa
 zione telefonica intercettata (18 luglio) non aveva richie
- ad) contrasto tra l'affermazione in base alla quale il "Miche le" avrebbe esplicitato l'esistensa di un rapporto preferen ziale con lo Scarpisi e denunciato la non affidabilità del Rabito, con il contenuto della telefonata intercorsa tra il libanese ed il ar. De Luca ("Pippo" presentatosi come man datario del Rabito).
- di ricavare elementi di prova in ordine all'attendibilità del de dichiarazioni di Ghassan, sottolineando l'iniziale mendacio di Rabito e di Scarpisi in ordine alla conoscenza del Michele che quali indiziati del delitto di strage avevano il di

Junta en



ritto di mentire e, addirittura, di non rispondere;

af) alle conseguenze che si è ritenuto di trarre dai riferi menti "al solito bar" ed" è li al solito posto che mi aspet ta - rintracciabili nel contenuto nelle conversazioni telefo niche intercettate il 18 luglio alle ore 19.21', 20.26'e 21.88'dalle quali si è voluto trarre la conferma di una "consue tu dine di rapporti tra "Michele" e Salvatore Rossano, da un lato, e "Michele", nonche Rabito e Scarpisi, dall'altro; ag) all'assunto secondo il quale si è accettata la versione Scarpisi avrebbe presentato, sin dall'origine, secondo cui il fantomatico "Michele"_____quale mafioso gerarchicamente superiore, indicandolo con il falso nome di "Pippo" : e ciò nonostante l'innegabile esistenza di differenti dichiarazio mi rese dal Chassan nelle sede più diverse, arbitrariamente rimodellate dai giudici di Catania; ah) alle contrastanti dichiarazioni rese dal libanese - dopo il suo arresto - in ordine agli incontri ed ai colloqui che il medesimo avrebbe avuto con il "Michele/Pippo" il 18 ed il 19 luglio, nonchè il successivo giorno 26:con particolare ri ferimento, quanto all'ultimo contatto diretto, alla manoata con testuale comunicazione di tale fatto al dr. De Luca, al muo vo ruolo assunto dal medesimo e, infine, alla riferita inten zione di estromissione di "Enzo e di Piero", già in certo qual modo anticipata dal Michele il 18 luglio (rif. telefonate Ra bito/Scarpisi del 19 luglio, ore 19.02; Rabito/Chassan ore

22.01' dello stesso gdorno; Ghassan/De Luca, del 26,27,28 e 29
luglio, nonchè lo agosto);

i) alla valorizzazione - considerata irregolare ed arbitraria per manoanza di riscontri e per contraddittorietà - della di ohiarazione resa da Ghassan all'81° udienza di primo grado, secondo la quale Rabito si sarebbe mostrato al corrente del bambiamento di programma relativo al progetto di strage-di pui alle confidenze ricevute dal "Michele" il 26 luglio a dimostrazione, quindi, secondo la valutazione fattane dai giu dici di Catania, della continuazione dei rapporti con il pre detto, nonostante la ventilata "estromissione". La stessa censura viene poi formulata in ordine, sia alle mo tivazioni che - secondo Ghassan - avrebbero realmente deter minato Rabito e Scarpisi ad effettuare il viaggio in Calabria del lo Agosto (riscossione, dal Rosano, della somma di 25 milio ni per una fornitura di droga), sia al rifiuto della contraria tesi, esposta dai predetti, che indicava nell'intenzione di acquistare del legname dal Rocco Franzè la causale, sempre ri badita, di tale viaggio (rif.a intercettazione su utenza Rab<u>i</u>

al) alle numerose contraddizioni, al valore di mere congettu
re ed alla generale inverceimiglianza delle circostanze afferma
te nella sentenza impugnata, per ciò che si riferisce in par
ticolare ai rapporti che sarebbero intercorsi tra il "liche

to, con richiesta, al figlio di questi, di fornire il nº telefo

nico del Eranzè);

sunte der

le", da un lato" e Rabito/Soarpisi, dall'altro, nel periodo im mediatamente precedente e successivo al 26 luglio. Al riguardo si sottolineano le divergenze emergenti dalle va rie conversazioni telefoniche intercettate (ore 16.23' e 18. 06' del 25 luglio - utenza bar Caracas; ore 20 ed ore 21.48' del 26 luglio) nonchè dalla stessa deposizione resa dal Ghassan in primo grado all'udienza del 16 aprile 1984. Su quest'ultimo punto - relativo al colloquio che il libane se ha dichiarato di avere avuto con il Rabito il 28 di luglio ed al contenuto della telefonata che il medesimo avrebbe fat to allo Scarpisi, dopo essersi mostrato turbato delle novità apprese dal Ghassan e riferite al colloquio del giorno 26 con il "Michele" - la difesa mette in evidenza che, anche a voler prescindere dalla mancanza di prove circa l'effettiva esistenza del fantomatico "Michele", non vi sarebbe alcun ri scontro obiettivo in ordine alla rispondenza tra il contenu; to della telefonata in esame ed il racconto fattone dal liba nese; am) al contrasto tra quanto dichiarato dal Ghassan-in occa_ sione delle "indagini parallele"-circa un incontro che lo stesso avrebbe avuto il giorno del suo arresto (3 agosto) con il Michele all'Hotel Zagarella-e nel corso del quale gli sarebbe stata prospettata la possibilità di conoscere"perso ne di livello superiore" - e la negazione di aver rilasciato tali dichiarazioni, ritenuta sostanzialmente rispondente a

realtà da parte dei giudici di Catania, così come si è conclu so in altre occasioni relative a " momenti e fatti" ricolle gati al problema in esame (rif. a deposizioni di Chassan ai Sost. Proc. Di Pisa e Consoli - del 4 gennaio 1984; al <u> G.I. di Palermo - del 5 aprile 1984; innanzi ai giudici di</u> Catania - il 2 marzo 1987, poste in relazione, poi, al contenu to della "relazione Cassarà", nonchè ad altre precedenti ver sioni: 16 agosto e 28 settembre 1983 al P.M. di Caltanissetta). Con specifico riferimento a detti contrasti, viene sottolinea ta la singolarità di una situazione in cui la Corte di Cata nia ha sostanzialmente dato credito al Ghassan, recependo"in toto" l'assunto del P.G. d'udienza, secondo il quale i magi strati di Palermo avrebbero frainteso le dichiarazioni del libanese - con conseguente inesatta verbalizzazione del suo racconto - e,quanto al dr. Cassarà, che la di lui relazione, anche perchè ricostruttiva di fatti esposti a voce, doveva considerarsi non probante e,quindi, non affidabile; an) al difetto di motivazione ed alla violazione dell'art. 158 C.F.F., per quanto si riferisce - anche in contrasto con l'esposizione dei fatti da parte del dr. Cassarà nella richi<u>a</u> mata relazione - all'affermazione "apodittica", espressa dal la Corte di Catania, secondo la quale dallo stesso tenore de<u>l</u> <u>la telefonata del 26 luglio</u> tra Chassan ed il dr. De Luca, si trarrebbero elementi di riscontro circa la veridicità dei seguenti assunti: 1º) notizia dell'attentato, genericamente

Veruta ser,



preamunciata il 12 luglio; 2º) reperimento "medio tempore" di ncili lanciagranate; 3°) comunicazione del cambiamento di programma il 26 luglio: 4°) indicazione dei nominativi di D Francèsco e di Falcone in via meramente esemplificativa .. In relazione a tali specifici profili, si sottolinea la non accettabilità della tesi tendente a riempire le lacune o a giustificare le difformità, con ricorso a presunti fraintendi menti o a vuoti di memoria che - ad avviso della difesa comportebberò il disattendimento di un atto a fede privile giata, quale sarebbe in particolare la citata "relazione Cas sarà", in assenza di una querela di falso; ao) alla violazione dell'art. 546 C.P.P., con riferimento alla piena efficacia probatoria attribuita alle "confidenze" fat te per telefono al dr. De Luca dal Ghassan, in contrasto con il principio fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, secondo la quale occorreva valutare, prima, la attendibilità intrinseca di tali versioni e, successivamente quella estrinseca.

Al riguardo la difesa ha espresso le seguenti argomentazioni "ad adiuvandum": "nessuno ha mai messo in dubbio che il li banese al De Luca abbia dato la notizia dell'attentato con armi pesanti il 13 luglio e la notizia dell'attentato a mez zo "autobomba" il 26 luglio; si è rilevato, invece, che ha for nito versioni contraddittorie sulla data nella quale avrebbe conosciuto la notizia dell'attentato a mezzo "autobomba"

39/

cfr., testualmente, pag. 282 motivi ricorso avv. to Lo Presti).

Su tale punto - già prospettato - il giudice di rinvio avrebbe liquidato la problematica, affermando che, comunque, nella "rela zione Cassarà "-pur volendola intendere come nunto di riferi mento - non si accenna in modo specifico alle date;

ap) alla mancanza di qualsiasi obiettivo riscontro in ordine alla verifica / movimenti di Ghassan, Rabito, Scarpisi e La Grassa dal 25 luglio al 1º agosto (rif. pagg. 126/129 sentenza impugnata) e, infine, al difetto di qualsiasi valutazione cri tica circa le conclusioni prese dal G.I. di Palermo nella ci tata sentenza/ordinanza del 16 agosto 1986 che ha ritemato frutto di invenzione del libanese il c.d. "protagonismo di "Fippo/Kichele".

We herry : Non identificabilità di Michele e Salvatore Greco nei "Greco di Ciaculli"; insussistenza di idonea cuusale.

I que profili formano oggetto di distinte, plurime osservazio ni, limitate peraltro - quanto a quello relativo alla insussi stenza di un'idonea causale - al rilievo secondo cui questa, del tutto generica ed affatto imponente, come ritenuto dai giu dici di Catania, sarebbe basata esclusivamente sul richiamo a provvedimenti giudiziari emessi a carico dei fratelli Greco nel 1982/1983, sugli apprezzamenti dei ma istrati inquirenti e, infine, sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta.

Fiù dettagliate e specifiche le osservazioni concernonti la c. h. "identificazione" degli athali ricorrenti nei "Greco .

leut ear



di Ciaculli".

Le critiche investono:

a) l'accoglimento, non idoneamente motivato, dell'assunto secom do il quale tale identificazione dovrebbe essere considerata certa, per effetto delle affermazioni rese dal dr. De Luca - consacrate nelle espressioni": sono loro tre e loro tre soltanto" - nonchè delle collimanti dichiarazioni di Angelo Egaminonda (al G.I. di Falermo ed alla Corte di A.A. di Caltanis setta) e di Buscetta e Contorno (alla Corte A.A. di Catania).

Al riguardo, nel sottolineare che anche il dr. De Luca aveva finito per riconoscere l'esistenza della "famiglia dei Greco di Ciaculli"e di quella di "Croceverde/Giardini" (rif. depos. del 12-3-1984, primo grado) si denuncia la violazione dello art. 349 C.F.F. in quanto i giudici di Catania avrebbero con sentito al dr. De Luca di esporre un apprezzamento soggettivo, utilizzandolo, poi, nella sentenza.

Sempre sul punto in esame, la difesa fa presente che le affer mazioni del De Luca non sarebbero state condivise - per lo meno nella loro integralità - da altri funzionari che pure sono stati escussi al riguardo (Dr.D'Antona, ud. 11-4-1984, Dr.Cassarà, ud. 20 marzo 1984), nonchè dal rapporto della Que stura di Palermo in data 31-1-1983 a suo tempo pure trasmes so e, in ogni caso, che vi sarebbe stata anche la violazione dell'art.515 C.P.P. sotto il profilo che la Corte di Catania - quale giudice di appello -non aveva approfondito, ignorana e

li,i rilievi ora esposti;

b) il difetto di motivazione in ordine ad alcune divergenze esistenti tra quanto riferito dal Ghassan - telefonicamente - al dr. La Corte ed al dr. Sabatino della Criminalpol di Roma e quanto, invece, sottolineato dallo stesso libanese al dr. De Luca, lo stesso (iorno 13 luglio.

Ai primi, infatti, non sarebbero stati indicati i nominativi dei mandanti dei programmati attentati, mentre al De Luca, era stato chiarito che si trattava dei 3 "Greco". Nichele, Salvato-re e Totò - capo di tutti".

Da qui la tesi che il Chassan avrebbe inventato ogni cosa;

c) il rilievo ricalca quanto già sintetizzato ai punti c) e
d) del 1º motivo;

d) il travisamento di fatto e l'omesso esame di elementi de cisivi, per quanto si riferisce all'affermazione della Corte di Catania secondo la quale Tommaso Buscetta avrebbe sostan zialmente confermato il 22 marzo 1907 il contenuto delle pre cedenti dichiarazioni:e ciò, in contrasto con quanto invece risulterebbe dalle deposizioni al G.l. ed alla Corte di Assi se di Palermo, con particolare riferimento ai contatti tenuti dallo stesso "negli anni 80" con Giovanni Prestifilippo ed i suoi figli, alle funzioni di Greco Salvatore - detto Cicchiteddu - alla morte di Pietro Marchese ed alle vicende di Pietro Badalementi.

I rilievi che procedono si estendono anche ad altri aspatii

1 sunter ser

delle c.d. "rivelazioni" di Buscetta - orientate, ad avviso (18 3) della difesa - da "precise istruzioni ed informazioni di igno ti gestori", concernenti il ruolo di Pino Greco (Scarpazzedda), la morte di Stefano Bontade - elemento scatenante della guer ra di mafia - e l'assunzione dell'incarico di "caro della Commissione" da parte di Michele Greco (intorno all'anno 1976), ancorchè il vero "dominus" dovesse essere considerato il ci tato Pino Greco;

e) difetto di motivazione circa le contrastanti dichiarazio ni rese da Salvatore Contorno alla Corte di Catania il 22 marzo 1987 -rispetto a quelle di Puscetta, in relazione ai rapporti tra le "famiglie" dei Greco "di Ciaculli" e quelli di "Croceverde/Giardini - cui il Contorno sarebbe appartamato (rif.a Stefano Bontade) ed alla presunta riconciliazione che, secondo la versione di Buscetta, si sarebbe verificata tra il 1979 ed il 1980.

Su tali aspetti, vengono anche sottolineate ulteriori diver genze tra quanto dal medesimo Contorno esposto alla Corte di Assise di Catania: 22 marzo 1987 (accesso al fondo Favarella - esistenza ivi di un laboratorio di morfina"base") ed altro precedenti e/o successive (rif.Palerno, 19-3-1987);

f) ultimo rilievo è quello che concerne il travisamento del le dichiarazioni rese da <u>Buscetta</u> nei confronti di <u>Salvatore</u> Greco, da parte della Corte di Catania, e che sarebbe espresso nel riportare - i nora do clime in piscaioni - la seguente

00065!

affermazione - riferita allo stesso e riassumente il contend to essenziale della deposizione:" nel 1980 ho appreso da Mi chele Greco che suo fratello Salvatore era "consigliere" del la "famiglia" di Ciaculli....Salvatore Greco-inteso "il sena tore" - era quello che nell'organizzazione curava i rapporti politici e sociali della stessa (rif.sentenza impugnata, paga.

Con riferimento, poi, alla sentenza/ordinanza in data 8-11-1985 del C.I. di Palermo (pag. 5270), si deduce che la "notizia" relativa al "ruolo di consigliere" di Salvatore Greco era stata "creata" - nel senso di supposta o immaginata - dal predetto giudice istruttore.

14/b) Motivi avv. to Giusepre Mirabile.

1°) MOTIVO: violazione artt. 544 comma 5° e 546 comma 1°C.1.F.

La Corte di Cassazione aveva sottolineato che il so lo limite imposto al giudice di rinvio era costituito dal rispetto del principio di diritto stabilito in tema di valutazio ne della chiamata di correo (rif.pag.ll6 sent.Cass.):ciò, sulla premessa, peraltro, che era stata enunciato ed affermato anche l'integrale accoglimento di tutti i motivi di ricorso proposti dagli imputati.

ka, sot olinea la difesa, la Corte di Catania non si è attenu
ta al proposito - peraltro emunciato - di rispettare il cita
to principio ed ha sostanzialmente ricalcato le linee dei pro
codenti giudici di Caltanissetta, effettuanto na para e som li

ne.



ne dell'art.544/5° C.F.P.)non compiendo, quindi, la richiesta delibazione della chiamata di correo (art.546/1° C.P.F.)

Il giudice di rinvio, inoltre, è pervenuto ad affermare la responsabilità dei fratelli Greco attraverso un processo logice deduttivo-induttivo sostanzialmente identico a quello con surato in sede di legittimità.

Ed è pacifico in giurisprudenza, secondo la difesa, che il ciudice di rinvio è tenuto a giudicare sulla traccia non solo di diritto, ma anche di fatto, indicato dalla Corte di Casa zio-

II°)LOTIVO: mancanza e contraddittorietà della motivazione (artt.474/4° comma e 475/3° comma 0.F.1.).

Nel premettere che in tema di chiamata di correc esistenci oscillazioni giurisprudenziali, si fa riferimento espresso al c.d. indirizzo garantista, recepito dalla sentenza 3 miumo 1986 della 1º Sez. penale della Corte suprema di Cassazione, le cui linee essenziali vengono così riassunte:

- a) la chiamata di correo è una fonte di prove intrinsecamente equivoca: essa, pertanto, non può costituire prove piena, ma semplice indizio;
- b) può assumere dignità di fonte legittima di prova, quando soccorrono elementi di convincimento idonei ad integrare la sua imperfetta caracità dimostrativa;
- c) mesti elementi consistene il qualità intrinseria 000657

33

delle propalazioni di accusa del coimputato (scontaneità, costanza, disinteresse, univocità e minuziosità) ed in circo stanze di natura oggettiva ed estrinseca (o esterna).

Il tutto, sulla base di una motivazione corretta, completa, logica.

Tali presupposti, ora, ad avviso della difesa non sussistere pero, come difetterebbero anche i richiamati requisiti affermati nella sentenza di annullamento; di conseguenza vengono formulati i seguenti specifici rilievi:

aa) travisamento di fatto per ciò che concerne la parte espositiva della decisione impugnata (pag.16) riproducente sostamizialmente la pag.15 della sentenza della Corte di Assize di Appello di Calanissetta - annullata dalla Cassazione si citano, infatti, dati non esatti in ordine al rapporto congium to Pol.Stato/C.C. del 5 agosto 1983, avuto riguardo alla circo stanza secondo cui il dr. De Luca avrebbe ricevuto dal Ghassan anche la notizia dell'appartenenza di Rabito e di Scarpisi all'associazione di tipo mafioso dei fratelli Greco.

E ciò contrariamente a quanto precisato dal dr. De Luca nel corso del dibattimento (riforimento, da parte del libanese, solo ai "Greco di Ciaculli" - 13 luglio, sera) ed alle diver se indicazioni fornite dallo stesso Ghassan al dr. La Corte ed al dr. Sabatino);

ab) con riferimento al c.d. causale del delitto, i giudici di Catania (cfr. pag. 145 sent.imp.) hanno ripetuto l'errore anthew.

re erroneamente che contro i fratelli Greco era stato emesso dal dr.Chinnici mandato di cattura in data 31-5-1983, per l'art.

75 legge n.685/1975, incluso successivamente nel "processo c.d.

dei 161." E invece, non v'è alcun mandato emesso dal dr.Chinni

ci nei confronti dei predetti e, incltre, quello del 31 maggio

1983 riguardava altri imputati del "processo c.d. dei 161";

nello stesso procedimento, i Creco era destinatari di un ordi
ne di cattura del F.M. di Palermo di data precedente, poi con

validato, ma prima del 31 maggio 1983, con mandato di cattura

del Con.Istr.Aggiunto dr.Kotisi;

ac) extrapolazione di dati e riferimenti, attraverso un meto do immotivato delle varie scelte e valutazioni : sintesi effettuata, poi, inserendo nel generale contesto "presunte nuo ve e specifiche circostanze. Il tutto, in relazione alla indi cazione dei "Greco" quali mandanti della strage.

La censura si riporta sostanzialmente nei dettagli a quanto già sottolineato nei motivi dell'avv. to Lo Presti (IIIº e Vº ed ga avv. Mammana per Rabito);

ad) la stessa "personificazione" dei fratelli Creco - di cui al rapporto giudiziario in data 5 agosto 1983 - è frutto di un'evidente amalgama delle generiche dichiarazioni di Chassan alla visione della polizia sulla mafia palermitana e non risponde, quindi, ad un preciso ed univoco atto di nocusa nei confronti degli stessi.

000659

La prova di ciò - ad avviso della difesa - emergerebbe dal fatto che il libanese è stato ritenuto ancora credibile nonc stante l'intervenuta assoluzione di "Totò Greco" e che il problema sia stato affrontato e risolto dalla decisione impu gnata con chiare forzature, contro ogni logica elementare;

ae) in ogni caso, anche a voler ammettere che Ghassan si fos se sempre riferito agli attuali imputati, si trattava di notizie acquisite " de relato", per riferimento fattone da Rabito, con implicita conferma da parte di Scarpisi.

S'imponeva, di conseguenza, quella rigorosa verifica indicata dalla sentenza di annullamento;

af) l'attendibilità del libanese, comunque, ha subito un ulteriore discredito, sotto il profilo delle recessaria costanza e fermezza delle dichiarazioni rilasciate nel corso del giudizio di rinvio. Attestazione evidente, è data in proposito dalle lettere a carattere ricattatorio fatte pervenire al Capo della Polizia, al Presidente del collegio giudicante, al dr. Patarè ed al P.C. di Catania - nonchè dalla missiva del 30-1-1987 indirizzata al direttore della Casa circondariale di Termini. Imerese : documenti contenenti richieste di trattamento privilegiato, trasferimenti, pagamenti di arretrati e minacce, implicite, ma chiarissime, di ritrattare le accuse. Nella stessa linea, poi, vanno collocate le numerose dichiara zioni di ritrattazione, in ordine alle quali si esplicitano

due rilievi particolari.

y dumber da.



Il primo, si riferisce ai due <u>interrogatori assunti dal G.I.</u>
di Caltanissetta dr. Lo Curto in relazione ad una <u>missiva del</u>
Ghassan datata 10-1-1987 che la Corte di Catania ha ritenuto
di allegare <u>agli atti</u>, nonostante l'opposizione della difesa,
con <u>ordinanza del 17-2-1987</u> (impugnata, unitamente alla senten
za.

Il secondo, invece, riguarda i provvedimenti con i quali la

stessa Corte ha disposto in un primo tempo la sospensione della discussione, per ascoltare il Ghassan a seguito di nuove dichiarazioni di ritrattazione, revocando poi immotivamente detta ordinanza. (rif.ord. 26-6-1987 - impugnata - e pagg. 138 segg. sentenza Catania);

- invece ad avviso della difesa elementi certi di segno opposto: c.d. riscontri negativi sulla credibilità del libanese.
 Essi sarebbero rappresentati:
- l°) dalle informazioni, affatto positive, fornite sul Ghassan
 dai vari funzionari di polizia con i quali lo stesso era venu
 to ripetutamente a contatto (rif. Magg. Coco udienza 23 marzo
 1984; dr. Ia Corte udienza 28 marzo 1984, f. 48; dr. Sabatino udienza 21 marzo 1984; dr. De Luca udienza 8 marzo 1984):
 rispetto a tali riferimenti, ora, la sentenza impugnata avrebbe
 compiuto un'opera di "minimizzazione", arrivando anche ad espri
 mere delle "riserve" sull'alto Commissario De Francesco;
 2°)dalle contraddizioni in atti:sestanzialmente riproducer (100661)



le censure prospettate dall'avv. to Lo Presti con il IV° motivo, punti ai)/an)

pe Luca-nella telefonata delle ore 11 del 29 luglio-di racco gliere notizie in ordine all'attentato verificatosi quella mattina - del quale il predetto aveva fornito l'informazione al Ghassan- e l'assenza di qualsiasi riferimento in tal sen so, come era desumibile dal testo della conversazione telefo nica intercettata tra Ghassan (da Milano) e Rabito (a Faler mo) alle ore 13.24' dello stesso giorno.

Tali elementi, ora, avvalorerebbero i sospetti sull'ambiguo comportamento del libanese, sui reali motivi dei suoi ripetu ti spostamenti, dando una qualche concretezza al dubbio che lo stesso temesse di essere arrestato, così come pare adombra re anche la sentenza/ordinanza di rinvio a giudizio del rocesso contro Abdel Azizi Afifi + 91 (rif.a pagg.740 segg.);

ah) il profilo riproduce le censure ed i rilievi già sottoli neati nel IIIº motivo dell'avv. to Mammana (per Rabito) ai punti bb/dd;

<u>ai</u>) la tesi dell'identificazione di <u>Michele e Salvatore Greco</u> quali appartenenti alla "famiglia" dei "Greco di Ciaculli" – già oggetto di precedenti rilievi (cfr.V° motivo avv. to

Lo Presti e 2° motivo avv. to Mirabile, punto <u>ad</u>) – viene
ulteriormente contestata con riferimento a piante topografi
ché, dati anagrafici ed altro, sotto il profilo che Croce Verde





Giardini e Ciaculli sono quartieri periferici di Palermo, contigui, ma ben distinti tra di loro.

L'appartenenza degli attuali imputati alla "famiglia" di CroceVerde-Giardini e non a quella di Ciaculli - come ritenu to erroneamente dai giudici di Catania - sarebbe suffragata, inoltre, da atti e dichiarazioni in parte già richiamati (rif. dep. Questore D'Antona e commissario Cassarà; rapporto dei "161"; rapporto/segnalazione del Questore di Palermo al P.K., in da ta 31 gennaio 1983, inviata ai fini dell'applicazione di una eventuale misura di prevenzione nei confronti dei fratelli Greco):

- al) l'inesistenza di un'adeguata causale già rappresentata nel precedente II° motivo, punto ab troverebbe ulteriore con forto nel rilievo secondo cui, all'atto della consumazione del la strage, Michele Greco era già latitante da tempo e nei suoi confronti erano stati già proposti e in parte realizzati i richiamati provvedimenti di prevenzione, personali e patri moniali (sequestro cautelativo dei beni disposti dal P.H.), così come era stata già sollecitata la restituzione del li bretto di Risparmio esistente presso la Cassa R. di Palermo con istanza presentata a nome di Michele Greco in data 30-6-1983: su tale richiesta, peraltro, il cons. Chinnici non aveva ancora provveduto;
- am) difetto di motivazione in ordine al chiesto approfondi mento delle dichiarazioni rese dall'on. Aldo Rizzo circa un

possibile collegamento della strage con indagini che il dr.
Chinnici stava compiendo nei confronti dei"cugini"Nino ed Ignazio Salvo ";

Epaminonda aventi come destinatari i Greco quali mandanti di un "ordine di esecuzione" - prima - e di"costituzione", poi, nei confronti di Leonardo La Grassa, siccome sospettato di esere un delatore (rif. a motivi Avv. Lo Presti - punto c, 1º motivo).

Sui citati elementi, non sarebbe stato dato, nè fatto, alcun ri scontro;

ao) utilizzazione irregolare delle deposizioni rese da Buscetta
e da Contorno nel mari processo (contro Abbate Giovanni +706)
- ed acquisite agli atti ai sensi dell'art.144 bis C.P.P. che avrebbero dovuto essere valutate, così come quelle raccol
te direttamente dalla Corte di Catania in America, in aderen
za ai principi espressi con la sentenza di annullamento in
tema di chiamata di correo in senso proprio:il tutto, essendo
certa l'ammissione della loro responsabilità in ordine al de
litto di associazione a delinquere e, conseguentemente, anche
la loro qualità di coimputati in processi connessi.
Sulle specifiche posizioni assunte dai predetti, si demuncia
no i contrasti - quanto a Contorno - tra le affermazioni fat
te al maxi processo ed in America e quelle risultanti dallo
interrogatorio reso innanzi ai giudici della V° Sez. Penale

Lew and



del Tribunale di Roma nel procedimento contro Amendolito ed altri (numero componenti "commissione" - manosta indicazio ne, tra i predetti, di Michele Greco); quanto a Buscetta, poi, si richiamano gli stessi rilievi già specificamente esplici tati nel V° motivo dell'avv. to Lo Presti e contraddistinti dai punti d), e) ed f).

Sugli elementi ora sottolineati la sentenza impugnata non

Sugli elementi ora sottolineati la sentenza impugnata non avrebbe approfondito alcun esame, incorrendo in tal modo in una "colpa gravissima".

14/c) Motivi avv. to Vincenzo Trantino

I°MOTIVO: violazione artt. 148/comma 3°,475/comma 3°,524/comma 1° C.P.P. in relaz.all'art.111 Cost.

a) si sottolineano le contraddizioni emergenti dalle varie dichiarazioni rese da Chassan in ondine alla circostanza se condo cui il viaggio dal medesimo fatto a Palermo dall'8 al leglio 1983 sarebbe avvenuto su invito del Rabito e, per quanto riferito all'udienza del 19 aprile 1984, avrebbe co stituito anche la prima occasione del libanese di "discesa "nell'isola.

Al riguardo, si richiamano espressamente la deposizione del magg.re Gagliardo in data 23-3-1984 (udienza, l° grado) e la nota di servizio trasmessa dal medesimo al magg.re Coco (Palermo) il 22 giugno 1983, dalle quali risulta accertato che Chassan ebbe a telefonare al Gagliardo in quest'ultima data, comunicando di trovarsi in Sicilia e di avere avuto contatti

oon appartenenti a gruppi "mafiosi". gli atti si rinvengono poi ocpie di due biglietti di viaggio n aerec Palermo/Milano (15 maggio 1983) e Ginevra/Palermo 27 giugno 1983) intestati a Zufferey Bernard, nome spesso usa to pacificamente dal libanese. Gli elementi ora indicati starebbero a provare l'assoluta non affidabilità del Chassan, contrastata anche da quanto riferi to dal dr. La Corte (Criminalpol/Roma) all'udienza del 23 marzo 1984, in ordine alla cessazione di ogni rapporto di colla borazione - sino'al 13 luglio - a seguito della comunicazione dell'avvenuta spedizione nei di lui confronti di un mandato di cattura ed il conseguente rifiuto - da parte del Ghassan di raccogliere l'invito di costituirsi. a/1) sullo stesso punto si deduce poi che la Corte di Catania ha omesso qualsiasi serio esame circa altre discrepanze, come quella concernente la mancanza di qualsiasi comunicazione al dr. La Corte dei contatti avuti a Palermo con Rabito e Scarpi si tra 1'8 ed il 12 luglio - che avrebbe avvalorato la tesi di una "discesa" del Chassan motivata da un esplicito incari co ricevuto in tal senso dal predetto funzionario - e quella relativa alle dichiarazioni rese della teste Hermans, gestore dell'Hotel Conchiglia d'Oro, avanti ad oggetto la pretesa identificasione del Rabito, da un lato, ed il mancato riconoscimen to, invece, del Chassan.

Altre osservazioni ripropongono quanto già esposto ai punti <u>am e</u>



ap) dei motivi presentati dall'avv. Mammana per Rabito;

II MOTIVO: vielazione artt.148/comma 3º.474 e 475/comma 3º.

C.P.P. in relazione all'art.111 Cost.

La censura si articola in due distinti profili che si rifer scono in modo particolare agli avvenimenti del 12/13 luglio date nelle quali Ghassan avrebbe ricevuto da Rabito le confi denze circa l'intenzione dei fratelli Greco - già programma ta - di attuare una serie di attentati e circa il riferimen to specifico alla notizia, apparsa su di un quotidiano locale e contestualmente commentata, concernente l'emissione dei man dati di cattura nei confronti degli attuali imputati - e di altri - quali mandanti del delitto Dalla Chiesa. Su quest'ultimo aspetto, si richiamano sostanzialmente gli stessi rilievi già formulati dalla difesa di Rabito (avv. to Mammana, punti am, ao, aq) e dall'avv. to Lo Presti (IIIº moti vo, punto ff), osservandosi che le spiegazioni accettate dai giudici di Catania in ordine alle varie contraddizioni - e cioè che le stesse sarebbero riferibili a mera confusione del Chassan - non appaiono giustificate, attesa la spontane il tà delle sue dichiarazioni in tutte le occasioni. Sul primo profilo, a carattere più generale, si sostiene che la narrazione sopra riportata in sintesi sarebbe frutto di un'invenzione del libanese e di un inammissibile difetto di valutazione critica da parte della Corte di Catania che, ri portando di peso nella propria decisione le argomentazioni

13

concernenti la pretesa rivelazione di Rabito al Chassan (rif.

pag.97 sent.imp.) - e ciò al fine di confermare la responde

bilità dei fratelli Greco - avrebbe posto in essere una vera

e propria "sfida" alla I^ Sezione penale della Suprema Corte

di Cassazione, posto che si era ritenuto di trarre elementi

di riscontro da dati giudicati inidonei da parte del giudi

ce di legittimità e, in quanto tali, determinanti il disposto

annullamento.

III° MOTIVO: violazione artt.148/comma 3°,474,475/comma 3°
C.F.P. in rel.all'art.111 Costituzione.

Si ripropongono, senza sostanziali innovazioni, i rilievi già formulati da precedenti difensori sul metodo adoperato dalla sentenza impugnata nel pervenire alla decisione (c.d.extra polazione di elementi e loro adattamento casuale), nonchè sul ruolo del fantomatico "Michele" e sul delicato tema del reperimento delle armi (rif. avv. Mammana, punto aa; avv. to Mi rabile, punto ac; avv. to Lo Presti, III° e V° motivo - quanto alle extrapolazioni; rif. avv. to Mammana, punto aq; avv. to Lo Presti, punto del IV° motivo - quanto al "ruolo di Michele"; rif. avv. to Mammana, punti al ed ar - quanto al tema del reperimento delle armi).

IV° MOTIVO: violazione artt. 148/comma 3°, 474, 475/comma 3°, 524/comma 3° C.P.P. in rel.all'art. 111 Costituzione.

Si rinnovano i rilievi già prospettati nel IV° motivo dell'avv. to Lo Presti (punti an ed ao) con particolare rife

Jena Cen.




rimento al contestato colloquio tra "Pippo/Michele" ed il Chassan-di cui alla telefonata tra il libanese ed il dr. De Luca del 26 luglio 1983 ore 20-nonohè agli spostamenti dei va ri personaggi nella stessa data ed alla "contraddittorietà del contemuto della conversazione telefonica in pari data (ore 21.48') tra Ghassan e Rabito V° MOTIVO: violazione artt.148/comma 3°,474,475 comma 3° e 524 n.l e n.3 C.P.P. in rel.all'art.lll Costituzione. Con una serie di argomentazioni articolate si ribadiscono le censure già ripetutamente espresse per quanto concerne la pretesa di rinvenire elementi probatori a carico degli impu tati, de sumendoli dalle dichiarazioni "de relato" del libane se, da quelle - contestate - di Buscetta, di Contorno e di Epa minonda, nonchè dall'esistenza di"un'imponente causale". Si richiamano anche le dichiarazioni rese dal dr.Paolo Bor sellino circa le pesanti pressioni esercitata dalla D.C. pa lermitana - che si sentiva perseguitata dal non tollerato ri gore del dr. Chinnici - nonche quelle dell'on. Aldo Rizzo, già citate, osservandosi al riguardo che sulla stessa base si sa rebbero potute condannare - in via alternativa - tutte le persone indicate quali componenti la "presunta commissione" della "mafia". Con particolare riferimento a quanto già esplicitato dall'avv. to Lo Presti (motivo V° - punti d, e, f) in tema di addebi tabilità ai fratelli Greco della strage oggetto del presente 000669

esame, si deduce ancora che il "teorema" accettato, secondo il quale "nessun omicidio eccellente" avrebbe potuto essere eseguito senza l'approvazione della Commissione - e, quindi, dei Greco - è smentito non solo dalle contrastanti dichiara zioni rese dai personaggi citati, in epoche diverse ed innanzi a giudici diversi, ma dalla constatazione che, nella real tà, numerosi omicidi risultano essere stati compiuti senza il richiamato consenso (col. Russo, Reina, comm. Giuliano, erranova, Mattarella, cap. Basile, Costa e quello dello stesso Giuseppe Di Cristina).

Circa il "ruolo" assunto da Salvatore Greco - indicato, sì, quale "uomo d'onore", ma interessato solo "alla politica" - si deduce l'irrilevanza dell'elemento probatorio che si vorrebbe desumere dal reperimento dell'assegno a sua firma di lire 28 milioni, emesso per dirimere la vertenza sorta tra Priolo Giorgio e Sanchez - cognato del Rabito.

MOTIVO : Sulla credibilità del Ghassan

Si ripetono - riassumendole - le censure già prospettate in precedenza su tale specifico profilo, con particolare riferimento alla parziale utilizzazione delle dichiarazioni dei funzionari di polizia, alle osservazioni contenute nella sentenza/ordinanza del maxi processo bis (rif. pagz. 699/700 e 711/712) nonchè al mancato rigoroso esame di tutte le risultanze processuali, pur sollecitato dalla sentenza di annullamento (rif. pag. 98 sent. Cass.).



TO CONTROL TO

La difesa conclude infine affermando che <u>non vi sarebbero</u>

<u>fatti nuovi</u>, eccettuata la <u>sintomatica serie di ritrattazio-</u>
ni.

Il procedimento è stato assegnato alle Sezioni Unite Penali a seguito di richiesta del Procuratore generale della Repubblica — formulata ai sensi dell'art. 534 comma 3° C.P.P. — attesa la speciale importanza delle questioni proposte con i ricorsi.

000671



MOTIVI DELLA DECISIONE

A Sul mancato rispetto dei principi di diritto affermati con la sentenza di annullamento. (Violazione dell'art. 546 C.P.P.).

a) Osserva il Collegio che preliminare ad ogni altro è l'esame dei motivi di ricorso con i quali si deduce, da un la to, che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi di diritto enunciati con la sentenza di annullamento in data 3/6/1986 e, dall'altro, che il vincolo derivante da tale decisione, dovrebbe intendersi esteso ai presupposti in fatto del principio affermato (e, addirittura, alle linee direttrici che si assumono espresse in motivazione dal giudice di annulla mento in ordine alla personalità dei soggetti e alla maggiore.

Su tale profilo la giurisprudenza di legittimità non appare re orientata in modo univoco, poichè accanto all'indirizzo espresso dalla grande maggioranza delle decisioni, secondo il quale al giudice di rinvio è riconosciuta la più ampia autono mia ai fini della formazione del proprio convincimento, con il conseguente solo divieto di ripetere i vizi di motivazione denunciati con la pronuncia annullata (cfr. Sez.5a 18/4/1978 n. 4546, Errante; Sez. 4a 22/10/1980 n. 10792, Malducci; Sez. 6a 6/2/1981 n. 776, Revel; Sez. 6a 17/4/1984 n. 3522, Ferri; Sez. 2a 5/7/1985 n. 6702, Pelos; Sez. 4a 26/3/1986, n. 2475, Barbagallo) esiste un orientamento minoritario, secondo cui

J. Jan Mr.

egli è tenuto a giudicare anche sulle "tracce di fatto" indicate dalla Corte di Cassazione, poichè il suo obbligo di uniformarsi alla decisione implicherebbe l'intangibilità degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della pronuncia di annullamento (cfr. Sez. 3a 10/3/1978 n. 2616, Ravaz zani: Sez. Ia 6/6/1985 n. 5593 e Sez. Ia 4/4/1987 n. 4194, Fre ___ La speciale importanza delle questioni proposte ha deter... _minato_liassegnazione_del procedimento a queste Sezioni_unitei...... _derivando_oltre_tutto_dalla_soluzione_del_contrasto -_l'esat_| <u>ta identificazione dei principi di diritto affermati nel caso </u> <u>concreto e, di conseguenza, il limite stesso dei vincoli posti</u> _al giudice_di_rinvio,_con_particolare_riferimento_ad_alcune__ valutazioni contenute nella sentenza di annullamento costituen ti - ad avviso dei ricorrenti - esse stesse proposizioni vin ... ___b)_Ritiene__il_Collegio_che_deve_essere_confermato_l'orien__ ...tamento espresso dalla maggioranza delle decisioni citate, in quanto il solo aderente alla lettera delle legge ed alle pecu liari funzioni che l'ordinamento giuridico demanda alla Corte di_Cassazione_quale giudice_esclusivo_di legittimità.__ ____ Sgombrando il..campo dalla diversa prospettiva in cui la i questione si può presentare nell'ipotesi particolare dell'an i...nullamento parziale - posto che, in tale caso, le implicazio. <u>ni_tutte di cui_trattasi derivano non tanto dal principio di </u>

100673

fatto ed alle valutazioni agli stessi complementari, quanto dall'autorità del giudicato che si forma in ordine alle parti decise - ogni tentativo di interpretare estensivamente, nei sensi sopradetti, la pronuncia di annullamento, così come vor rebbero i ricorrenti, trova il suo ostacolo proprio nel tenore letterale dello stesso art. 546 C.P.P.

Questo, infatti, dispone che il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione "per ciò che concerne ogni questione di diritto" decisa, con la conse guenza che, al di là dei principi di diritto fissati, nessun limite si può considerare imposto dalla pronuncia. Nessun vin colo poteva pertanto derivare alla Corte di Catania dalle affermazioni e valutazioni contenute in particolare nelle pagg. 100/102, 106/107 e 114 della sentenza di annullamento, contra riamente a quanto assunto dalla difesa dei ricorrenti.

In proposito il Collegio ritiene di dover sottolineare che la soluzione affermata trova riscontro anche nell'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinario collegato alle questioni di costituzionalità dell'art. 546 C.P.P., con particola re riferimento al profilo, dedotto innanzi alla Corte Costitu zionale, di un contrasto di tale norma con il precetto sancito dagli artt. 101 e 107 Cost. (cfr. sentenza 2 aprile 1970 n. 50).

E' stato messo in evidenza, infatti, che l'art. 546 non

110

viola le norme costituzionali citate, anche perchè il vincolo nascente dal "dictum" della Cassazione, nell'ipotesi delle sentenze di annullamento, non comporta un accertamento di fat to o l'attribuzione di un bene o la definizione di una determinata situazione o rapporto. Si pone invece quale enunciazio ne di un principio di diritto, proiettata inequivocamente in direzione del successivo giudizio di merito, per effetto della quale il giudice di rinvio non si trova di fronte a fatti o a situazioni, di cui gli sia interdetto l'accertamento, ma al criterio cui deve commisurare il fatto, nel senso che la qualificazione della situazione dedotta nello specifico procedimento "deve essere letta" quale enunciazione per lui vin colante ed equiparabile ad una vera e propria "lex specialis".

c) Nel caso di specie, in cui l'annullamento della senten

za di merito è stato totale, la pronuncia è stata emessa per

difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul

punto concernente la valutazione delle dichiarazioni accusato

rie prese in esame dai primi giudici di appello. Il principio

di diritto che la Corte di Catania aveva l'obbligo di osserva

re era, innanzitutto, quello che le dichiarazioni di Ghassan

- sia riferite al momento cronologico antecedente alla consu

mazione del reato di strage, sia successive - costituivano

"dichiarazioni di un coimputato, per l'esattezza, di un confi

dente di polizia.... che aveva poi assunto la qualifica di

imputato in conseguenza del suo arresto avvenuto il 3 agosto



Alla stessa stregua, poi, andavano valutate le "rivelazio ni" fatte al medesimo Ghassan da Rabito e da Scarpisi - secon do l'assunto che esse rappresentavano, da un lato, "confessio ni di coimputati - e ciò in relazione al fatto proprio - e, dall'altro, "chiamate di correo" in senso stretto, per quanto si riferiva invece alle acque mosse nei confronti dei fratelli . Greco, indicati quali programmatori e mandanti della strage. (cfr. sentenza di annullamento, pagg. 86, 105/106, 112/113). In tal senso, pertanto, i vincoli posti dalla sentenza di annullamento andavano e vanno esattamete: individuati.--a dif ferenza di quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti -- in rapporto all'enunciazione fatta nella parte finale della moti vazione, nella quale si afferma l'inesistenza di qualsiasi li mite metodologico per il giudice di rinvio e l'applicabilità... - se del casodel solo limite costituito dal principio riba dito in tema di valutazione della chiamata di correo.

d) Ciò precisato, va messo in evidenza, peraltro, che la sentenza di annullamento ha affrontato il profilo concernente l'individuazione della qualità nella quale il Ghassan aveva reso le dichiarazioni e, conseguentemente, quello della loro valutazione, avuto riguardo al momento processuale nel quale le stesse erano state assunte.

E ciò esattamente, rappresentando tale aspetto il punto essenziale sottoposto al suo esame ed il puntuale oggetto,

112

quindi, della delibazione di legittimità.

Devono però rilevare queste Sezioni unite che nei confron ti del Ghassan è poi divenuta irrevocabile - sin dalla data del 18/6/1985 - la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con la quale era stato rigettata l'impugna zione a suo tempo proposta dal P.M. avverso la decisione di primo grado che aveva assolto il predetto da tutti i reati ascritti con la formula "per non aver commesso il fatto". La Corte di Catania si è conseguentemente trovata di fronte alla realtà di un'intervenuta assoluzione e, nello stesso tempo, alla necessità di dover risentire il Ghassan che, "medio tem pore", e per_effetto della sentenza/ordinanza dell'Ufficio istruzione di Palermo in data 16/8/1986, era stato rinviato a giudizio insieme a Rabito e Scarpisi - nonchè ad altri per rispondere del delitto di cui all'art. 75 legge n. 685/1975 proprio in relazione a quei traffici di sostanze stupefacenti per i quali erano iniziate le indagini parallele sin dalla -primavera_del.1983._____

Ll-giudice di rinvio ha ritenuto di risolvere le opposte tesi sostenute dalla difesa degli imputati e delle parti civili deliberando di assumere le dichiarazioni del libanese ai sensi dell'art. 348 bis C.P.P. (ordinanza dibattimentale del 12/2/1987), dopo avere materialmente acquisito copia del la citata sentenza/ordinanza.

E tale decisione è stata esatta, attesa la coesistenza

delle due posizioni, di denunciante, quanto al processo in esame, e di coimputato, invece, seppur solo con Rabito e Scaripisi, per ciò che concerne il processo "parallelo".

Deve cioè darsi atto, anche per i riflessi che ne derivano in termini di attendibilità del libanese per effetto della riconosciuta e definitiva sua assoluta estraneità ai fatti di causa - conseguente al già richiamato consolidarsi della sen tenza di assoluzione enessa dalla Corte di Caltanissetta. che la situazione di fatto che si è presentata al giudice di rinvio era diversa da quella considerata da questa Corte con la decisione del 3 giugno 1986, con i conseguenziali riflessi in ordine alla formazione del libero convincimento del giudice di merito. Anche se, da un lato, il Ghassan restava un cor reo - seppure in un ambito del tutto diverso ed in relazione, poì, ai soli Rabito e Scarpisi, e dall'altro, le dichiarazio ni attribuite a questi ultimi, in conformità al principio didîrîtto più volte richiamate, dovevano essere valutate alla stregua di "confessioni" - per ciò che si riferiva all'ammis sione della propria responsabilità, siccome narrato dal libane se, e, quali "chiamate di correo in senso proprio" per quanto si riferiva, invece, alle accuse mosse nei confronti dei fra telli Greco, con possibili riflessi - su tale punto -

sia sul procedimento in esame, che su quello connesso ("maxi bis").

e) In tale quadro, ora, il principio affermato, nelle sue

e cualla rioca epprovada

114

diverse prospettazioni quanto ai singoli soggetti cui si riferiva, restava valido: in particolare, quanto alla necessità
dr sottoporre comunque a puntuale verifica la veridicità del
l'assunto accusatorio, sotto entrambi i profili dell'attendi
bilità intrinseca e di quella estrinseca di tutte le dichiarazioni.

Restava in sostanza confermato che il giudice di rinvio, nel presupposto della qualità di coimputato di Ghassan e, per quanto di ragione, seppure in limiti diversi, di Rabito e di Scarpisi, detta qualità presupponendo, doveva rivalutare le dichiarazioni rese dai predetti, nonchè quelle ancora da ren dere, avendo presente che l'efficacia probante delle varie chiamate in correità doveva essere tratta, da un lato, dalla fermezza, costanza, specificità e coerenza logica delle dichia razioni e, dall'altro, dalla loro integrazione con riscontri esterni e in quanto tali oggettivi.

Tale, infatti, è indiscutibilmente il contenuto della de cisione di annullamento che ha affermato il principio di diritto più volte richiamato dopo avere sottolineato i vizi di motivazione rilevati nella sentenza a suo tempo emessa dalla Corte di Assise di appello di Caltanissetta, con particolare riferimento alla pluralità nonchè contraddittorietà delle dichiarazioni del Ghassan e all'omessa indicazione di quelle, fra esse, che si intendevano prescelte (cfr.sentenza di annul lamento pagg. 111/115).



L'affermazione del principio, pertanto, non poteva certa mente essere letta - come preteso dalla difesa - quasi che integrasse una modificazione del regime probatorio vigente, improntato al libero convincimento del giudice ed al superamento di qualsiasi sistema di prove legali (art. 308 C.P.P.), ma andava e va interpretata quale conferma dello stesso regime: nella linea della giurisprudenza di questa Corte, che al di là della distinzione di dubbio valore pratico tra indi zio e prova, nell'affermare l'inesistenza di una scala privi legiata di valori probatori, è decisamente lincentrata. sul principio secondo cui alla più ampia libertà di valutazione riconosciuta dall'ordinamento al giudice di merito, corrisponde soltanto l'obbligo diuna motivazione puntuale ed esauriente. E ciò, in tema di chiamata di correo, com porta la necessità di un controllo tanto più scrupoloso, quan to meno tranquillante e sicuro appaia il contenuto delle dichiarazioni accusatorie sotto il profilo della loro attendibilità, nel rispetto, appunto, sia del principio del libero convincimento del giudice, che di quell'ineludibile obbligo di motivazione, costituente il punto di riferimento rispetto al quale va esercitato il sindacato di legittimità.

Tali principi, d'altra parte, sono stati riaffermati an che recentemente da questa Corte, superando gli sporadici dis sensi espressi dall'orientamento minoritario al quale si rife scono in modo specifico i ricorrenti (Sez. Ia 12/6/1987 n.



7370, Adamoli; Sez. Ia 10/8/1987 n. 8944, Alunni; Sez. Ia 20/8/1987 n. 9159, Ruga).

va ricordato

Tanto premesso/- con riferimento al sopra ribadito principio secondo il quale la vincolatività delle enunciazio ni di diritto affermate con la sentenza di annullamento può 🔅 trovare un limite oggettivo nel fatto che risultimo modificati; gli elementi sottoposti al nuovo giudizio 🖃 che nel caso di specie, il "devolutum" era già mutato per effetto del passag gio_in_giudicato_della_sentenza_di_assoluzione_con_formula piena nei confronti di Ghassan in ordine a tutti i reati per i quali era stato citato a giudizio in concorso con gli attua li ricorrenti: fatto, come si è sottolineato, non apprezzato nella sentenza di annullamento - e non apprezzabile in detta fase se non in una proiezione futura - ma comunque obiettivo e rilevante, comportando esso la possibilità - prima inesisten te <u>__di_valutare_in_modo_diverso_le_dichiarazioni_del_libane</u> se_per_quanto_concerneva_il_giudizio_sull!attendibilità_in_. trinseca_dello_stesso_(nel_senso_più specifico di_"attendibi lità soggettiva" - cfr. Sez. 2a 20/2/1987 n. 2329, Mula), ___ potendo trarre ovviamente il giudice di merito elementi di ... convincimento_dall'accertata_e_provata estraneità dello stes so dal coinvolgimento diretto nei fatti oggetto del presente

A tale qualificante profilo, si è aggiunta l'acquisizio ne di nuovi elementi probatori desunti dall'allegazione di



numerosi atti di altri procedimenti, l'assunzione di nuove

deposizioni e/o dichiarazioni (di Ghassan, di Rabito, di Scarpisi, di La Grassa, di Michele Greco, di Sanchez, di Priolo), il confronto tra Ghassan e la Grassa e, infine, lo svolgimen to di altre indagini (quelle patrimoniali su Rabito e Scarpisi).

Sulla base delle osservazioni che precedono si deve per tanto concludere che nella decisione impugnata non è individuabile alcuna violazione dell'art. 546 C.P.P, nel senso indicato dalle plurime censure mosse dalla difesa dei ricorrenti.

B): Esame delle censure mosse in ordine alle ordinanze impugnate.

Come si è precisato in premessa, la difesa dei fratelli Michele e Salvatore Greco (avv.to Lo Presti) ha impugnato, in una alla sentenza, anche cinque ordinanze dibattimentali con le quali erano state rigettate varie istanze prospettate nel corso del giudizio di rinvio.

Tutte le censure, come appresso si chiarirà, sono infondate.

a) ordinanza 26/11/1986: impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'istanza di acquisizione di alcuni atti rela tivi al procedimento connesso, indicato come "maxi bis", ed in particolare di 15 relazioni di servizio prodotte dalla di fesa in copia fotostatica non autenticata.



Al riguardo va precisato che la Corte di Catania, oltre ad addurre che il rigetto era da porsi in relazione al fatto che la richiesta si riferiva ad atti esibiti in forma irritua le, ha motivato nel senso di riservarsi comunque di riprende

messo, deve sottolinearsi il difetto di un concreto interesse

alla censura - come è dimostrato, del resto, dalla circostan

za che la richiesta non è stata più reiterata, neppure sotto

la forma di una sollecitazione a sciogliere la riserva = per

l'evidente ragione che l'acquisizione di copia integrale del...

la_sentenza/ordinanza in data 16/8/1986 ("maxi bis" o "proces

so parallelo"), ricomprensiva di ampi e dettagliati_riferimen

ti dei risultati delle indagini cui le predette relazioni di .

servizio și riferivano (cfr. Vol. 3°, pagg. 639/645), ha di

fatto consentito la conoscenza e la possibile utilizzazione

delle circostanze che si intendevano sottoporre all'attenzio

ne_ed_alla_valutazione_del_giudice di merito.____

b) ordinanza 9/3/1987: i rilievi formulati dalla difesa

si_riferiscono_ad_una_pluralità_di_profili_che_occorre_innan_

zitutto esplicitare:

<u>b/1: mancata acquisizione del processo verbale di arresto</u>

_di La_Grassa_Leonardo_(avvenuto a seguito di mandato di cattu

ra del G.I. di Palermo in data 24/12/1983, eseguito in Milano

il_28/12/1983)_dal_quale_si_sarebbe_dovuto_desumere_la_falsi-

tà delle dichiarazioni rese da Angelo Epaminonda al predetto

2

istruttore circa l'esistenza di un progetto dei fratelli

Greco di far uccidere, prima, e di far costituire, dopo, il

La Grassa (costituzione che doveva servire a smentire di per sona le dichiarazioni accusatorie del libanese);

b/2: reiezione delle istanze volte ad ottenere l'acquisi
zione dei processi verbali di interrogatorio di Francesco
Gasperini e, inoltre, anche la di lui assunzione diretta qua
le teste, richieste entrambe tendenti a provare - secondo
l'assunto della difesa - che il "grande capo della mafia
era Rosario Riccobono":

b/3: reiezione della richiesta di acquisizione dei verba
li di interrogatorio resi da Angelo Epaminonda a Milano il
27/11 ed il 3/12/1984, dai quali emergerebbe l'odio nutrito
dal predetto nei confronti di Cuscunà Salvatore (detto Turi
Buatta), circostanza, questa, che contrasterebbe con la possi
bilità di uno scambio di confidenze tra gli stessi.

b/4: rigetto implicito della chiesta audizione dei testi
Asero Illuminato e Cuscunà Salvatore, ripetutamente sollecitata.

Osserva ora il Collegio che tutti i rilievi formulati appaiono infondati, posto che il giudice di merito ha sufficientemente motivato su ciascuno dei punti indicati, a volte in modo estremamente succinto, ma, in ogni caso, chiaramente e puntualmente.

__La Corte di Catania ha osservato infatti che la quasi to

120

talità delle richieste - ad eccezione dell'ultima - avevano per oggetto o circostanze prive di rilievo (quali quelle relative all'emissione del mandato di cattura nei confronti di La Grassa ed alla sua esecuzione) o non conferenti ai fini della decisione (quali le affermazioni di Francesco Gasperini ed il feroce contrasto esistente tra Angelo Epaminonda e Salvatore Cuscunà). Nessuna rilevanza, infine, potevano avere le altre circostanze (di cui al punto b/3) poichè non poteva no confortare in alcun modo i fatti di causa, costituendo esse mere illazioni.

Altro discorso, invece, la Corte di Catania ha fatto in relazione alla mancata audizione dei testi Asero e Cuscunà, denunciata con l'ultimo profilo di censura, in ordine alla quale ha messo esattamente in evidenza che erano stati i difensori di tutti gli imputati, all'udienza del 27/4/1987, a rinunciare alla loro escussione: ciò, addirittura, nell'opposizione chiaramente espressa del P.M. e della difesa delle parti civili.

In conclusione, può sicuramente escludersi - ed il discorso è valido anche per analoghi rilievi formulati con altri : motivi di ricorso - che sia stato violato, come invece adducono i ricorrenti, il principio enunciato nella sentenza di annullamento secondo il quale l'imputato ha diritto di di fendersi "provando". Ed invero, se tale principio è senz'altro da condividersi, non ne consegue peraltro - quale effetto



ineluttabile - il necessario accoglimento di qualsiasi richie sta difensiva, ancorchè priva dei caratteri della concretezza, rilevanza e pertinenza ai fini della decisione.

c) ordinanza 12-3-1987: relativa alla c.d. "pista americana". Anche qui, è stato dedotto il difetto di motivazione con particolare riferimento alla negata escussione - in America - oltrechè di Tommaso Buscetta e di Salvatore Contorno, anche di La Porta Paolo e degli agenti federali Frank Panessa e William Kean, in ordine alla quale la difesa dei ricorrenti aveva sollecitato la verifica delle dichiarazioni che lo stesso La Porta avrebbe rilasciato, confidandosi con i predetti agenti, e dalle quali si sarebbe dovuto desumere la conoscenza diretta di "qualcosa" circa l'uccisione del consigliere Chinnici: ipotesi prospettata dalle frasi"la nostra gente in Italia è seguita in ogni luogo erano sorti problemi per l'uccisione di quel giudice è stata la nostra gente in Italia ad ucciderlo" che il

La valutazione relativa alla rilevanza e pertinenza delle circostanze sulle quali i predetti avrebbero dovuto essere intercogati è stata espressa dalla sentenza impugnata in senso negativo con adeguata motivazione, che ha fatto perno non solo su quanto aveva già formato oggetto di esame nelle fasi esaurite (cfr. sentenza di primo grado, pagg.253/268 e sentenza di secondo grado - Caltanissetta - pagg. 163/167) - ed i cui

y come elle

difesa (avv.Trantino) all'udienza del 12.3.1987, dai quali, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbero dovuto trarre argomenti a sostegno dell'esistenza della c.d. "pista americana".

La sentenza impugnata, infatti, nel riportarsi implicitamente ma inequivocamente ad alcuni dati di fatto recepiti nelle decisioni precedenti e non oggetto di contestazione (notizia originaria scaturita da un'occasionale intervista concessa ad un giornalista, nella quale non era stato fatto in alcun modo il nominativo del dr. Chinnici - rif.pag. 163 sentenza Corte Assise di appello di Caltanissetta), ha ritenuto che proprio la documentazione esibita dalla difesa con intenti integrativi, contribuiva alla definitiva svalutazione della c.d. "rive-

rilievi sono stati sintetizzati e sostanzialmente richiamati

- ma anche sul contenuto di alcuni documenti prodotti dalla



fram Mr

di Tommaso Scaduto - aveva assunto la responsabilità del traf-

soggiorno in Sicilia - avvenuto per portare in Italia la salma

lazione". Dalla predetta documentazione, consistente nelle di-

chiarazioni rese l'11 maggio 1984 a New York dai citati agenti

federali, alla presenza di ufficiali di polizia giudiziaria

italiana, risultava infatti che il La Porta non aveva indica-

to alcun nominativo prima del dicembre 1983 e che in tale pe-

riodo, in occasione di un viaggio a Portorico, lo stesso aveva

riferito che "la sua gente era responsabile dell'omici-

dio, avvenuto in Sicilia, di Badalamenti che non co-

nosceva i nomi dei mandanti che durante il periodo di

fico di droga tra la Sicilia e gli U.S.A., previo consenso della 'brganizzazione".

In tal senso, ad avviso dei giudici di Catania (cfr. pagg. 162/163), mancava ogni collegamento al delitto Chinnici, da porsi in relazione all'espressione (riportata retro a pag.123) "la nostra gente in Italia" - atteso il comprovato e stretto rapporto esistente tra i membri di "Cosa nostra" in America ed in Italia per quanto concerne il traffico delle sostanze stupefacenti: fatto, questo, notorio per essere stato accertato più volte anche in sentenze passate in giudicato (rif. processo Spatola ed altri).

Niente autorizzava, quindi — ha giustamente ritenuto il giudice di rinvio — a prendere ancora in esame l'esistenza di una "pista americana", smentita oltretutto nella sua stessa attendibilità dal contenuto delle ulteriori precisazioni acqui site direttamente attraverso l'allegazione dei documenti ora richiamati.

Identiche conclusioni sono state rettamente espresse sebbene per ragioni diverse - per quanto si riferisce all'altra
"pista alternativa", avente ad oggetto il preteso coinvolgimen
to dei cugini Nino ed Ignazio Salvo nel delitto di strage. Ha
osservato in proposito la Corte di Catania (cfr. pagg. 161/162)
come fosse rimasto accertato - anche documentalmente - che il
dr. Chinnici non si era mai occupato di alcuna indagine riguar
dante i citati cugini Salvo e che la richiesta della Procura

y smak da.



della Repubblica di Palermo di aprire un'istruttoria anche nei loro confronti - nell'ambito del processo c.d. "dei 161" - era stata formulata soltanto in data 28 luglio 1983: con la conseguenza che il magistrato ucciso non aveva avuto neppure il tem po materiale di poterla prendere in esame, posto che era perve nuta al suo Ufficio in un momento in cui il progetto della stra ge era già in fase di concreta esecuzione.

d) ordinanza 8.5.1987: con la quale sarebbe stata rigettata immotivatamente la richiesta - formulata dalla difesa dei ricorrenti - di interruzione della discussione finale, ai sensi dell'art. 469 C.P.P., al fine di sentire nuovamente alcuni funzionari di polizia, nonchè alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, per contrastare il contenuto delle affermazioni espresse dal Procuratore generale d'udienza che, nel corso della requisitoria, aveva messo in evidenza più volte la contraddittorietà di alcune loro dichiarazioni.

Al riguardo, la Corte di Assise di Catania ha sottolineato sia che non era intervenuto alcun fatto nuovo, sia che non
si era verificata quell'assoluta ed evidente necessità di assu
mere nuove prove che costituisce il presupposto per poter
disporre la richiesta interruzione.

Sul punto, pertanto, la motivazione adottata è non solo adeguata, ma anche perfettamente in linea con il contenuto del la norma la cui applicazione era stata invocata.

e) ordinanze 26-6 e 27-6-1987: con le quali, in un primo


⊷∣ 0006**8**9



tempo, era stato ordinato l'accompagnamento di Ghassan in udien
za, al fine di conoscere le preannunciate "nuove rivelazioni"
sulla strage - di cui alla dichiarazione resa in data 24-6-1987e, successivamente, era stato revocato, a seguito del sopraggiungere di altra nota in data 27.6 con la quale il Ghassan
rappresentava alla Corte l'assoluta inutilità della convocazio
ne.

Va sottolineato, ora, che la seconda ordinanza — l'unica concretamente assoggettata a censura — appare più che adeguata mente motivata, soprattutto alla luce dell'ampio ed esauriente esame effettuato sullo specifico punto nella sentenza (cfr. pagg.137/139), lì dove viene affrontata la problematica delle varie ritrattazioni fatte pervenire dal libanese ai giudici di Catania (in una a diverse comunicazioni concernenti le minacce di morte ricevute nell'ambiente carcerario) nel corso dell'intero giudizio di rinvio.

Al riguardo, infatti, nel negare valore alle ritrattazioni, è stato chiaramente messo in evidenza il manifesto intento
del libanese di strumentalizzare la propria posizione al fine
di ottenere un trattamento carcerario migliore ed in particolare l'assegnazione ad istituti più sicuri: il tutto, alla luce
di un innegabile risentimento, più volte manifestato, per una
situazione nella quale la sua attività di confidente l'aveva
portato ad assumere la qualità di imputato in/contesto in cui,
proprio le informazioni da lui rese in un lungo arco di tempo



TO TO ATT SOME

a vari funzionari di polizia con 1 quali ara venuto a contatto, erano la conferma più evidente della piena fiducia che gli
stessi avevano riposto nei di lui confronti (cfr. sentenza impugnata pagg. 136/137).

E sulla base di tali considerazioni, la Corte di merito non ha ritenuto di trarre dalle ritrattazioni alcum convincimento negativo, conformandosi oltretutto in ciò ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale che non ricollega a tali mani festazioni alcum automatico effetto pregiudizievole, poichè il giudice di merito non solo può mantenere inalterato il proprio favorevole giudizio in ordine alla chiamata di correo, ma, persi no considerare proprio l'eventuale successivo mendacio come fattore determinante per elevare la ritrattazione a nuovo e ulteriore elemento di accusa (cfr. Sez. 1º 17.3.1984 n. 2381, Croce e Sez. 2º 4.9.1985 n.7866, Reitano).

C) Sulla pretesa violazione degli artt. 90 e 402 C.P.P.

La questione è stata prospettata dalla difesa dei ricorren

ti in relazione alle specifiche imputazioni di cui ai capi 74

e 75 del c.d. "processo parallelo" ("maxi bia" - procedimento

contro Abdel Afifi Azizi + 91) aventi ad oggetto nei confronti

di Rabito, Scarpisi, dei fratelli Greco, di La Grassa, di Ghas


san - nonchè di tale "Nichele" e di altre persone non identifi

cate - la contestazione di avere detenuto illegalmente e porta

to armi da guerra, esplosivi e congegni micidiali (in riferi-

lia, secondo l'accusa, da La Grassa Leonardo e dallo stesso Ghassan). Ad avviso della difesa, il proscioglimento di tutti i predetti imputati, con la formula "perchè il fatto non sussiste" - pronunciato con la citata sentenza/ordinanza e motivato sulla base della ritenuta non attendibilità delle accuse formulate dal libanese - avrebbe dovuto essere preso in esame dalla Corte di Catania, vuoi come eccezione di giudicato in senso stretto, vuoi per effetto della preclusione - derivante dall'art. 402 C.P.P. - che impedisce la riapertu ra dell'istruttoria nei casi come quello in esame, a meno che non soprayvengano nuovi elementi di prova.

Osserva al riguardo il Collegio che, anche a voler prescindere dalla diversità delle specifiche imputazioni prese in esame - da un lato, dal giudice istruttore di Palermo e, dall'altro, dal giudice di rinvio - e sulle quali appare super fluo qualsiasi commento, è pacifico ed è comunque documentato che gli accertamenti in ordine al reperimento delle armi, leggere e pesanti, nonchè del materiale utilizzato per fabbri care il congegno fatto poi esplodere il 29 luglio 1983 - furo no iniziati dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, a seguito di istruzione sommaria in data molto anteriore, e, per l'esattezza, sin dal 3 agosto 1983 e che, successivamente, anche su tali fatti, gli elementi di prova sono stati acquisi ti e al tempo stesso delibati con le sentenze delle Corti di





Assise di 1° e di 2° grado di Caltanissetta. Nelle more della citata sentenza/ordinanza, addirittura, si è consolidato il giudicato di assoluzione con formula piena nei confronti di Ghassan in ordine a tutti i reati al medesimo ascritti in concorso con gli attuali ricorrenti (ivi compresi, quindi, quelli cui ai capi a, d, e, f,) e ciò a far data dal 18 giugno 1985, come si è già avuto occasione di precisare.

Su questi presupposti, ora, appare evidente che era even tualmente nel processo "maxi bis" che non si potevano riesami nare fatti in ordine ai quali o era intervenuto il giudicato - se identici, in particolare con riferimento al Ghassan ovvero erano in corso da tempo accertamenti ed erano stati acquisiti poi elementi probatori nell'ambito della diversa e più completa sede del giudizio aperto in precedenza e giun to al 2º grado. Ogni valutazione espressa su circostanze coin cidenti con i fatti inerenti alla concorrente imputazione di associazione, a delinquere armata di cui all'art. 416 bis C.P. (nella quale nel presente processo - a differenza che nel "maxi bis" - è stata ricompresa anche la violazione delle norme in materia di stupefacenti), doveva considerarsi inter detta al giudice istruttore di Palermo: questi, semmai, una volta che avesse esattamente delineato i fatti identici e quelli solo in parte comuni, avrebbe potuto effettuare solo delle valutazioni "incidenter tantum", attesa l'interconnes sione temporale e materiale tra le vicende prese in esame



nei due procedimenti.

Mai, comunque, avrebbero potuto prevalere - come sosten gono i ricorrenti - con efficacia vincolante, le valutazioni espresse nella sede istruttoria rispetto a quelle risultanti dalle decisioni delle Corti di merito su fatti per i quali oltretutto, da un lato quanto al Ghassan, si era formato un giudicato interno e, dall'altro, era in corso un'ulteriore delibazione in sede addirittura di rinvio.

Dalle argomentazioni che precedono emerge invece che era il giudice di rinvio che poteva utilizzare - come ha in parte fatto attraverso l'allegazione della citata sentenza/ordinan za, disposta ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P. - acquisizioni varie ed in genere elementi probatori anche da fatti diversi da quelli direttamente sottoposti al proprio esame, onde po terne trarre comunque elementi di valutazione.

Esattamente, quindi, la Corte di Catania, non ha tenuto in alcum conto le osservazioni e le conclusioni del giudice istruttore di Palermo in ordine alle pronuncie di prosciogli mento in questione, e ciò, oltretutto, tenuto conto del fatto che il giudice istruttore aveva ignorato le diverse conclusioni cui la Corte di Assise di appello di Caltanissetta era pervenuta in precedenza (assoluzione di Ghassan con formula piena): cosicchè, anche sulla base dei nuovi elementi acquisi siti, legittimamente la Corte di Catania poteva pervenire a soluzioni del tutto opposte (con riferimento, in modo specifi



co, all'ammissione fatta da La Grassa in sede di confronto con ilGhassan, che a Pioltello, seppure in forma diversa, si era parlato effettivamente di armi).

Ciò senza considerare che se per un verso è espresso nella citata sentenza/ordinanza un giudizio di inattendibili tà nei confronti del Chassan limitatamente alla "questione armi", per altro verso le dichiarazioni del libanese sono sta te considerate tanto attendibili da comportare il rinvio a giudizio di Rabito e Scarpisi - in concorso con i fratelli Greco (con la precisazione che questi ultimi risultavano rin viati a giudizio sin dall'8/11/1983) - per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (associazione mafiosa armata), nonchè, in una allo stesso La Grassa, per violazione dell'art. 75 legge n. 685/1975. E senza altresì considerare che sempre sul punto concernente la "questione armi" e sotto il profilo che pare essere stato contestato e preso in esame nel citato atto istruttorio - fornitura di armi da Cipro, cui unicamente è ricollegabile la imputazione di "introduzione in Italia" per quanto interessa marginalmente il presente giudizio - la stes sa sentenza/ordinanza dà atto più di una volta dei chiarimenti al riguardo forniti dal Ghassan sin dai primi interrogatori e cioè che si trattava di meri progetti e di affermazioni fatte per tenere "legato" il Rabito, per cui le iniziative di cui alle intercettazioni telefoniche 'erano state volontariamente eluse" (cfr. sentenza/ordinanza "maxi bis", pagg. 673 e 681/682). 000 95



D) Esame dei motivi di censura concernenti l'imputazione di cui all'art. 416 bis C.P., contestata, inconcorso, a Rabi-to, Scarpisi ed ai fratelli Michele e Salvatore Greco.

Tale profilo è preliminare al successivo esame delle questioni connesse al delitto di strage - ed ai reati al mede simo collegati - costituendo nello schema stesso della difesa e dell'accusa un passaggio obbligato, anche nel concreto evol versi dell'intera vicenda, per pervenire o meno all'afferma zione della responsabilità di tutti o di alcuni degli imputati in ordine al più grave episodio verificatosi il 29 luglio 1983.

appare immune, su tale specifico profilo, dai vizi denunciati, con particolare riferimento alle dedotte violazioni degli artt. 546, 158 e 349 C.P.P. per quanto concerne l'asseri to mancato rispetto sia del principio di diritto - relativo alla chiamata di correo - affermato con la sentenza di annul lamento, sia delle norme che si riferirono al valore probato rio del processo verbale sia, infine, di quelle che discipli nano l'assunzione delle prove testimoniali, anche in relazione alla censura di difetto di motivazione e travisamento di fatto.

Sui punti predetti, il Collegio ritiene sufficiente me \underline{t} :
tere in evidenza:

1/ - che Ghassan è stato sentito ai sensi dell'art. 348

y-continue.



bis C.P.P., e le sue dichiarazioni - come si è precisato - sono state valutate nel pieno rispetto del principio enuncia to:

2/ - che la relazione c.d. "Cassara", così come emerge dal suo stesso contenuto, è un semplice "pro memoria", nel quale un funzionario di polizia ha ritenuto di fissare i punti a suo avviso più rilevanti di un'esposizione fattagli dal Ghassan in un momento non precisato e secondo uno schema di narrativa del tutto libero: la stessa, pertanto, non può esse re equiparata ad un "processo verbale" che, ad ogni buon con to, può sempre essere liberamente apprezzato quanto ai fatti attestati (art. 158 C.P.P.);

3/ - che esattamente la sentenza impugnata non ha consi derato "apprezzamento suggestivo" - così come invece è stato definito dalla difesa (cfr. avv.to Lo Presti, motivo V°) - l'esposizione resa dal dr. De Luca circa l'identificazione dei Greco "di Ciaculli" negli attuali imputati Michele e Salvato re Greco e nel loro cugino Greco Salvatore, posto che tali dichiarazioni sono state espresse sulla base dell'esperienza professionale del predetto funzionario - ricollegata anche all'esito di altre indagini giudiziarie - e che di conseguen za, comunque valutate nella loro esattezza, non potevano esse re equiparate ad opinioni personali o ad apprezzamenti (cfr. pagg. 148/149 sentenza impugnata);

4/ - che, quanto ai dedotti travisamenti, nessuna delle.

.



circostanze indicate come oggetto di tali "stravolgimenti"

(cfr. motivo ag. avv.to Mammana; motivo n. V, punti de g,

avv.to Lo Presti; motivo II°, punto aa, avv.to Mirabile) in

tegra gli estremi di queli 'insanabile contrasto tra le realtà

processuale acquisita e la sua diversa rappresentazione da

parte dei giudici di merito che, nell'ambito della più ampia

categoria dei vizi di motivazione, acquista rilevanza ai fini

del sindacato di legittimità, solo in quanto si risolva in

un'omesso esame di fatti decisivi.

Al riguardo, infatti, a prescindere dal rilievo secondo cui in ogni caso deve trattarsi di circostanze decisive, è necessario ribadire che non è deducibile quale travisamento la scelta che sotto l'aspetto dell'apprezzamento e della in terpretazione del fatto viene espressa dal giudice di merito in ordine a specifiche situazioni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro in tutto o in parte di segno diverso, essendo proprio tale attività di scelta la manifestazione più tipica di quella "discrezionalità vincolata" propria del giudizio di merito, e correlativamente, su questo presupposto, appare inammissibile in sede di legittimità riproporre, sotto il profilo indicato, l'esame in fatto di circostanze che è sottratto come tale al sindacato della Corte di Cassazione, in quanto introdurrebbe surrettiziamente, nella sua concreta attuazione, un terzo giudizio di merito.

Va ribadito sul punto, pertanto, l'orientamento assoluta



134

mente costante (cfr. Sez. la 28/4/1966 n. 86, Spucches; Sez. 2a 13/1/1967 n. 1195, Wobbe; Sez. 6a 8/6/1971 n. 97, Gheis; Sez. 2a 10/10/1981 n. 8751, Rutigliano; Sez. 1a 13/10/1986 n. 10789).

d/1 Per quanto concerne ora la responsabilità di Rabito e di Scarpisi in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. - così come contestato e ritenuto, esclusa pertanto l'aggravante prevista dall'art. 1 legge n. 625/1979 - va rile vato che la sentenza impugnata si muove su tre piani tra di loro paralleli. Essi sono rappresentati in primo luogo dalla esposizione delle premesse in fatto - costituenti esse stesse parti integranti della motivazione, secondo il principio che la sentenza deve essere considerata quale complesso organico (Sez. 4a 20/3/1969 n. 2196, Giacometti; Sez. la 11/11/1971 n. 140, Pavanello); Sez. 2a 10/2/1982 n. 1286, Paone; Sez.6a 6/2/1985 n. 1255, Martari; Sez. 5a 18/2/1987 n. 2193, Saffo) - con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da Ghassan in ordine al suo primo incontro con il Rabito, in oc casione del viaggio da costui_effettuato sulla BMW di Giusep pe Russo (detto Pepé), in una al "Gino", poi identificato in Pacifico Calogero: con il conseguente inizio dei rapporti, prima con il solo Rabito e, poi, tramite questi, con lo Scar pisi.

Relativamente a questa fase (pagg. 23/31), vengono

esposte le contraddizioni emergenti dagli stessi interrogato ri di Rabito e di Scarpisi e le convergenti risultanze accusa torie - costituenti riscontri obiettivi delle affermazioni diGhassan - così come emergono dal contenuto di alcune inter cettazioni telefoniche effettuate su utenze diverse, segnala te dallo stesso libanese al dr. La Corte della Criminalpol/Roma, sin dal marzo 1983 (pagg. 33/36: in particolare, casa Rabito, bar Caracas, casa Rosano).

In questa linea (pagg. 34/37), vengono esposti anche il successivo sviluppo dei rapporti - divenuti ben presto inten si - tra Rabito, Scarpisi e Ghassan; il viaggio di Rabito in America (via Milano), dal 20 maggio al 6 giugno, motivato dalla necessità di un regolamento di affari con Turano Salva tore inerente all'esportazione in U.S.A. di sedie prodotte dalla propria fabbrica; i successivi contatti mantenuti in prosieguo, in particolare nel periodo 15/18 luglio 1983; i rapporti, infine, ammessi dallo stesso Rabito, con il Rosano Salvatore, con sosta, almeno per la durata di un giorno, di tutti e tre (Rabito, Scarpisi e Ghassan) sul lago di Como (pagg. 36/37).

La sentenza impugnata pone in evidenza su tali punti le contrastanti dichiarazioni di Scarpisi, sia con riferimento a quelle di Rabito — in particolare quanto alle modalità di conoscenza del Ghassan — che alla indeterminata ed equivoca natura degli "affari" che i due (Rabito e Scarpisi) avevano





affermato di voler realizzare, senza peraltro mai concluderli, in occasione dei viaggi appositamente intrapresi da Palermo a Milano.

Il tutto, dando atto dell'ammissione di contatti vari con il Rosano Salvatore e della posizione assolutamente nega tiva assunta inizialmente dai predetti in ordine alla conoscenza di un tale a nome Leonardo, nonchè di altra persona a nome Michele - che pur comparivano in modo certo quali perso naggi reali dal contenuto di alcune intercettazioni telefoni che, oltrechè dalle affermazioni del Ghassan - e dei quali era stata ammessa alla fine l'esistenza identificandoli, pe raltro, con un introvabile Francesco Nardo e con un altrettan to irreperibile Michele, di professione camiciaio (pagg. 45/47). In questa parte della decisione impugnata vengono re cepite e sottolineate - quale premessa (pagg. 21/22) e quale corollario (pagg. 39/40) - le dichiarazioni del libanese se condo il quale, sin dall'originario contatto tramite il "Gino", il Rabito gli aveva confidato di avere il compito di rifornire di droga i centri di Genova e di Milano, esportando la anche in America, previo occultamento nelle sedie di propria produzione (pagg. 21/22) e, ancora, che il Rabito - pri ma – e lo Scarpisi – dopo – gli avevano richiesto espressamen te di fornire loro morfina "base", ricollegando tale solleci tazione al fatto che negli ultimi tempi si erano verificate difficoltà di approvvigionamento sul mercato palermitano.

Le ragioni di tale difficoltà venivano riferite ad una pluralità di eventi (rottura dei rapporti con i "catanesi" - sequestro di una nave a Suez con un carico di morfina "ba se" e di eroina - arresto, dopo lunghe indagini, del traffi cante cinese Kok Bak Kim) e, secondo il racconto di Ghassan, i due avrebbero respinto - siccome non praticabile in assen za di un'espressa approvazione della mafia - la proposta da lui avanzata di aprire una raffineria di droga nel milanese e di far ivi lavorare un chimico conosciuto dai predetti, già colpito da mandato di cattura (pagg. 39/40).

d/2Gli altri piani sui quali - come si è accennato prima - si articola la sentenza, si riferiscono al profilo dei riscontri, già in parte indicati, ma qui espressamente richiamati e presi poi in esame sotto diverse angolature, avuto riguardo, metodologicamente, a quanto esposto dal P.G. d'udienza nella c.d. "sintesi" scritta depositata în atti e. inoltre, alle diverse risultanze processuali, anche già acqui site nella fase del primo grado di giudizio, da ritenersi im plicitamente richiamate per il particolare riferimento ripetu tamente fatto al contenuto specifico di dichiarazioni (quali quelle dei funzionari di polizia ascoltati appunto in primo grado), nonchè ai risultati di accertamenti compiuti sul traffico di droga realizzato dal Rabito con gli U.S.A. e di cui alle indagini ed alle intercettazioni recepite in modo specifico nella sentenza ordinanza del processo c.d. "parallelo"

Gradullu.

("maxi bis").



Su quanto ora esposto, va premesso innanzitutto che nes suna censura può considerarsi fondata per ciò che si riferisce al richiamo fatto in sentenza al citato atto del P.G. ("sintesi", di cui al motivo di ricorso sub ae dell'avv.to Mammana), posto che si tratta di un evidente rinvio a meri fini metodo logici, concretamente attuato dalla Corte di Catania ed inec cepibile, poi, sotto il profilo di un'utilizzazione ed inter pretazione delle varie risultanze processuali.

Per quanto concerne, poi, l'implicito riferimento al contenuto di atti desunti dal provvedimento emesso dall'Ufficio di istruzione di Palermo in data 16/8/1986, si deve sottolineare che, contrariamente all'assunto della difesa dei ricorrenti, una vera e propria ricezione è stata operata dai giudici di Catania per ciò che si riferisce ai punti collegati alla responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., non solo per il richiamo fatto ne in sentenza (pagg. 60/61) – e lo stesso deve dirsi, ad esempio, per il ripetuto riferimento a precisi particolari messi in evidenza dalla relazione c.d. Cassarà (pagg. 18/19, 77 ed 83) – ma, anche, per il rilievo innegabile della concre ta utilizzazione di dichiarazioni e riscontri espressi nella decisione impugnata, arricchiti proprio dagli elementi acqui siti nella fase di rinvio.

Di ciò v'è chiara traccia nell'analisi che viene compiu

02

ta minuziosamente nelle pagg. da 81 a 86 circa l'esatta ricostruzione del rapporto tra Rabito/Scarpisi e Ghassan sin dal
suo momento iniziale - legato all'incidente stradale avvenuto
sull'A/26 - ed i collegamenti tra il Rabito, il Russo ed il
Calogero Pacifico ("Gino") sui quali gli accertamenti
dettagliatamente richiamati trovano la loro fonte più ricca
proprio nel suddetto provvedimento istruttorio, con il coinvolgimento di personaggi di rilievo nell'ambito del traffico
internazionale di droga, quale Emanuele Corito ed altri.

che trattavasi di un vasto traffico di sostanze stupefacenti esteso anche a livello internazionale (documentato anche dal contenuto delle intercettazioni eseguite tra utenze italiane ed utenze americane); che gli stupefacenti provenivano direttamente dalle raffinerie clandestine site nel palermitano e che la ricerca di morfina "base" — quanto al particolare sta dio del prodotto — era da ricollegarsi alla situazione rappresentata dal Ghassan, seppur confusamente riferita, corrisponi dendo essa a quanto esposto dallo stesso dr. De Luca sin dal giudizio di primo grado (pagg. 86/90).

E su tale punto la decisione può ritenersi adeguatamente motivata, posto che fa riferimento alla vastità delle zone interessate, alla localizzazione della zona di provenienza – Palermo, ove risiedevano tanto il Rabito che lo Scarpisi che ivi, sistematicamente, ritornavano – alla materia tratta

eny m

ta (eroina pura o morfina "base"), elementi tutti dai quali è stata ricavata la ragionevole presunzione, sulla base delle particolari esperienze giudiziarie in materia (cfr. processo Spatola, già definito, la cui sentenza è stata allegata sin dal 1º grado) che trattavasi della vasta e potente organizza zione mafiosa che, all'epoca dei fatti, quale "mafia vincen te", aveva assunto il controllo del traffico degli stupefacenti e che in tale struttura Rabito e Scarpisi erano stabil mente inscriti. Riscontro di ciò, d'altra parte, è stato ravvisato nella stessa iniziale attivazione dell'autorità di polizia che sin dall'aprile 1983 aveva disposto, sulla base proprio delle indicazioni fornite dal Ghassan, il control lo delle utenze telefoniche di casa Rabito e del bar Caracas (pagg. 87/88), dalle quali è pacifico che presero le mosse le indagini che portarono all'apertura del processo c.d. "parallelo" (maxi bis).

Quanto, poi, all'aggravante dell'essere l'associazione armata, deve considerarsi sufficiente il richiamo fatto dal giudice di rinvio alle reiterate dichiarazioni di Ghassan secondo il quale, a Palermo, tra il 9 ed il 12 luglio, e, comunque, prima della rivelazione del progetto di attentato cui esclusivamente si riferisce la programmazione del delitto di strage, Rabito e Scarpisi avevano incominciato a parla re genericamente in tal senso (cfr. interrogatorio reso innan

zi alla Corte di Catania) e, inoltre al fatto che, di armi



("pezzi corti") in una alla droga, si è parlato sicuramente sia tra il Ghassan ed il Grassa - per quanto quest'ultimo attribuisca al libanese la proposta di vendergliene - sia, ancora, nel corso di alcune intercettazioni telefoniche (pagg. 106/107, 114/115 e 141).

Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni di Ghassan, quindi, si può affermare che la Corte di Catania ha ritenuto di trarre un primo obiettivo riscontro dagli stessi risultati delle indagini svolte nell'istruttoria del processo "parallelo", essendo stato messo in evidenza che le pretese contrastanti affermazioni che la difesa dei ricoren ti ritiene di poter desumere dal contenuto della sentenza/or: dinanza relativa - con particolare riferimento alle deposi zioni di alcuni funzionari di polizia in tale sede e nell'at tuale procedimnto - sono chiaramente superate da alcumi ri 'ievi obiettivi puntualmente sottolineati dalla sentenza impugnata (pagg. 133/135): e, tra questi, il ricorso che i predetti funzionari ed ufficiali di polizia giudiziaria hanno fatto per anni all'opera del libanese, anche per compi ti di estrema delicatezza; l'essere il Ghassan in possesso del numero telefonico diretto e riservato dell'Interpol di Roma ancora alla data del 13 luglio 1983; l'aver trattato sempre e solo a livelli altissimi, dal capo della Criminalpol per la Sicilia occidentale - dr. De Luca - al capo della Cri minalpol di Roma - dr. Sabatino. -

Sometime

TO TO AUTOUR

Sicché, giustamente è stato ritenuto quale dato certo che il personaggio fosse autorevolmente introdotto, frequentemente contattato ed anche conteso tra le varie forze di polizia, come emerge chiaramente dall'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta innanzi alla Corte di Assise di primo grado di Caltanissetta.

Le perplessità che sono evidenziate, obiettivamente, in alcune affermazioni fatte da predetti funzionari ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono state collegate dalla sentenza impugnata (come già nei motivi di appello del P.M.) all'esigenza avvertita da parte di alcuni di essi di spiegare a "posteriori" le ragioni per cui non erano efficacemente intervenuti pur in presenza di notizie che, per l'allarme suscitane avevano inizialmente motivato l'immediato intervento, come documentato, to/ tra l'altro, dalla serie di telefonate intervenute il 13

luglio tra Palermo e Roma e tra Roma e Palermo, con il successivo incontro Ghassan De Luca la sera stessa al Belvedere di Taormina.

d/4 L'ulteriore valutazione compiuta dalla sentenza impugnata riguarda l'identificazione dell'organizzazione in parola con quella di Michele e Salvatore Greco ed il loro specifico coinvolgimento nel delitto previsto dall'art. 416 bis
C.P., ascritto in concorso con il Rabito e lo Scarpisi.

Detto profilo appare il più delicato, perchè l'analisi operata dai giudici di Catania segue un'unica complessa arti 000707

:mucho approvata

re Greco - il loro coinvolgimento, a titolo di concorso, sia nel delitto di associazione a delinquere, che in quello di strage (e nei reati allo stesso connessi).

Peraltro, va subito sottolineato che i riscontri esterni alle dichiarazioni di Chassan - secondo il quale l'effetti va rivelazione dell'appartenenza di Rabito e di Scarpisi all'organizzazione facente capo ai "Greco di Ciaculli" gli sarebbe venuta per la prima volta dal Rabito, la mattina del 12 luglio, nel corso del viaggio sull'auto dello stesso da Palermo a Taormina - vengono indicati in sentenza facendo esplicito riferimento sia alle indagini avviate nella primavera del 1983 su Rabito e Scarpisi in ordine al traffico di sostanze stupefacenti avente il suo centro nevralgico in Palermo (pag. 86), sia/ulteriori specifici elementi che, seppu e in modo non organico, sono individuati con certezza.

Tra questi, la Corte di Catania mette in particolare evidenza, innanzitutto, le concordanti dichiarazioni del dr.

De Luca circa il ruolo di supremazia raggiunto dai fratelli Greco nelli ambito delle cosche mafiose che si contendevano il controllo del traffico degli stupefacenti, con la collegata catena di spietati delitti - anche all'interno delle co sche - e la riferibilità ai predetti, sotto tale profilo, ed all'organizzazione nella quale erano inseriti, ditutte le at tività ed iniziative di maggior rilievo in detto ambito: con



particolare riferimento alla gestione delle raffinerie ed al controllo dei traffici interni ed internazionali facenti capo, quale base di partenza, alla zona del palermitano (pagg.87/88 e 148/150 sentenza impugnata).

.Fatte tali premesse, la Corte di merito si ricollega poi all'esito delle indagini patrimoniali svolte sul conto di Rabito e di Scarpisi - acquisite nel corso del giudizio di rin . vio - dei quali viene sottolineata la scarsa capacità patrimo. niale (pag. 90), nettamente in contrasto con l'accertato teno. re di vita. Un particolare rilievo, quindi, viene dato al coinvolgimento dei predetti in altre indagini relative ad attività mafiose. Per l'esattezza: Rabito, in un traffico di droga scoperto nel 1970, fatto per il quale era stato denunciato insieme a Tommaso Buscetta, ai fratelli Cavallaro ed a . Spadaro Tommaso; Scarpisi, dal canto suo, imputato di favoregi giamento personale nei confronti di Conti Francesco Paolo e legato ai Vernengo delle raffinerie (rif. pagg. 142/143 senten za impugnata, nonchè pagg. 21/23 e 281/282 sentenza di primo grado, per quanto concerne le specifiche dichiarazioni rese dal dr. De Luca e dal dr. Cassarà, che la sentenza impugnata indirettamente richiama).

d/5 A tali elementi, poi, la Corte di Catania aggiunge quelli che ha ritenuto di trarre dagli interrogatori assun
ti direttamente in America di Tommaso Buscetta e di Salvatore

Contorno, nonchè, di quelli analoghi raccolti dalla 2a Sezio ne della Corte di Assise di Palermo - sempre in U.S.A., il 21 marzo 1987 - ed acquisiti ritualmente agli atti con ordinanza del 7 aprile 1987.

I predetti, nel confermare il contenuto delle dichiarazio ni già rese in precedenza (cfr. retro pagg. 14 e 23) hanno ribadito - per quanto si riferisce a questo particolare aspet to del procedimento - il racconto relativo alle lunghe e tor mentose vicende della "guerra di mafia", con puntuali riferimenti al progressivo inserimento di Michele e Salvatore Greco, da loro conosciuti da moltissimi anni, in una posizione di preminenza, dal 1980 in poi, nell'ambito delle "famiglie ma-fiose".

Quanto a Contorno, la sentenza ha poi sottolineato la sua ammissione di essere stato nella materiale disponibilità delle chiavi del fondo "Favarella" - di proprietà dei fratel li Greco - e di avere personalmente visto ivi un corpo di fabbrica che veniva usato quale raffineria di droga: in parti colare, di aver avuto occasione di notare i macchinari a ciò destinati - estremamente semplici - che erano stati successi vamente spostati, per misura prudenziale, nella casa di Salva tore Prestifilippo, posta di fronte all'abitazione dei Greco (cfr. sentenza impugnata, pagg. 65/68 e'148/154).

Negli interrogatori in questione era stato anche precisa to che la quasi totalità delle riunioni dell'organizzazione

SUPPLIES OF CAMP OF CA

avvenivano proprio nel predetto fondo (con la partecipazione dello stesso Tommaso Buscetta) e, inoltre, che non solo Michele, ma anche il fratello Salvatore era "uomo di onore", inserito quale "consigliere" nella "famiglia" intorno agli anni "80".

Sulla base degli elementi citati, la Corte di merito ha riconosciuto piena attendibilità alle dichiarazioni di Buscet ta e di Contorno per ciò che concerne il ruolo assunto dai fratelli Greco, con particolare riferimento alla posizione di preminenza dagli stessi assunta nell'ambito dell'organizzazio ne mafiosa cui faceva capo il controllo del traffico degli stupefacenti nel palermitano, avuto riguardo alla conoscenza profonda di detto ambiente che entrambi i personaggi interrogati avevano, siccome inseriti per anni nell'ambito di tale struttura.

E tale valutazione - ricollegata alle deposizioni a suo tempo rese dai funzionari di polizia De Luca e Cassarà, sostanzialmente conformi - nonchè al risultato delle indagimi già definite in sede giudiziaria, quali il processo Spatola, già citato - è stata integrata, per ciò che concerne la per sona di Salvatore Greco, dall'accertato rilascio da parte dello stesso di un assegno datato 15/6/1979 - dell'importo di lire 28 milioni a favore di Priolo Giorgio: assegno risultato poi girato con firma del Priolo - che ha contestato l'autenticità della propria sottoscrizione - allo stesso emit

Lunu D



tente e cioè a Salvatore Greco.

Pur nella riduttività dell'episodio, la Corte di merito ha ritenuto di trarre anche da tale fatto una conferma diret ta del coinvolgimento di Salvatore Greco in quell'attività di "consigliere" che era "uomo di onore" sin dal 1950 (cfr. deposizione di Buscetta), ma che si occupava di "politica"....." "facendo assumere presso gli Uffici municipali persone di "Cosa nostra" ed anche estranei, intervenendo direttamente per dirimere i contrasti tra le persone che a lui si rivolge vano, anche anticipando denaro per definire o evitare liti giudiziarie", come appunto si era verificato nel caso dell'au torevole intervento spiegato in ordine alle contestazioni le gali sorte tra Priolo Giorgio e Sanchez Rosario che era il cognato proprio di Rabito Vincenzo (cfr. sentenza, pagg.53/64 e.

E per tale via i giudici di merito hanno ritenuto che fosse confermato l'assunto di Ghassan secondo cui non solo il Rabito aveva effettivamente confidato al libanese di agire, in una allo Scarpisi, in nome e per conto dei fratelli Greco (quanto meno, osserva il Collegio, per ciò che si riferisce all'attività facente capo al traffico degli stupefacenti), ma anche che tale "confidenza" rispondesse a verità.

d/6 Le censure della difesa, come si è precisato in premessa, si sono incentrate essenzialmente sui seguenti ri lievi:





148

- a) che si sarebbe accettato aprioristicamente il c.d.
 "teorema di Buscetta" in ordine allo schema operativo proprio
 delle organizzazioni mafiose;
- b) che le stesse dichiarazioni di Buscetta, quanto al ruolo attribuito a Salvatore Greco, sarebbero state travisate;
- c) che non si sarebbe rispettato il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento relativo alla chiama ta di correo, da ritenersi valido per tutte le dichiarazioni dei coimputati, quindi, anche per quelle di Buscetta e Contorno, da qualificarsi come tali in relazione a processi connessi;
- d) che, infine, anche dalle contrastanti affermazioni di alcuni funzionari di polizia (cfr. V° motivo avv.to Lo Presti), non emergerebbe alcuna certezza circa il fatto che i fratelli Greco fossero univocamente indicati e conosciuti come i "Greco di Ciaculli" e non di "Croce-Verde Giardini" (cfr. II° motivo avv.to Mirabile, punti ad, ai, ao nonchè motivo V°, avv.to Trantino).
- d/7 Esaminando ora tali punti, osserva il Collegio che:
 la Corte di Catania, nei limiti in cui ha affrontato il primo
 problema (punto a) non ha espresso alcuna accettazione incon
 dizionata della pluralità di elementi accusatori contenuti
 nelle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, ma si è limita
 ta a valutarle nei profili che specificamente concernevano
 l'oggetto del presente giudizio, ritenendole coerenti e con-

CCC713



formi all'esito di accertamenti esterni (risultati di proces si già definiti ed indagini di polizia): con particolare rife rimento alle affermazioni circa il ruolo via via sempre più importante – e da ultimo di preminenza – assunto dai due imputati predetti nell'ambito delle "cosche mafiose" palermitane, riferite in modo determinante alla gestione ed al controllo del traffico di droga.

In tal senso, ha recepito e valutato anche le affermazio ni concernenti la persona di Salvatore Greco (punto b) - con dannato in America il 2/3/1987 per traffico di stupefacenti in una a Gaetano Badalamenti e ad altri nel procedimento c.d. della "pizza connection" (cfr. documentazione esibita alla Corte di Assise di Palermo, Sez. 2a, il 19/3/1987, acquisita agli atti con ordinanza dibattimentale del 7/4/1987 - (retro, pag. 23) e ne ha ritenuto diidentificare e riscontrare le attività come "tipicamente mafiose" anche attraverso il sintomatico autoritativo intervento di cui alla controversia giudizia ria sorta tra Priolo Giorgio e Sanchez Rosario ed il collega mento, attraverso quest'ultimo, con il coimputato Rabito (cfri, in particolare, sentenza impugnata pagg. 63/64 e 154).

Trattasi, pertanto, di precisi riferimenti, con valutazione per nulla travisata e non riconducibile, comunque - qua. le apprezzamento di merito - alla sfera di quel vizio della motivazione che, nei limiti sottolineati in precedenza, può integrare il c.d. "travisamento di fatto".

- com the Den

TO TO ANY WOODS

Per quanto concerne poi l'asserito mancato rispetto del principio di diritto relativo alla chiamata di correo, che secondo le deduzioni della difesa dei ricorrenti - deve in tendersi affermato per tutte le dichiarazioni comunque riferibili ai coimputati, ritiene il Collegio che la censura si muova sulla base di un'errata identificazione dei termini del problema, avuto riguardo alla specifica situazione presa in esame dalla Corte di Catania.

Il giudice di rinvio, infatti, ha provveduto ad interroga
re direttamente i predetti Buscetta e Contorno al fine speci
fico di acquisire elementi di riscontro alle affermazioni già
rese da funzionari di polizia e concernenti le vicende inter
ne delle associazioni mafiose negli ultimi anni, con partico
lare riferimento alle località nelle quali si tenevano le riu
nioni, alle attività connesse al traffico di stupefanti ed al
ruolo svolto dai personaggi più influenti (cfr.retro,pagg.

Ma, proprio queste precisazioni mettono in evidenza

l'infondatezza della censura, posto che Buscetta e Contorno

non risultano coimputati nel presente procedimento, nè in

quello allo stesso connesso, indicato come "parallelo". E'

certo inoltre che i predetti, in nessun punto e momento dei

rispettivi interrogatori, hanno formulato accuse nei confron

ti di Michele e di Salvatore Greco, in relazione ai fatti spe

cifici sottoposti all'esame di questo Collegio, essendosi limi

30

tati a riferire circostanze si di rilievo - come precisato ma aventi esclusivo carattere espositivo di una situazione che Buscetta e Contorno hanno descritto per averla vissuta dall'interno.

Questo, essendo il contenuto delle dichiarazioni, appare evidente - da un lato - che esse potevano essere utiliz zate dai giudici di merito quali riscontri delle deposizioni dei funzionari di polizia, già richiamate, nonchè della stessa attendibilità intrinseca di Ghassan e - dall'altro - che alle medesime non deve essere riconosciuta sotto alcun profilo la qualità di "chiamata in correità", in senso tecnico.

Detto carattere, invero, non è attribuibile indiscrimina tamente a qualsiasi dichiarazione proveniente da chi deve es sere comunque indicato come coimputato, ma solo a quelle che, per il loro intrinseco contenuto, abbiano inequivoco significato accusatorio.

La data alla quale si è arrestata l'esposizione dei fatti da parte di Buscetta e Contorno - 1980/1981 - e la precisazio ne, chiaramente espressa, di nulla conoscere in ordine ai traffici di Rabito e Scarpisi, nonchè alla programmazione ed alla esecuzione della strage, levano ogni pregio alla censura in esame tenuto conto del rilievo, comunque assorbente, che il risultato dei predetti liberi interrogatori - contrariamente all'assunto della difesa - è stato sottoposto a vaglio critico e quindi a riscontro sulla base dei risultati di altre indagi.

Sunt M



ni, di polizia giudiziaria, emergenti dalle deposizioni dei funzionari su tali punti espressamente escussi (cfr. in parti_colare, sentenza impugnata pagg.87/88, 100/101 e 148/150).

d/8 Al riguardo occorre ancora precisare che la difesa

dei ricorrenti ha lamentato il difetto di motivazione per quan

to si riferisce alla scelta che i giudici di rinvio avrebbero

fatto in ordine a presunte discordanze tra le dichiarazioni re

se da Tommaso Buscetta e da Salvatore Contorno in altre sedi

e quelle direttamente da loro assunte (sempre punto c).

premesso ora che sulle specifiche circostanze formanti
oggetto degli interrogatori raccolti a New York il 22.3.1987

dalla Corte di Catania non risulta che siano state esplicita_
mente indicate contrastanti versioni - sicchè le affermazioni
della difesa appaiono del tutto generiche - va dato atto in
ogni caso che la sentenza impugnata si è fatta carico di espri
mere in modo chiaro "l'iter" argomentativo seguito per arriva
re alla decisione adottata sul punto, adempiendo in tal modo
all'obbligo di motivazione.

Di ciò v'è traccia sicura nelle argomentazioni sviluppate alle pagg. 66/68 e 150/154 nelle quali il contenuto delle sin_gole precisazioni fornite da Buscetta e Contorno viene conside rato attendibile - anche nei punti oggetto di contestazione da parte di Michele Greco, per ciò che concerne la presenza dei predetti all'interno del fondo Favarella e, quindi, la denuncia ta possibilità di conoscere gli avvenimenti che ivi erano acca



duti - proprio sotto il profilo della loro spontaneità e coe renza: sulla base del principio del libero convincimento che costituisce il cardine del nostro ordinamento giuridico.

Le osservazione che precedono non esauriscono peraltro l'esame della censura (punto c), in quanto la difesa ha mosso ulteriori specifiche critiche che, seppur inserite nel più ampio contesto del motivo, hanno una loro autonomia ed esigono di conseguenza una distinta valutazione.

I rilievi in parola concernono, da un lato, il valore in trinseco che i citati elementi probatori dovrebbero avere - so lamente a carattere indiziario, secondo i ricorrenti - e,dal_ l'altro, una sorta di presunzione di inattendibilità che dovreb be essere riconosciuta alle dichiarazioni dei predetti Buscet ta e Contorno, rientrando gli stessi nella categoria dei c.d. "pentiti."

Quanto al primo profilo, va precisato innanzitutto che nel nostro sistema giuridico non esistono prove privilegiate, e pertanto, anche accogliendo la distinzione tra prove in sen so stretto e prove c.d. indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, nel senso che non esiste, per legge, una scala predeterminata di valori probatori. Sicchè, fermo l'obbli di go/esplicitare le ragioni del proprio convincimento, il giudi ce è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sotto posti alla sua valutazione quell'efficacia che nel caso concre





to possono assumere: indipendentemente, quindi, dalla loro appartenenza all'una o all'altra categoria.

In tale visione, va ribadito il principio costantemente af fermato da questa Corte, secondo cui la valutazione critica delle singole prove, nonchè il giudizio sulla loro attendibili tà ed efficacia, fanno parte di quella specifica ed esclusiva sfera di delibazione che l'ordinamento riserva al giudice di merito, quale giudice del fatto.

I profili concernenti l'identificazione e ricostruzione dei fatti - cioè gli accertamenti, sfuggono pertanto a qualsia si censura in sede di legittimità, non essendo inquadrabili in schemi prefissati (Sez. 1a - 9.2.1979 n.1517, Sgro; Sez. 1a - 7.1.1980 n.63, Martinet; Sez. 4a - 8.4.1981 n.3044, Lanzel lotti; Sez. la - 12.11.1982 n.10696. Manzo; Sez. 4a - 28.4.1984 n.3816, Mecaldi; Sez. 2a - 8.5.1984 n.4157, D'Urso; Sez. 2a - 12.7.1984 n. 6430, Bianco; Sez. 1a - 12.2.1985 n.1515, Held; Sez. 3a - 11.1.1986 n.48, Martoriello; Sez., 1a - 30.10.1986 n.12166, Coppola; Sez. 1a - 30.1.1987 n.1095, Leyen). .. Quanto al secondo profilo - riferito, come si è detto, all'attribuzione di un preconcetto giudizio negativo che, in via generale dovrebbe accompagnare, le dichiarazioni a qualsia si titolo provenienti dai c.d. "pentiti" – osserva il Collegio; che tale affermazione della difesa dei ricorrenti, sottolinea ta in chiave critica rispetto alla valutazione di contenuto opposto fatta nella decisione impugnata, non può essere accet

tata.

Ed invero, contrariamente a quanto pare potersi desume re da alcune decisioni - cui si fa riferimento implicito - (Sez. la - 7.7.1984 n.1869, Romeo; Sez. 4a - 3.8.1985 n. 1539, Stilo; Sez. la - 7.7.1986 n.7087, Ganzerla) si deve mettere chiaramente in evidenza che non esiste nel sistema giuridico alcun principio che autorizzi la formulazione di una presunzio ne di inattendibilità e, quindi, di sospetto, nei confronti di determinate categorie di soggetti, in quanto tali.

Vi sono soltanto specifiche situazioni oggettive e sogget tive, rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata: persona e ad una corrispondente situazione di fatto può appa_: rire indispensabile effettuare riscontri di maggiore rigore.

Ma, ciò precisato, va escluso che l'attendibilità di un soggetto e, correlativamente, la valutazione che al riguardo il giudice deve formulare, possano essere influenzate dall'appartenenza della persona ad una categoria o ad un'altra ("pentito" - "confidente" etc.).

E, quanto ora detto, priva di ogni pregio le critiche mos se dalla difesa alla sentenza impugnata per ciò che si rife risce al valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni re se da Tommaso Buscetta e da Salvatore Contorno, indicati quali "pentiti" nei motivi di ricorso per l'atteggiamento che gli stessi avrebbero assunto in altri procedimenti.

d/9 L'ultimo rilievo (punto d), si riferisce alle contra

Samp Mr.



stanti versioni che alcuni funzionari di polizia avrebbero re
so circa l'appartenenza dei ricorrenti fratelli Greco alla zo
na di "Ciaculli" (cfr. V° motivo, avv.to Lo Presti, con il qua
le si deduce al riguardo anche la violazione dell'art.515 C.P.P.,
per mancato esame del corrispondente motivo di appello).

Devesi peraltro sottolineare che la censura si appalesa chiaramente infondata, posto che le apparenti difformità si ri feriscono non alle persone - indicate con esattezza in Michele e Salvatore Greco - ma alle zone, rispettivamente di "Ciaculli" o di "Croce-Verde Giardini" quali luoghi di residenza.

Le stesse, comunque, non solo sono state individuate con assoluta precisione, ma sono poi risultate così vicine tra di loro da considerarsi in concreto "unite" (cfr. dep. D'Antona, Cassarà e rapporto del 31.1.1983, richiamato dalla stessa dife sa).

E tali risultanze sono state colte con chiarezza dalla Corte di Catania che ne ha tratto le evidenti conseguenze.

Ogni altro rilievo, comunque riferito all'imputazione in esame, resta assorbito dalle argomentazioni che precedono.

E) Sull'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato di strage ed a quelli allo stesso connessi.

Si è posto in evidenza nella parte che precede che la de_____
cisione impugnata, da un lato, si muove su tre piani paralleli

1802 - espe

esposizione dettagliata delle premesse in fatto; esame speci

fico dei vari riscontri, con riferimenti a risultanze processua li acquisite in primo grado ovvero anche in altri giudizi; iden tificazione dell'organizzazione nella quale gli attuali ricor renti erano inseriti – e, dall'altro, poi, accomuna in un'uni ca complessa articolazione l'analisi concernente l'affermazio ne della responsabilità degli imputati, in concorso tra loro, sia per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., che per quel lo di strage.

Tale metodo, in sè, non può costituire oggetto di autono ma censura, esprimendo solo uno dei tanti schemi attraverso i quali è possibile ottemperare all'obbligo di motivazione: lo diventa, peraltro, ove, come nel caso di specie - e questo la menta sostanzialmente la difesa - non è poi dato controllare quali specifici elementi siano stati utilizzati per la decisio ne concernente la strage.

Ciò, a maggior ragione, se si considera che le motivazio ni sin qui prese in esame, pur costituendo un dato di indubbio valore accusatorio per quanto concerne il possibile coinvolgimento di tutti i ricorrenti nelle successive tragiche vicende e, correlativamente, una base per valutare l'attendibilità delle ulteriori dichiarazioni di Ghassan - come af ferma la sentenza impugnata - non sono sufficienti, di per sè stesse, a costituire elemento di prova dei successivi avveni

y count the

TO TO AMAINS TI

Al riguardo è sufficiente precisare - senza in alcun modo svalutare l'importanza del richiamato collegamento, esattamen: te definito da difesa ed accusa come un passaggio obbligato che l'affermazione della responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. è stata fatta sulla base di una serie di riscontri che, partendo dalle dichiarazioni di Ghas_ ; san e dall'esposizione dei rapporti instaurati con Rabito e Scarpisi sin dalla primavera del 1983, hanno investito i legami dei predetti con elementi mafiosi operanti in Italia ed in ... America nel campo del traffico di sostanze stupefacenti ed hanno quindi consentito di pervenire ad identificare nella or ganizzazione dei fratelli Greco la struttura criminosa in cui erano inseritibi predetti Rabito e Scarpisi: ciò, anche attra verso l'acquisizione di elementi tratti da altre indagini, nonché delle più volte richiamate dichiarazioni di Buscetta : e di Contorno.

Diversa, invece, è la situazione riferita alla program_
mazione ed esecuzione del delitto di strage.

Qui, il nucleo essenziale dell'intera vicenda è fondamental
mente 'concentrato nel brevissimo periodo che va dalla mattina

del 12 luglio 1983 al 29 dello stesso mese - anche se qualche ulteriore episodio si può rinvenire pure in epoca successiva (1/3 agosto) - con identificazione certa dei momenti di maggior rilievo, poi, in quelli che sono ricompresi tra le date del 12/13 luglio, 15/20 luglio, 26/27 luglio.

A queste, infatti, si riferiscono le particolari dichia razioni rese da Ghassan al dr. De Luca circa le confidenze ri cevute in ordine al programma di attentati - in parte comunica te di persona ed in parte, invece, telefonicamente; ai contat ti tenuti in Milano e zone propinque tra il 15 ed il 20 luglio per il reperimento di armi "corte"; alla presentazione di Leo nardo La Grassa - Rabito e Scarpisi ed al successivo inserimen to, tra gli ultimi due ed il Ghassan, del sedicente "Michele"; alla modificazione, infine, dell'originario schema esecutivo dello specifico attentato - poi attuato con il sistema "palesti nese dell'autobomba" - così come sarebbe stato esposto dal "Michele", sostituitosi al Rabito, il 26 luglio e confermato il giorno successivo anche dal Rabito, sempre come narrato dal libanese.

La ricostruzione di tale fase fatta ora dalla Corte di Catania è chiaramente lacunosa — rispetto all'esame/sviluppa.

to invece sulle precedenti vicente — ed è sicuramente anche contraddittoria, per lo meno in relazione ad alcuni elementi che il giudice di rinvio ha valutato in modo specifico.

Quest'ultimo, invero, è pervenuto ad affermare la respon

sabilità di tutti gli imputati in ordine al delitto di strage

affrontando essenzialmente i seguenti profili:

e/d quanto a Rabito e Scarpisi: richiesta delle armi e sua precisa collocazione temporale nel periodo tra il 9 ed il 12 luglio, durante la sosta di Ghassan a Palermo, come sarebbe stato precisato dal medesimo nel corso dell'interrogatorio re so avanti alla Corte di Catania (cfr.pag. 141 sentenza impugrata);

- immediatezza della comunicazione circa le ricevute rivela_
zioni sul programma di attentati, fatta da Ghassan prima alla
Criminalpol di Roma e, poi, al dr. De Luca nella giornata del
13 luglio;

di contrastanti dichiarazioni, spiegate dal giudice di merito con una pluralità di ipotesi, ivi compresa la loro sovrabbondanza (cfr.pagg. 76/77 e 140/141 sentenza impugnata);

e/2 quanto a Michele e Salvatore Greco: accertato loro collegamento con Rabito e Scarpisi per ciò che si riferisce al traffico della droga ed al controllo delle raffinerie, nonchè e sistenza di un'imponente causale, indicata quale movente a carattere determinante dell'attuata strage (cfr. pagg. 143/147) e 154/158 sentenza impugnata).

A completamento, poi, la Corte di merito ha ritenuto di potersidecisamente richiamare ad altri elementi acquisiti nel le precedenti fasi, ovvero nello stesso giudizio di rinvio

Vennty M

- non esplicitati, peraltro, se non con un generico riferimen to e non individuabili quindi con certezza - mentre ha sotto lineato il carattere di riscontro obiettivo alle dichiarazioni, di Ghassan costituito sia dal risultato del confronto tra il predetto e Leonardo La Grassa - avente ad oggetto, comunque, una trattativa di armi - sia dalla deposizione resa da Angelo Epaminonda il 26.4.1985 innanzi alla Corte di Assise di appel lo di Caltanissetta, nella quale il teste citato ha esposto il contenuto delle confidenze ricevute in ordine ad un complot to che i fratelli Greco avevano ordito nei confronti · del La Grassa , sospettato di essere il delatore nella vicenda della strage, siccome ancora non arrestato al momento delle confiden ze in parola (cfr.retro pagg. 120/122).

Ma, osserva il Collegio, è proprio sui punti ora indicati che le censure prospettate dalla difesa appaiono fondate, sot to lo specifico profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione.

__In particolare — escluse le valutazioni circa i risulta ti del confronto La Grassa/Ghassan, nonchè della testimonianza di Angelo Epaminonda che, în quanto sorrette da adeguata e lo gica analisi, appaiono incensurabili — il sindacato di questa Corte di legittimità si deve soffermare su tre distinti passi della decisione impugnata che concernono: 1º) le conclusioni tratte in ordine alle dichiarazioni rese da Ghassan al giudice raffrontate con quelle precedenti; di rinvio/2°) le argomentazioni relative alla ritenuta sus

pisi, anche dopo l'inserimento del sedicente "Michele"; 3°) la quasi automatica ricezione di elementi presi in esame in altri giudizi o nei gradi precedenti e di cui v'è riferimento nelle pagine da 140 a 160 della sentenza dei giudici di Catania.

1) Sul primo punto, va sottolineato anzitutto che la deci sione impugnata afferma apoditticamente - e contrariamente a quanto è obiettivamente riscontrabile sulla base delle censure proposte - che l'interrogatorio del libanese in data 2 marzo 1987 avrebbe chiarito alcune fondamentali discordanze obbiet tivamente esistenti tra le varie versioni dallo stesso rese, con particolare riferimento all'inerviduazione del preciso mo mento in cui gli era stata fatta la "prima confidenza" in ordi neral programma di attentati, e inoltre (salvo il punto, sul qua le la motivazione della sentenza appare corretta e congrua, relativo alla generica indicazione dei destinatari: De Francesco e quanti altri ...ficcavano il naso nelle cose della mafia) in ordine alle persone che, separatamente o congiuntamente ed anche in tempi diversi, avevano fatto la "rivelazione".

Al riguardo, appaiono esatti i rilievi dei ricorrenti secon do cui, a fronte delle discordanze emergenti tra alcune versio ni, più o meno ricche di particolari - quali l'interrogatorio reso al dr. Patanè il 5 agosto 1983 ed il contenuto delle som marie informazioni raccolte dal commissario Cassarà il 5.9.1983 - le dichiarazioni rilasciate in sede di rinvio non hanno af

genty W.



fatto apportato i necessari e pur sollecitati chiarimenti.

Ed invero, il Ghassan aveva fornito in precedenza, le seguenti versioni:

".....Incontrai a Taormina il Dr. De Luca (ciò su indicazione del Dr. La Corte) e riferii tutto quanto sapevo sulla richiesta di base da parte di Scarpisi e Rabito (circostanza di cui avevamo parlato prima) e anche del fatto che avevo appreso dai due suddetti che intendevano far fuori....." (il 9.9.83 al Proc. e al Sost. Proc. di Caltanissetta).

".....Delle armi mi si parlò solo a Palermo.....

per primi me ne parlarono Rabito e Scarpisi insteme tro

vandoci tutte e tre all'albergo Zagarella...." (il 18.4.84)

ai primi giudici: v. f. 9 verb. n° 71)"

"Il Rabito e Scarpisi..... a Palermo mi dis sero che cercavano armi. Nei vari incontri di Palermo, poichè loro mi parlavano di bazooka, io ricordo che osservai che erano armi da fare la guerra e così appresisempre da loro che dette armi servivano per fare un attentato..."

"Quando sono andato a Palermo, il Rabisi e lo Scarpisi, nell'albergo Zagarella, mi hanno parlato di armi, tanto che io osservai "cosa volete fare una guerra". Loro mi risposero che dovevano fare attentati contro i giudici che si servivano di macchine blindate e fecero

y cann the



i nomi dell'alto Commissario e del Dr. Falcone"
(al P.M. di Caltanissetta);

"Ripeto che il discorso delle armi e la lo ro richiesta ad averle e poi il discorso dell'au tobomba cominciò a farsi quando furono emessi i mandati di cattura contro i Greco di Ciaculli. Io legge vo, mentre ero con loro, il giornale in cui era scritto che era stato emesso il mandato di cattura nei confronti dei Greco e di altri per l'omicidio Dalla Chiesa. Io lo mostrai a loro....Loro mi spiegarono.....dissero...... fecero capire...."; (il 5.8.83 al Proc. e al Sost. Proc. di Caltanissetta).

"Successivamente all'emissione degli ordini di cat
tura nei confronti degli autori dell'omicidio del Gen.

Dalla Chiesa, sia il Rabito che lo Scarpisi nonchè tale

Michele mi chiesero se potessi fornire loro armi pesan
ti e, in particolare, bazooka e simili. Riferii la cosa
al Dr. De Luca, il quale mi disse di assecondarli si da
potere consentire alla Polizia la scoperta delle armi"

(il 4 gennaio 1984 ai Sost.Proc. di Palermo Dr. Di Pisa
e Dr. Consoli).

"Leggendo il giornale il Rabito mi disse di conosce
re tutte le persone che erano colpite dal mandato di cat
tura.... disse ancora che egli si sarebbe recato a Mila
no non tanto e non soltanto per smerciare dell'eroina

100

quanto per trovare molte armi di tutti i tipi necessari per gli omicidi che dovevano essere commessi. Tali noti zie mi furono poi confermate a Milano dallo Scarpisi ed ancora dal Michele in varie occasioni..." (il 5.9.83 al Dr. Cassarà).

"Trovandoci a Taormina, il Rabito e solo il Rabito
mi disse che era stato un errore uccidere il Gen. Dalla
Chiesa..... Il Rabito mi parlò di un attentato contro
De Francesco e contro falcone...." (Il 12 Marzo 84 ai
primi giudici).

"Mi incontrai con Rabito a Mondello. Insieme andam mo in altra località e si parlò anche di armi.

Mi parlò Rabito sia di armi pesanti che di armi leggere.... In tale occasione il Rabito mi fece il no me dell'Alto Commissario De Francesco e del Giudice Falcone quali vittime designate....fece specifico riferi mento a dei mandati di cattura....e mi fece al riguar do vedere il giornale che riportava la notizia...."

Nell'interrogatorio reso innanzi ai giudici di Ca__ tania, invece, il Ghassan si è così espresso:

"....quando sono andato a Palermo, il Rabito e lo
Scarpisi nell'albergo Zagarella, mi hanno parlato di
armi; da Palermo cercavano bazooka ed altri tipi di ar
mi, tanto che io osservai, come ho già detto: cosa vo-

lete fare, una guerra?...."

"Successivamente siamo andati a Taormina e durante il viaggio Rabito ebbe a dirmi che appartenevano alla famiglia dei Greco, arrivatia Taormina, il Rabito ha comprato un giornale ed hanno appreso che erano stati emessi mandati di cattura contro i Greco..."

"Quest'ultima circostanza me l'ha riferita allor chè eravamo nella stanza dell'albergo leggendo il gior nale nel quale si dava atto di 14 mandati di cattura, alcuni dei quali nei confronti dei fratelli Greco. Leggendo il giornale, Rabito mi disse: lo vedi che è vero, che appartengo a questa famiglia che è la più poten te della mafia..."

"Faccio presente che ero a conoscenza che Rabito apparteneva ad una famiglia potente, ma non sapevo qua le fosse questa famiglia: ciò me l'aveva riferito lo stesso Rabito"

"Ribadisco che la parola "Greco" l'ho appresa dal_
la bocca di Rabito durante il tragitto Palermo Taormi_
na...."

".....La Grassa, in mia presenza, non ha consegna to armi.....abbiamo parlato di armi.....se ne parlò soltanto....."

"Mai sono stato insieme a Scarpisi, Rabito e Miche le - contemporan eamente - ma con Scarpisi e Rabito o

of sumply De



con Scarpisi e Michele....".

Si è ritenuto di riportare quasi integralmente il testo delle contraddizioni più evidenti emergenti dai vari interrogatori del Ghassan — per quanto si riferisce ai passi oggetto della specifica censura—perchè dallo stesso appare nella maniera più oggettiva l'equivocità sia del_l'espressioni usate che dei riferimenti.


Al riguardo, la sentenza impugnata sembra avvalorare che i fatti, în particolare quelli ricompresi fra il 9 e il 12 luglio, si siano svolti, nella loro realtà e nella loro successione temporale, nel modo che segue:


-discorso generico sul traffico di droga e di armi a Palermo da parte di Rabito e Scarpisi;

-confidenza sull'appartenenza alla cosca mafiosa dei Greco, fatta per la prima volta dal solo Rabito al Ghas_ san, durante il trasferimento in auto da Palermo a Taor_ mina;

commento sui mandati di cattura, sul significativo riferimento alla motivazione degli stessi, nonchè sulla necessità - prospettata dai Greco - di reagire con un programma di attentati: fatti, questi, esternati dal solo Rabito nel prosieguo della stessa giornata del 12 luglio;

-informazione, in tal senso immediata, da parte del Ghassan alla Criminalpol di Roma e, successivamente, al dr. De Luca, con incontro tra i predetti la sera del 13.





* 1

- ripresa di tale discorso nel periodo tra il 15 ed il 18 luglio in Milano e sostanziale conferma delle notizie for nite dal Rabito da parte sia di Scarpisi che di Michele;

- comunicazione dell'intervenuta variazione del progetto da parte di quest'ultimo - sostituitosi al Rabito il 26 luglio:

- conferma, infine, da parte del Rabito, di essere a conoscenza del mutamento di programma (attentato con l'autobomba) e chiarimento in tal senso fatto da Rabito a Guassan dopo la telefonata allo Scarpisi al bar Strauss in data 27 luglio.

Ma di tale ricostruzione - che la sentenza impugnata ope ra anche mutuando proposizioni diverse da quelle emergenti dall'ultimo interrogatorio , come ad esempio, quelle contenu te nel processo verbale di sommarie informazioni redatto dal dr. Cassarà in data 5/9/1983 (parzialmente diverso dalla rela zione del 6/8/1983) non v'è affatto quella chiara ed ine invece quivoca motivazione che sarebbe stata/necessaria ai fini di una positiva valutazione da parte di questo Collegio.

I riferimenti / riportati, infatti, identificabili con certezza nelle pagine 76/78,97/105 e 139/141, appaiono del certezza nelle pagine 76/78,97/105 e 139/141, appaiono del tutto approssimativi, nonsono aderenti alla stessa puntuale lettura del richiamato interrogatorio, e non precisano, tra le ragioni, soltanto ipotizzate, delle discrepanze e dei punti oscuri, se le denunciate incertezze potessero spiegarsi in riferimento alla qualità di coimputato che il Ghassan ri vestiva al tempo delle precedenti dichiarazioni, e quindi con

y sum the

interescent observate

TO SATING THE STATE OF THE STAT

il timore di non ulteriormente compromettersi, oppure come accavallamento di argomenti e di situazioni di fatto che escludevano il mendacio, oppure ancora con la scarsa padronanza della lingua italiana, quanto all'uso promiscuo dei plurali e dei singolari, o perfino, da ultimo, con una imperfetta verbalizzazione (cfr. pagg. 76/78 della sentenza impugnata).

L'essenzialità dell'accertamento non/escludeva che la problematica potesse essere risolta con mere enunciazioni

- quali sostanzialmente devono essere considerate le afferma zioni richiamate - ma esigeva un meditato approfondimento, tanto più doveroso in relazione alle specifiche e motivate censure formulate dalla confesa con i motivi di appello.

la sentenza impugnata

Di conseguenza,/è senz'altro viziata nel senso denuncia
to, posto che la Corte di Catania non ha affatto tratto i ne
cessari chiarimenti dalla nuova e diretta assunzione del Ghas
san in ordine ai punti della vicenda che restavano ancora
oscuri ed_incerti.

2) Sul secondo punto, va messo in evidenza che i giudi ci di Catania non hanno in alcun modo affrontato specificamen te, né comunque chiarito, i punti relativi alla c.d. "estromissione" di Rabito e di Scarpisi", dopo l'intervento a Mila no del sedicente "Michele" ed il suo successivo inserimento al posto di Rabito il giorno 26 luglio 1983 a Taormina e di cui al contenuto della telefonata tra Ghassan ed il dr. De Luca in pari data (conversazione intercettata alle ore 20),

The same

TOW-

納

oggetto, anche questa, di specifiche censure.

Le poche argomentazioni sviluppate al riguardo non costi tuiscono sotto alcun profilo adeguata motivazione, soprattutto in considerazione del fatto che su tali profili la difesa ha tratto spunto per sostenere d'intervenuta interruzione del nesso di causalità tra l'attività preparatoria addebitata a Rabito e a Scarpisi per ciò che si riferisce al periodo sino al 15/18 luglio 1983, e l'evento di strage;

mulare si riferisce all'obiettiva incertezza sottolineata in precedenza circa l'utilizzazione o meno da parte della Corte di merito di determinati dati o elementi probatori espress.

mente presi in esame nella sentenza di primo grado, ovvero ri sultanti dall'ampio materiale direttamente acquisito nella fa se di rinvio.

Infatti, nella premessa vi è ampio cenno a riferimenti pecifici che avrebbero dovuto essere sottoposti a valutazione ed a riscontro (come quelli relativi al processo "parallelo", ai rapporti di polizia originari, ai risultati di altre indagi ni, alcune delle quali direttamente svolte dal dr. Chinnici) mentre invece di essi, nella parte motiva, non si rinviene che qualche menzione, e del tutto generica.

La stessa riflessione va fatta infine in relazione ai nu merosi elementi oggetto di specifico approfondimento in primo grado - e in quanto tali anch'essi da sottoporre a riscontro Jumesthe

- rispetto ai quali, come per quelli indicati in precedenza, la decisione impugnata ha ritenuto di poter superare l'obbli go di un doveroso esame, sull'apparente base di un'applicazione quasi automatica delle stesse argomentazioni da essa sviluppate quanto al concorso di tutti gli imputati nel delitto di associazione a delinquere.

aver fatto implicito riferimento a valutazioni contenute nella sentenza di primo grado, senza tener conto del fatto che la possibilità di integrare tra di loro le motivazioni di primo e di secondo grado è subordinata — per consolidato orienta mento giurisprudenziale — all'ipotesi che le decisioni siano conformi sullo specifico punto: il che nel caso di specie non si è certamente verificato, posto che, nei confronti di Rabi to e di Scarpisi, la prima sentenza di Caltanissetta e quella impugnata sono di segno opposto (cfr. da ultimo, Sez. 4a 6/6/1981 n. 5548, D'Aggiano; Sez. Ia 23/11/1982 n. 11159, Val preda; Sez. 6a 19/5/1983 n. 4648, Silvano),

Da tutto ciò, quindi, emerge da un lato un'estrema incer tezza in ordine agli elementi probatori concretamente presi in esame dai giudici di Catania per giungere alla pronuncia di condanna per il delitto di strage e, dall'altro, qual con seguenza, il riconoscimento della fondatezza dei rilievi mossi dalla difesa dei ricorrenti per quanto concerne se non l'impos sibilità, certamente la difficoltà, di ricostruire "l'iter"

seguito dalla Corte di merito.


Quest'ultima, dopo lo sforzo compiuto per ricercare la verità, si è arenata nel momento e nella fase più importante di ogni decisione, che è quella della motivazione: solo una parte dell'imponente materiale probatorio risulta infatti sottoposto a vaglio, mentre per il resto – al di là del risultato che se ne sarebbe potuto trarre – non è dato riconoscere se e come sia stato preso in considerazione.

Su tutti i punti indicati, quindi, la motivazione deve essere considerata carente ed il nuovo esame dovrà riferirsi tanto all'accertamento della responsabilità di Rabito e di Scarpisi quento di quella, eventualmente autonoma, dei fratelli Michele e Salvatore Greco.

Ogni altra censura, non espressamente presa in esame, de ve intendersi rigettata, siccome concernente doglianze su questioni di fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di questa Corte.

Al nuovo giudizio provvederà la Corte di Assise di appel lo di Messina che, uniformandosi ai principi di diritto enun ciati in precedenza, e tenuto conto che l'annullamento avvie ne per vizio di motivazione, è libera di svolgere senza alcun limite tutti gli accertamenti che riterrà necessari ed oppor tuni per la definizione del procedimento.

Allo stesso giudice viene conseguentemente rimessa ogni determinazione concernente la misura della pena da infliggere



Le simmo franza la trasum

agli attuali ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. - rispetto al quale la condanna diviene defini tiva per effetto della presente sentenza - fatta esclusione della concessione a Rabito e-Scarpisi dell'attenuante di cui all'art: 114 C:P:, della quale va affermato =: rigettandosi il relativo motivo/-: l'inapplicabilità; atteso che nel caso di specie: è stata: contestata anche l'aggravante prevista dal elfarts 112: C.P. Comen = Sections econographic is the six is a fill Allo stesso giudice è rimessa ogni questione circa ogni determinazione relativamente alle spese in favore delle parti civili, per quanto attiene al presente giudizio. 2. 可以到1. 可以最初,到1964年,194**2年Q2M**4222686年,研究 4.4. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. · La Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, giudicando sui ricorsi proposti da Vincenzo Rabito, Pietro Scarpisi, Salvato re Greco e Michele Greco avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Catania in data 1 luglio 1987; 🕫 🤫 🔻 and the first stage of the fact of the first stage la sentenza impugnata limitatamente al reato di strage e rea ti connessi; ascritti ai ricorrenti ai capi da a) ad m) della imputazione e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di Assise di appello di Messina; rigetta i ricorsi relativamente al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui al capo n) dell'imputazione;

ti civili relative a ques				
al deciso in camera di con	nsiglio il 18 1	febbraio 1988		· •= · /- · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	IL P	RESIDENTE		
T/	Redusers .	Zenen)a.	litoyen	
	· 		3-07-2-1	•
ant ten		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		T
•	(`	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	•
	il DIRETTOS	E DI SEZIONE	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	(Egle S			
_	Q	$ r(\mathcal{N}) $	<u>.</u>	
			10 L	<u>.</u>
Depositato in C	ancellaria			
1 19 MAR	1988	Λ		
IL CANC	ALIBRE	<u> </u>		,
	子一と	}		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
." 1	1 0 /			······································
	·			
	Alleganitus as assault to be asserting the deliberation of the spage of		\$1. 1	
	-	<u></u>		
È copia co	nforme all'orig			<i>i</i> .
Roma			<u> </u>	<u></u>
t		ii pie		
	MMN	CASS	AZION	
		1 66		
	1. 1171 1. 1171 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1 1 6843	经高计	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·		AN OFFI		<u> </u>
		N.	- ORIE	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>;</u>	<u></u>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	-	_		
,	· ····································			
				·
			^^	0739